

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	70
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	75
DIFESA (IV)	»	83
FINANZE (VI)	»	84
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	96
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	123
AGRICOLTURA (XIII)	»	129

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	163
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	166
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	178
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	179

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Sui lavori della Giunta	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 11 aprile 2022 è pervenuta, dal Tribunale di Firenze – Seconda Sezione Civile, una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, relativa al procedimento civile n. 17598/2019 RG; l'atto di citazione è della dott.ssa Mariarita Signorini (Doc. IV-ter, n. 27).

Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi, nella prossima seduta della Giunta proseguirà l'esame congiunto dei documenti in materia di insindacabilità che riguardano l'on. Sgarbi dei quali è relatore l'on. Pettazzi (Doc. IV-ter n. 24 e n. 25). Successivamente, potrà proseguire l'esame del Doc. IV-ter n. 20, anch'esso riferito a una insindacabilità che riguarda il deputato Sgarbi, per il quale la relatrice on. Covolo ha già formulato la proposta nel senso dell'insindacabilità. La Giunta avvierà inoltre l'esame della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Alessandro Morelli, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP), per la quale l'incarico di relatrice è affidato all'on. Gagliardi.

Comunica infine che in data 6 aprile 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tri-

bunale di Salerno (n. 12225/2019 RG). Rileva che si tratta della stessa vicenda alla base dell'istanza presentata anche dall'on. Mulè, della quale è stata data comunicazione alla Giunta nella seduta dello scorso 6 aprile. Di conseguenza, le due istanze Occhiuto e Mulè saranno trattate congiun-

tamente e per entrambe l'incarico di relatrice è affidato all'on. Annibali.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
---	---

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

C. 2805, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in oggetto, approvata dal Senato e non modificata nel

corso dell'esame in sede referente, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da martedì 26 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato alle relatrici, onorevole Ascari per la II Commissione e onorevole Lapia per la XII Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00821 Formentini e 7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed (*Discussione congiunta e rinvio*) 6

RISOLUZIONI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Giorgia ANDREUZZA. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00821 Formentini e 7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la discussione delle risoluzioni 7-00821 Formentini e 7-00827 Zucconi riguardanti la partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed.

Avverte altresì che, vertendo sulla medesima materia, le risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando che l'iniziativa nasce dalla risposta fornita dal

Governo, il 7 aprile scorso, all'interrogazione a risposta immediata n. 7-07851, presentata in III Commissione. Sottolinea che il gasdotto *EastMed* si configura come una infrastruttura di interesse nazionale, dal momento che il nostro Paese dispone della tecnologia necessaria a realizzarla e che diverse imprese italiane potrebbero essere coinvolte nell'esecuzione dell'opera. Rileva, altresì, che si tratterebbe di un *hub* importante – a medio termine – per l'approvvigionamento di gas, ma anche – in prospettiva – per la fornitura di idrogeno, su cui l'Arabia Saudita sta investendo in maniera massiccia.

Da ultimo, evidenzia che il gasdotto garantirebbe l'importazione di gas a livelli e prezzi costanti, provenendo dall'unica democrazia del Medio Oriente – Israele – e, dunque, senza incorrere nei rischi derivanti dalla dipendenza da Paesi autoritari e instabili.

In conclusione, auspica massima convergenza tra le forze politiche e celerità nell'esame dell'atto di indirizzo, per colmare il ritardo con il quale il nostro Paese sta procedendo alla valutazione del progetto.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra la propria risoluzione, che concerne la partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto *EastMed*, ritenendo

opportuno partire proprio dalla sua parte finale relativa agli impegni. Sottolinea infatti che la risoluzione a sua prima firma è volta ad impegnare il Governo in primo luogo ad aprire tutti i necessari tavoli di lavoro nazionali ed internazionali per la partecipazione al gasdotto *EastMed – Poseidon* e la sua completa realizzazione, garantendo tutte le iniziative di supporto, anche di carattere normativo, comprese quelle per la firma e la ratifica di accordi internazionali al riguardo. Poi, in secondo luogo, ad avviare una strategia di diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale tramite contatti diplomatici, iniziative di diplomazia economica ed ulteriori progettazioni infrastrutturali internazionali con i *partner* dell'area mediterranea. Ricorda, inoltre, che essa è volta ad impegnare il Governo ad avviare concretamente tutti i necessari tavoli di lavoro nazionali e internazionali, garantendo tutte le iniziative di supporto, anche di carattere normativo, volte a realizzare il raddoppio della fornitura di gas derivante dal gasdotto transadriatico Tap e, infine, a incrementare la produzione nazionale di gas naturale al fine di ridurre gli oneri e i costi in capo ai cittadini e per raggiungere una maggiore sovranità energetica.

Ritiene che su tali azioni possano convergere le diverse forze parlamentari e ricorda che su questa materia recentemente l'Assemblea della Camera ha approvato, praticamente all'unanimità, un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia cosa che a suo avviso rappresenta un segnale molto importante di unità del Parlamento.

Osserva che le problematiche energetiche rappresentano uno snodo essenziale anche in termini di sostenibilità per il nostro pianeta. A tal proposito rammenta una valutazione del ministro Cingolani secondo cui 8 miliardi di persone sembrerebbero un carico eccessivo per il mondo: personalmente ritiene opportuno aggiungere che tale carico è ancor più gravoso, e di conseguenza il problema aumenta, quando una buona parte della popolazione del pianeta abita luoghi governati da regimi autoritari se non dittatoriali. Riterrebbe auspicabile che ciascun Paese facesse la propria parte

senza indulgere al più stretto egoismo ma, tuttavia, non ci si può nascondere che i singoli Stati vogliano perseguire il proprio interesse nazionale. In tal senso segnala, ad esempio, che la Germania, nel recente passato, ha agito mossa dal perseguimento dei propri interessi nazionali quando ha promosso i gasdotti Nordstream, che bypassano il territorio ucraino, anche se ora si può riconoscere in tale comportamento una certa miopia. Sottolinea che invece l'Italia è rimasta ferma nella sua politica energetica non intraprendendo nuove strade, ad esempio verso l'Africa o verso Israele, con il risultato in termini di indipendenza energetica che è sotto gli occhi di tutti.

È convinto che quanto auspicato dalle risoluzioni in discussione sia condivisibile e positivo ma evidenzia che tali finalità devono essere perseguite concretamente dando attuazione agli indirizzi proposti. Sottolinea, peraltro, che nella risoluzione a sua prima firma è altresì presente il convincimento che sia necessario rivedere lo strumento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e, nel rispetto dell'esigenza di differenziazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di autoproduzione di gas naturale, contribuire alla conversione energetica anche incrementando la produzione nazionale di gas naturale, naturalmente rispettando criteri ambientali sostenibili. Conclude ricordando che comunque il ricorso al gas naturale rappresenta solo uno strumento di transizione in vista della piena adozione di fonti di energia rinnovabile anche considerato che, nel lungo periodo, gli effetti indotti dall'utilizzo del gas possono essere certamente molto nocivi.

Iolanda DI STASIO (M5S), ringraziando i colleghi per gli atti di indirizzo presentati, che danno anche seguito all'approvazione pressoché unanime, il 13 aprile scorso, dell'ordine del giorno n. 9/03495-AR/ 037 Zucconi, preannuncia che il Movimento 5 Stelle si appresta a presentare un proprio atto di indirizzo vertente su materia analoga.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), associandosi ai ringraziamenti ai colleghi

Formentini e Zucconi, evidenzia che il progetto *EastMed* è stato già discusso e informalmente bocciato dalle grandi potenze su scala globale in considerazione dei rischi ambientali, delle criticità sul piano geopolitico legate al coinvolgimento della Turchia e degli elevatissimi costi di realizzazione. Rilevando che, a suo avviso, il rilancio del dibattito su questo tema è correlato agli esiti del conflitto in corso in Ucraina, preannuncia a sua volta la presentazione di un atto di indirizzo sulla stessa materia.

Paolo FORMENTINI (LEGA) precisa che nel testo della sua risoluzione si fa esplicito riferimento al rischio geopolitico rappresentato dalla Turchia, che tuttavia può essere superato in considerazione dei negoziati in corso tra Ankara e Israele. Quanto alla posizione degli Stati Uniti, segnala che in una recente intervista ad un'emittente greca, la Sottosegretaria di Stato americana, Victoria Nuland, ha parzialmente modificato il giudizio negativo sull'opera, che potrebbe rivestire un ruolo essenziale nel processo di transizione verso l'idrogeno.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, auspicando che si possa addivenire ad un testo unificato degli atti di indirizzo, ri-

corda che il Governo ha già avviato una serie di iniziative per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico: in particolare, entro l'autunno dovrebbero essere disponibili 9,5 miliardi di metri cubi di gas dall'Algeria, 9 miliardi dal gasdotto TAP e ulteriori forniture da Egitto e da altri Paesi africani.

Precisa, inoltre, che il Governo sta elaborando le sue valutazioni sul progetto *EastMed* indipendentemente dal conflitto in corso in Ucraina, tenendo tuttavia presente che uno studio sulla fattibilità dell'opera sarà disponibile non prima del 2027. Evidenziando che l'Italia non ha mai sollevato obiezioni sulla realizzazione di questa infrastruttura, sottolinea che la responsabilità di dare impulso al progetto ricade, tuttavia, sui Paesi che ne sono promotori, a partire da Israele.

In conclusione, conferma la disponibilità dell'Esecutivo ad approfondire il dibattito, anche alla luce degli ulteriori atti di indirizzo in via di presentazione.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) .	9
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i>	11

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Le Commissioni avviano l'esame.

Roger DE MENECH, *presidente*, dopo avere ricordato che la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*) è stata inviata ai singoli Capigruppo delle Commissioni riunite, sottolinea che l'attività conoscitiva ha consentito, in un lasso di tempo non troppo lungo, di far luce su un sistema di eccellenza del nostro Paese, ancora poco

conosciuto al di fuori del perimetro militare. Ricorda che nel corso dell'indagine è stato possibile non solo ascoltare i responsabili del settore ma anche vedere direttamente tale realtà, facendo visita ai centri sportivi d'interesse e al Comitato paraolimpico. Ritiene che le Commissioni abbiano svolto un lavoro importante ed invita i colleghi a far pervenire ogni contributo che riterranno utile, auspicabilmente nel più breve tempo possibile, in modo da poter approvare il documento conclusivo prima della pausa estiva. In particolare, evidenzia che il testo trasmesso si compone di due parti: la prima, che riassume l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni; la seconda, che contiene alcune questioni emerse nel corso delle varie audizioni e che necessitano di una valutazione e, se del caso, di un intervento normativo.

Roberto ROSSINI (M5S) ringrazia il vicepresidente De Menech per avere promosso l'indagine conoscitiva in esame, che ha permesso alle Commissioni di svolgere alcuni approfondimenti necessari per intervenire con proposte concrete a favore dell'attività dei gruppi sportivi militari. Si riserva, quindi, di presentare alcune integrazioni alla proposta di documento con-

clusivo testé presentata, per la quale ringrazia il Presidente per il lavoro svolto.

Felice MARIANI (LEGA) rimarca, a sua volta, l'importanza dell'indagine conoscitiva svolta, che ha portato all'attenzione del Parlamento l'attività prestigiosa dei gruppi sportivi militari. Preannuncia, quindi, l'intenzione di far pervenire alcune richieste di integrazione alla proposta di documento conclusivo, nell'intento di rendere ancora più significativo il lavoro svolto dalle Commissioni.

Roger DE MENECH, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che i contributi preannunciati alla proposta di documento conclusivo possano pervenire in tempi rapidi in modo da giungere presto alla sua approvazione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****Premessa****1. I gruppi sportivi****1.1 I gruppi sportivi militari:**

1.1.1 Il Gruppo sportivo dell'Esercito

1.1.2 Il Gruppo sportivo dell'Aeronautica militare

1.1.3 Il Gruppo sportivo della Marina militare

1.1.4 Il Gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri

1.1.5 Il Gruppo sportivo del Corpo della Guardia di finanza

1.2 I gruppi sportivi ad ordinamento civile

1.2.1 Il Gruppo sportivo della Polizia di Stato

1.2.2 Il Gruppo sportivo della Polizia penitenziaria

1.2.3 Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco

1.3 I gruppi sportivi nel sociale**2. IL CONI****3. Il Comitato italiano paraolimpico e l'attività paraolimpica dei gruppi sportivi****4. Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive Associate****5. Sport e Salute S.p.A.****Conclusioni**

ALLEGATO Risultati conseguiti a Tokyo 2020 e Tabelle riassuntive di tutti i risultati conseguiti alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali

Premessa

Le Commissioni riunite IV (Difesa) e VII (Cultura) hanno avviato il 18 novembre 2020 un'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari e civili, con l'intento, come da programma, di far conoscere meglio e più diffusamente l'importante attività che gli stessi svolgono per lo sviluppo ed il sostegno dello sport nel Paese. Al contempo, l'approfondimento ha avuto come obiettivo quello di meglio verificare quali siano le difficoltà di questo settore e quali potrebbero essere gli interventi necessari a livello normativo.

Si tratta di un modello unico a cui molti altri Paesi volgono lo sguardo con ammirazione per i risultati di eccellenza che è riuscito a raggiungere. I gruppi sportivi hanno, infatti, contribuito a diffondere lo sport e a renderlo accessibile a livello professionale a tutti coloro che hanno le capacità e che vogliono proseguire l'impegno a livello agonistico.

Si tratta, allora, di non disperdere in alcun modo le professionalità, sia tecniche che sportive che si sono formate in tanti anni di attività in tale ambito, valorizzandole al meglio affinché possano continuare

ad offrire allo sport italiano tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Le Commissioni sono consapevoli di come lo sport riesca a trasmettere importanti valori quali l'amicizia, la solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, l'autodisciplina, l'autostima, la fiducia in sé e negli altri, il rispetto, la modestia, la comunicazione, la *leadership*, la capacità di affrontare i problemi nonché l'interdipendenza. Lo sport è da sempre un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori fondamentali di convivenza.

L'attività sportiva a livello agonistico consta di un allenamento costante e quotidiano, difficilmente compatibile con lo svolgimento di una professione. Per quegli sport, poi, che non hanno un ritorno mediatico e pubblicitario tale da poter garantire introiti sufficienti agli atleti, è necessario garantire loro un emolumento sufficiente per poter continuare a svolgere l'attività prescelta.

La peculiarità italiana consiste nell'aver previsto un sistema duale dove, accanto all'attività svolta capillarmente sul territorio italiano dalle federazioni sportive – che rappresentano il primo incubatore di professionalità sportive – opera l'impegno dei gruppi sportivi civili e militari, che garantiscono, di fatto, un sostegno dello Stato alla crescita dello sport italiano, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Le Commissioni riunite, dopo l'avvio dell'indagine, hanno proceduto speditamente a svolgere le audizioni indicate nel programma.

Sono state svolte, al riguardo, le audizioni di:

il Capo Ufficio Sport dell'Ufficio generale dello Stato Maggiore della Difesa e il Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare (*Seduta n. 1 del 3 dicembre 2020*);

il Capo Ufficio Sport – V Reparto Affari Generali – dello Stato Maggiore dell'Esercito, il Capo del V Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e il Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Gene-

rale dei Carabinieri (*seduta n. 2 del 30 marzo 2021*);

il Capo Ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore della Marina militare (*seduta n. 3 del 22 aprile 2021*);

il Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di finanza e il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di finanza (*seduta n. 4 del 13 maggio 2021*);

il Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, (*seduta n. 5 del 17 giugno 2021*);

il Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato (*seduta n. 6 del 22 giugno 2021*);

il Responsabile dell'Ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI (*seduta n. 7 del 7 luglio 2021*);

il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (*seduta n. 8 del luglio 2021*);

il Presidente di Sport e Salute S.p.A. (*seduta n. 9 del 5 ottobre 2021*);

la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport (*seduta n. 9 del 5 ottobre 2021*).

Sono state, poi, svolte visite di studio e di approfondimento sul campo presso i centri sportivi – con sede a Roma e provincia – dei Carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina (più precisamente al Centro di Sabaudia), della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Si è svolto, inoltre, il 20 ottobre 2021 un incontro con il Presidente del Comitato paraolimpico presso la sede di Roma del Comitato.

1. I gruppi sportivi

I gruppi sportivi contano – secondo i dati riferiti dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali – circa 1.250 atleti di alto livello, impegnati in quasi tutte le discipline olimpiche, estive e invernali.

Con riferimento agli ultimi giochi di Tokyo 2020, gli atleti dei gruppi sportivi hanno contribuito ad oltre l'80 per cento delle medaglie conseguite.

I gruppi sportivi sono un valido sostegno per le federazioni sportive nazionali e rappresentano un supporto logistico importante per l'organizzazione dei grandi eventi sportivi nazionali e internazionali.

Il sistema sportivo italiano si fonda su un equilibrio garantito dal doppio tesseramento, quello che fa riferimento alle realtà sportive del territorio, espresso attraverso le federazioni sportive, e quello che è offerto dai gruppi sportivi. Gli stessi sono anche promotori di valori civici e morali e identitari delle amministrazioni nelle quali sono incardinati.

Svolgono, inoltre, una funzione sociale attraverso numerose iniziative, tra le quali, la più importante è rappresentata dall'attività delle sezioni giovanili, capaci di svolgere un ruolo integrativo rispetto alla scuola e che coinvolgono oltre 10 mila giovani su tutto il territorio nazionale.

Il Governo sostiene queste realtà attraverso l'erogazione di contributi economici, per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.

I gruppi sportivi stipulano, ogni quadriennio olimpico, dei protocolli per mettere a disposizione del CONI e delle Federazioni i propri atleti; analoghi protocolli sono poi siglati con la società Sport e Salute S.p.A. per la promozione di progetti per lo sviluppo della pratica motoria di base o per la realizzazione di progetti concernenti gli impianti sportivi.

I gruppi sportivi hanno ampliato il loro raggio d'azione al mondo paraolimpico, prevedendo apposite sezioni e tesserando atleti paraolimpici. Tale percorso è stato da poco sancito a livello normativo con l'approvazione del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha previsto la contrattualizzazione dell'atleta paraolimpico all'interno del gruppo sportivo.

Le norme del codice degli appalti regolano allo stato la disciplina delle sponsorizzazioni dei gruppi sportivi.

Il PNRR – sempre secondo quanto riferito dalla Sottosegretaria alla Presidenza

del Consiglio con delega allo sport – prevede risorse finanziarie per un miliardo di euro destinate all'impiantistica sportiva, e in particolare a quella scolastica e a quella finalizzata alla riqualificazione degli impianti.

Dal 2018 Sport e Salute S.P.A. svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nella promozione dello sport di base.

1.1 I gruppi sportivi militari

I gruppi sportivi militari che fanno capo al Ministero della difesa sono incardinati in ciascuna Forza armata: Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina. Il gruppo sportivo militare della Guardia di finanza fa, invece, riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66/2010) all'articolo 1524 detta i criteri generali riguardanti i gruppi sportivi, prevedendo che essi, se firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle Federazioni Sportive nazionali sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il reclutamento viene effettuato attraverso una valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente.

Il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma utilizzabile per gli altri servizi d'istituto, può essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Sono assicurati criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi.

Al medesimo articolo, il Codice dell'ordinamento militare dispone che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi

sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale così reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.

Il Codice rinvia, poi, al Regolamento (D.P.R. n. 90 del 2010) la definizione delle modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive.

Gli articoli da 957 a 963 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) riguardano espressamente i gruppi sportivi.

Il reclutamento degli atleti (articolo 957) e degli istruttori (articolo 958) ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli a cui possono partecipare:

a) per i Gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;

b) per il Gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri.

Gli aspiranti atleti devono aver conseguito nella disciplina prescelta, coerentemente con i principi generali dettati dal Codice dell'ordinamento militare, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle FSN, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice dei rispettivi concorsi.

Gli aspiranti istruttori devono essere in possesso:

a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una FSN;

c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

L'articolo 960 elenca i titoli di merito (sia di studio che di carattere sportivo) per il reclutamento degli atleti e degli istruttori.

I vincitori del concorso per gli atleti e di quello per istruttori dei Gruppi sportivi:

a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio e avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;

b) se appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo con il grado di carabiniere.

Il personale appartenente ai ruoli di marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Gli atleti e gli istruttori dei gruppi sportivi sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.

I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi che non sono ritenuti più idonei all'attività dei rispettivi centri sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. La motivazione deve essere connessa a necessità di aggiornamento qualitativo dell'or-

ganico, perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente Federazione Sportiva Nazionale, per un periodo superiore ai due anni consecutivi e provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente Federazione per un periodo superiore agli undici mesi i militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi siano ritenuti non più idonei all'attività dei rispettivi centri sportivi sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici.

Il personale non più idoneo all'attività del centro può essere reimpiegato in incarico o mansione attinente allo sport oppure qualsiasi altro incarico, idoneo al servizio per la Forza armata di appartenenza. In alternativa, può essere prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

I gruppi sportivi militari sono coordinati dallo **Stato Maggiore della Difesa**, presso il quale operano due Uffici: l'Ufficio Sport e l'Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale.

L'**Ufficio Sport** svolge tre attività prevalenti:

collabora con il CONI per la preparazione olimpica degli atleti in base a quanto concordato negli accordi sottoscritti tra il Ministero della difesa e il CONI;

costituisce la Delegazione italiana presso il Consiglio Internazionale dello Sport Militare;

organizza le attività del Gruppo sportivo paraolimpico della Difesa (*vedi infra*).

Lo stretto legame tra la Difesa e lo Sport risale, a livello internazionale, al 1949, anno di adesione dell'Italia al Consiglio internazionale dello Sport militare, e, in ambito nazionale, al 1954, anno in cui è stato firmato il primo protocollo d'intesa con il CONI, primo di una collaborazione che verrà sempre confermata negli anni successivi.

Gli accordi attualmente in vigore con il CONI, in scadenza al 31 dicembre 2021,

sono articolati in un *accordo quadro*, che definisce in generale l'ambito di applicazione, un *protocollo d'intesa*, che fissa i reciproci impegni sul piano tecnico e dirigenziale e una *convenzione*, che regola la collaborazione nell'ambito della manutenzione delle infrastrutture sportive militari.

Nel corso degli anni sono stati garantiti alla Difesa **contributi** annui, in parte destinati all'attività sportiva e in parte destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture sportive.

A titolo esemplificativo, nell'ultimo triennio, sono stati destinati al comparto Difesa, in media, annualmente, 1 milione e 250 mila euro per le attività sportive e circa 700 mila euro per la parte infrastrutturale, contemplando anche i contributi derivanti dall'applicazione della legge di assestamento del bilancio, la cosiddetta « redistribuzione del gettito fiscale ».

La Difesa garantisce, inoltre, personale, mezzi e infrastrutture in occasione di manifestazioni sportive organizzate dal CONI.

Concorre, poi, nell'attività che svolgono le federazioni, anche attraverso il distacco di personale tecnico presso di esse. Questo contributo si è assestato negli ultimi anni intorno alle 5 mila giornate lavorative per anno.

Prende parte, poi, alle competizioni internazionali militari, organizzate sotto l'egida del Consiglio Internazionale dello Sport, alle quali partecipano gli atleti militari delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Il secondo Ufficio operante nell'ambito dello Stato maggiore della Difesa è l'**Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale** che funge da cabina di regia unica dello Sport militare della Difesa ed emana le linee di *policy* e di indirizzo rivolte all'attività dei gruppi sportivi, a partire dai reclutamenti, per passare alla gestione e al successivo reimpiego degli atleti, con una visione unitaria che consente di armonizzare le diverse vicende e di delineare un percorso di crescita comune.

Ogni gruppo sportivo – come già detto – ha una sua autonomia.

È strutturato come associazione sportiva dilettantistica affiliata alle federazioni sportive nazionali di riferimento.

Dal momento in cui è stata soppressa la leva obbligatoria, si è potuto dare maggior risalto allo sport agonistico riservato agli atleti militare di interesse nazionale, prevedendo, a tal fine, l'arruolamento di militari con l'incarico di atleta.

1.1.1 *Il Gruppo sportivo dell'Esercito*

Il Gruppo sportivo dell'Esercito nasce nel 1964.

Persegue come obiettivi quelli di reclutare i migliori atleti di interesse nazionale, garantirsi un ritorno di immagine ai fini del reclutamento, trasferire l'esperienza maturata dagli atleti nella preparazione fisica dei militari, sostenere lo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale e svolgere una funzione sociale educativa.

L'Esercito ha quattro centri sportivi:

il Centro sportivo olimpico dell'Esercito, con 20 sezioni agonistiche (per gli sport olimpici estivi) con sede a Roma alla Cecchignola;

un Centro di Addestramento Alpino a Courmayeur, con 15 sezioni agonistiche (per gli sport invernali);

un centro militare di Equitazione, con tre sezioni agonistiche, a Montelibretti

un Centro di Addestramento Paracadutismo a Pisa.

L'Esercito conta un totale di 333 atleti e 73 tecnici federali. L'attività è supportata 5 ufficiali medici, 4 ufficiali veterinari, 4 sottoufficiali fisioterapisti, 4 sottoufficiali infermieri.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	3	4	6
Campionati Mondiali	18	17	28
European Games	1	3	3
Campionati Europei	33	52	44
Campionati Mondiali Militari	2	9	12
Giochi del Mediterraneo	18	6	9
Universiadi	2	4	5
Campionati Italiani	408	285	232
TOTALI	485	380	339

1.1.2 Il gruppo sportivo dell'Aeronautica militare

La storia del Centro sportivo dell'Aeronautica ha inizio nel 1964 quando si decise di organizzare tutte le attività sportive all'interno dell'aeroporto di Vigna di Valle.

L'attività venne da subito orientata in modo da dare la possibilità agli atleti di interesse nazionale che dovevano espletare l'obbligo di leva di continuare ad allenarsi, insieme alla possibilità di fornire al personale dell'Aeronautica un luogo dove poter curare il proprio benessere fisico.

Ancora oggi è rimasta presso il centro sportivo ubicato presso l'aeroporto di Vigna

di Valle l'attività di sviluppo e cura dell'eccellenza dello sport italiano.

Nel 2004 è stato effettuato l'arruolamento delle prime « Farfalle » nella ginnastica ritmica, nel 2006 ha avuto inizio l'attività di tiro con l'arco, mentre nel 2009 sono stati arruolati i migliori specialisti nel *beach volley*; nel 2013, infine, c'è stata l'apertura agli sport di ghiaccio.

Il centro ha 136 atleti e 11 tecnici federati, un operatore sanitario con incarico a rotazione e 35 unità di personale di *staff*.

L'aliquota annua di incorporamento è attualmente fissata ad un numero di 14 atleti.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	5	1	8
Campionati Mondiali	19	12	18
Campionati Europei	32	34	22
Campionati Mondiali Militari	6	9	4
Giochi del Mediterraneo	3	1	5
Campionati Italiani	135	74	66
TOTALI	200	131	123

1.1.3 Il Gruppo sportivo della Marina militare

Nel 1935 viene decretata la costituzione della direzione dello sport velico, cellula embrionale di quello che oggi è diventato il Gruppo sportivo della Marina militare.

L'attenzione si rivolge alle discipline olimpiche relative agli sport acquatici.

La struttura è organizzata in un Ufficio Sport e un Ufficio vela.

Il Gruppo è organizzato su tre centri sportivi agonistici, uno multidisciplinare, dove vengono praticati il nuoto, la vela, il tiro al volo, a segno e con l'arco, uno dedicato al canottaggio e al *kayak* in acqua calma ed un terzo che ospita gli atleti della canoa e del *kayak* in acqua mossa. La Marina è strutturata con quattro Centri Sportivi: uno con sede a Tor di

Quinto, a Roma, l'altro a Sarzana, un Centro Remiero a Sabaudia e un Centro Velico d'Altura a Napoli.

Ci sono poi 13 sezioni veliche e il Centro velico d'altura.

I numeri del Gruppo sportivo sono ridotti, perché legati all'organico della Marina, sottoposto a sua volta alle riduzioni previste dalla legge n. 244 del 2012. Presso la Marina operano 78 atleti.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo nel periodo 2015-2020

	OLIMPIADI			MONDIALI			EUROPEI			GIOCHI EUROPEI			UNIVERSI ADI			CAMPIONATI ITALIANI		
	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B
ANNO 2020			1				1	1								17	6	8
ANNO 2019				1	3		2		1				1	2		20	21	16
ANNO 2018					4	3	3	4	7							29	17	13
ANNO 2017				2	3	1	3	3	4					2		24	18	14
ANNO 2016				1	3	1	1	2	6							25	16	9
ANNO 2015					2	4	1	3	4			1	1			18	7	6
TOTALI																		
ORO						ARGENTO						BRONZO						
148						115						103						

1.1.4 Il gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri

Il Centro sportivo dei Carabinieri è stato istituito nel 1962 e ha conosciuto taluni cambiamenti amministrativi legati all'inclusione, nel 2000, dell'Arma dei Carabinieri nel rango delle Forze armate, e nel 2017, alla confluenza del Gruppo sportivo della Forestale, a seguito dell'incorporazione del Corpo nell'Arma.

I Carabinieri hanno un Centro a Tor di Quinto, a Roma, dei Centri di Addestramento Invernali del Ghiaccio di Val Gar-

dena e Auronzo di Cadore, e, poi, delle sedi distaccate di Bologna, Napoli, Rieti, Sabaudia e Val Brenta.

Il Centro cura: l'esercizio delle discipline olimpiche; la formazione degli atleti; la partecipazione alle gare; e la promozione dell'immagine dell'Istituzione.

Presso il Centro operano 12 sezioni sportive. Sei sezioni hanno sede a Roma mentre le altre sezioni sono dislocate nel territorio nazionale.

Presso la struttura sono impiegati 350 militari, di cui 257 atleti e 68 tecnici.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo dell'Arma

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	31	28	41
Campionati Mondiali	138	117	150
Campionati Europei	151	146	200
Campionati Mondiali Militari	213	162	220
Giochi del Mediterraneo	40	36	26
Universiadi	26	34	37
Campionati Italiani	2835	2537	2191
TOTALI	3434	3060	2875

1.1.5. Il gruppo sportivo del Corpo della Guardia di finanza

Quanto alla Corpo della Guardia di finanza, l'attività sportiva, fortemente conaturata con l'addestramento militare, è presente sin dalla nascita del Corpo. Poi, dal 1911, è iniziata la vera e propria attività agonistica. A partire dai primi anni sessanta, le Fiamme Gialle hanno creato una sezione giovanile per l'atletica, alla quale sono seguite quelle dedicate al nuoto, allo sci, alla canoa e al canottaggio. Nel 1994 è stato creato il Centro sportivo della Guardia di finanza, noto come Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle.

Il Centro ha quattro sedi, in ognuna delle quali vengono praticate determinate

specialità. Gli impianti sportivi del gruppo vengono, inoltre, messe a disposizione delle federazioni nazionali.

Il ruolo svolto dal Corpo, fino ad un certo punto indirizzato prevalentemente all'arruolamento di atleti più promettenti attraverso la garanzia di una adeguata retribuzione a fine carriera, si è oggi perfezionato su un nuovo modello che ha previsto la creazione di centri di eccellenza in grado di fornire supporti altamente qualificati e lo sviluppo dell'attività giovanile e promozionale.

Per quanto riguarda l'attività agonistica, sono in forza 208 atleti militari e 68 tecnici.

Tabella dell'Albo d'oro del Corpo

COMPETIZIONE	MEDAGLIE
Giochi Olimpici	72
Giochi Paralimpici	7
Campionati Mondiali	313
Campionati Mondiali Paralimpici	15
Campionati Europei	474
Campionati Europei Paralimpici	15

1.2 I gruppi sportivi ad ordinamento civile**1.2.1 Il Gruppo sportivo della Polizia di Stato**

Il Gruppo sportivo della « Polizia di Stato-Fiamme Oro » è nato il 12 agosto 1954 con la stipula della convenzione tra il Ministero dell'Interno ed il CONI.

Inizialmente, nasce come la Polisportiva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; solo dopo la riforma del 1981 diventata il Gruppo sportivo della Polizia di Stato.

L'articolo 77 del DPR n. 782/1985 stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e la cura psico-fisico necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e la costituzione di Gruppi sportivi della Polizia di Stato, attraverso i quali partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali. A tal fine, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il CONI.

La « missione » istituzionale propria del Gruppo sportivo consiste nell'esercizio, nella

diffusione e nella promozione delle discipline olimpiche attraverso la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, nell'ottica di accrescere il prestigio dell'Amministrazione e conservare il patrimonio sportivo nazionale.

Le finalità dei gruppi sportivi, l'organizzazione, l'attività sportiva e le figure che operano all'interno delle Fiamme Oro sono disciplinate nello statuto e nel regolamento esecutivo, adottati da ultimo con i decreti del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 12 gennaio 2017.

Il Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato si muove su due linee direttrici.

Da un lato si tratta di un sodalizio sportivo che deve rispettare tutte le regole imposte dall'ordinamento giuridico sportivo, dall'altro è un ufficio del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Il Centro sportivo è coordinato dall'Ufficio per il coordinamento attività gruppi sportivi e si articola sul territorio in 9 centri.

Le discipline praticate sono 48.

L'organizzazione interna del Gruppo è definita dal Consiglio direttivo, che si riu-

nisce periodicamente e delibera sulle iniziative.

Il Gruppo ha un organico di 400 unità.

Quanto alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2003 sono state disciplinate le modalità di accesso e di uscita dal Gruppo sportivo. Si accede mediante concorso pubblico per titoli, con una Commissione composta da un membro del CONI, un membro del Dipartimento, il Presidente del Gruppo sportivo e un dipendente dell'Ufficio concorsi. L'uscita viene sancita con decreto del direttore centrale con il quale l'atleta viene posto a disposizione per svolgere l'attività istituzionale della Polizia. Gli atleti, in base alla normativa vigente, possono svolgere servizio presso le federazioni sportive e presso le federazioni nazionali.

Sulle dimissioni, il sistema non presenta criticità; l'importante è che la Fede-

razione non richieda di continuare ad avvalersi delle competenze acquisite dagli atleti quando queste non siano strettamente necessarie all'attività nazionale. Negli ultimi 10 anni sono tornati a svolgere servizio ordinario circa 400 atleti a fronte di 500 assunzioni. I rapporti con gli altri gruppi sportivi militari sono ottimi anche se le Amministrazioni sono differenti. Alcune norme sono differenti. Per esempio solo il Gruppo delle Fiamme Oro ha un suo Statuto e regolamento. Il *trait d'union* tra tutti è il Comitato olimpico nazionale. In merito alle sponsorizzazioni, durante l'audizione è stato sottolineato come vi sia la possibilità di firmare sponsorizzazioni a favore del gruppo e dei singoli atleti. In caso di contemporaneità e discrepanza tra le stesse, occorre trovare una soluzione che permetta di contemperare le diverse esigenze.

Tabella del Medagliere storico delle Fiamme Oro

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici estivi	35	14	26
Giochi Olimpici invernali	5	2	4
TOTALI	40	16	30
Giochi Paralimpici	1	2	3
Campionati Mondiali Assoluti e Categoria			
239 Titoli mondiali			
Campionati Europei Assoluti e Categoria			
408 Titoli europei			
Campionati Italiani Assoluti e Categoria			
7314 Titoli italiani			
Campionati Mondiali Assoluti Paralimpici			
13 Titoli mondiali			
Campionati Europei Assoluti Paralimpici			
39 Titoli europei			

1.2.2 Il Gruppo sportivo della Polizia penitenziaria

Il Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria risale a quando, nel 1983, esisteva il Corpo degli agenti di custodia; poi, una volta istituita la Polizia penitenziaria, le Fiamme Azzurre ne sono divenute il Gruppo sportivo.

Il Gruppo è stato costituito ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del DPR n. 82/1999 e svolge l'attività sportiva ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 395/1990 e dell'articolo 83 citato.

Il Gruppo, dotato di uno statuto, opera con le seguenti finalità: contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili.

Il Gruppo sportivo è attualmente costituito in 19 sezioni: atletica leggera, canoa, ciclismo, judo, lotta, nuoto, sollevamento pesi, pattinaggio a rotelle, pentathlon moderno, pugilato, scherma, sport equestri, sport del ghiaccio, sport invernali, tennis tavolo, tiro a volo, tiro con l'arco, triathlon e vela.

Uno specifico decreto ha disciplinato l'assunzione degli atleti nel Corpo, che al momento, non richiede la frequentazione di un corso iniziale di preparazione, carenza alla quale l'amministrazione sta cercando di porre rimedio. Esiste uno specifico Ufficio chiamato ad amministrare globalmente il settore sportivo agonistico; il personale è suddiviso in segretari di sezioni sportive. Le unità complessive impiegate sono 191.

Lo Statuto disciplina l'attività del gruppo e prevede che le linee guida siano determinate dal Consiglio direttivo del Gruppo sportivo.

La sezione «Calcio» è dotata di un proprio autonomo Statuto. Il Gruppo utilizza fondi di capitoli di spesa dell'Ammi-

nistrazione penitenziaria sia per il pagamento degli stipendi di tutto il personale sia per la costruzione e il mantenimento delle strutture sportive.

L'Ufficio può, poi, attingere, attraverso la partecipazione a bandi, ai fondi erogati per tali finalità dal CIPE.

Vengono, inoltre, erogate risorse dal CONI, al quale si è oggi sostituita la società Sport e Salute S.p.A., per un valore di circa 260 mila euro annui, dal CIP e, seppure in misura minore, da alcune Federazioni.

Le Fiamme Azzurre sono affiliate a 16 federazioni sportive, con una preferenza per le discipline olimpiche.

Nelle Fiamme Azzurre sono previsti concorsi speciali per istruttore e per gli atleti che hanno raggiunto limiti di età personale. La scelta dei tecnici avviene su suggerimento delle federazioni nazionali. La percentuale di atleti che confluisce nei ruoli tecnici è molto modesta.

La dimissione di un atleta è una cosa molto complicata: viene attuata attraverso il Consiglio direttivo, che è un organo collegiale. Per partecipare al concorso pubblico si deve avere l'attestato di atleta di interesse nazionale. Se tale attestato non viene confermato per almeno due anni, viene proposta la dimissione. Dopo le dimissioni solo una piccola percentuale degli atleti continua ad essere impiegata nel ruolo tecnico; agli altri viene data la possibilità, qualora lo vogliano, di restare nei ruoli ordinari della Forza di polizia. Essendo Forza di polizia ad ordinamento civile, la discrezionalità non può essere assoluta ed il ruolo dei sindacati è molto rilevante. Sarebbe, utile, al riguardo, introdurre una norma generale valida per tutti i gruppi sportivi in merito alle dimissioni e alle modalità con cui attuarle. Inoltre, anche la concorrenza tra gruppi sportivi non sempre fa bene allo sport: forse sarebbe opportuno che ogni gruppo sportivo si occupi di una o due sole discipline specifiche.

Tabella del Medagliere storico delle Fiamme Azzurre

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Campionati Mondiali	34	28	37
Campionati Europei	43	35	64
*Importante inoltre il contributo offerto nelle manifestazioni internazionali titolate di categoria giovanile e paralimpica, nei Campionati Mondiali Universitari e nei Giochi del Mediterraneo			
*Quanto ai titoli nazionali, l'elevato livello delle selezioni per l'accesso nel Gruppo Sportivo ha progressivamente portato nelle file delle Fiamme Azzurre la massima espressione dello sport italiano, per un totale che si avvia a toccare in un futuro ormai prossimo le 800 maglie tricolori complessive			

1.2.3 Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco

Le Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco, sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, mentre con decreto dipartimentale n. 351 del 4 dicembre 2014 ne è stato approvato lo statuto. In passato gli atleti dei Vigili del Fuoco militavano in gruppi sportivi provinciali.

Il ruolo degli atleti del Gruppo sportivo Vigili del Fuoco – Fiamme Rosse è disciplinato dagli articoli da 129 a 133 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del C.N.VV.F.

Il Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale (art. 130).

I requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso di atleti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono stabiliti dal regolamento adottato con D.M. 13 aprile 2015, n. 61.

Il personale appartenente al ruolo degli atleti del Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Gruppo si articola in otto sezioni. L'organizzazione sportiva precedente all'istituzione delle Fiamme Rosse non è stata dismessa; i gruppi sportivi sul territorio continuano ad essere il bacino di crescita delle future leve. L'organico è fissato in 120 unità; al momento gli atleti sono 11. Prima di diventare atleti, fanno un corso per Vigili del Fuoco. Il Gruppo è ancora giovane e necessita di una definizione delle priorità sulle quali investire, con particolare riguardo alla scelta delle discipline sulle quali specializzarsi.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

DISCIPLINA	Specialità/Categoria	Migliori risultati in carriere in ambito internazionale
Taekwondo	Kg 74	Oro mondiale (2019) Bronzo Europei (2020) Qualificato Olimpiadi Tokio 2020
Scherma	Sciabola	Bronzo Europei giovani (2018)
Scherma	Sciabola	Bronzo Europei giovani 2019 – Argento Europei giovani (2018)
Scherma	Sciabola	Argento Mondiali giovani (2018)
Lotta	Kg 74	Partecipazione Europei Juniores (2018)
Pesistica	Kg 73	Oro Europei U 23 (2019)
Taekwondo	Kg 59	Bronzo Universiadi 2019 – Partecipazione Mondiali (2019)
Scherma	Sciabola	Argento Europei U 23 (2019) – Argento Universiadi (2019)
Lotta	Kg 67	Partecipazione Europei Juniores
Tiro a volo	Fossa olimpica	Argento Universiadi (2015)
Nuoto	50/10/0200 m Dorso	Finale Europei in Vasca corta (2019)
Pesistica	+ 105 Kg	Partecipazione Europei U 23 (2016)
Canottaggio	4 di coppia pesi leggeri	Oro Mondiali (2019) – Oro Mondiali U 23 (2018 e 2019) – Oro Europei 2020
Tiro a volo	Fossa olimpica	Argento Coppa del Mondo (2018)
Pesistica	Kg 45	Oro Europei U 23 (2019)
Canottaggio	Quattro senza	Argento Europei U 23 (2020) – Oro Mondiali U 23 (2019)
Canottaggio	Doppio pesi leggeri	Bronzo Coppa del Mondo (2018) – Oro Coppa del Mondo Universitaria (2018)
Tuffi	Piattaforma 10 m	Finale Europea 2017
Canottaggio	Singolo p.l./doppio p.l.	Partecipazione Mondiali 2018
Nuoto	400/800/1500 m Stile Libero	3 Ori Europei 2018 – 1 Oro e 1 Argento Mondiali 2019
Nuoto	200/400/ m Stile Libero	Finale Vasca corta 2017
Canottaggio	Singolo p.l./4 di coppia p.l.	Oro Mondiali 2017 – Oro Mondiali U 23 (2016-2017 e 2018) – Bronzo Europei 2020

1.3 I gruppi sportivi nel sociale

Oltre all'attività propriamente agonistica, i gruppi sportivi svolgono attività di inclusione sociale e diffusione della cultura dello sport di base.

Da quando alla Società Sport e Salute – che ha sostituito la CONI Servizi – è stato affidato il compito primario di aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, assicurando a tal fine maggiori risorse, la Difesa ha, infatti, avviato un per-

corso che vede il coinvolgimento dei gruppi sportivi per favorire lo sport di base, l'inclusione sociale e la promozione dell'attività fisica ai disabili.

Ogni gruppo militare ha una propria **sezione giovanile**.

Lo statuto del Gruppo sportivo dell'*Esercito* permette di costituire sezioni giovanili nelle quali giovani atleti di interesse nazionale dai 16 ai 22 anni sono tesserati presso il Centro sportivo, anche al fine di un loro possibile arruolamento.

Quanto all'attività giovanile dell'*Aeronautica*, il Centro è particolarmente attento allo sviluppo e alla valorizzazione di tale attività. In tale ambito particolarmente importante risulta il rapporto di collaborazione con la Federazione italiana pallavolo.

Il settore giovanile della *Marina* conta più di cento giovani di età compresa tra i 7 e i 18 anni che frequentano giornalmente e praticano lo sport a titolo gratuito, seguiti dagli stessi tecnici che seguono gli atleti di livello internazionale.

Presso le Fiamme Gialle della Guardia di finanza risultano tesserati 600 giovani atleti, dai 12 ai 18 anni, alimentate anche grazie ad un rapporto di collaborazione con il mondo della scuola, realizzato attraverso progetti come « Atleticamente », « A scuola in canoa » e « Remare scuola ».

A partire dalla stagione agonistica 2015-2016, il Gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri ha riattivato le sezioni giovanili al fine di creare validi vivai di giovani atleti sui quali poter individuare i possibili campioni del domani.

Quanto ai gruppi sportivi civili, lo Statuto e il Regolamento del Gruppo delle *Fiamme Oro della Polizia di Stato* ha come propria missione quella dell'inclusione sociale dei giovani e di educazione alla legalità attraverso lo sport. In questo ambito sono previste le sezioni giovanili, dapprima solo all'interno dei reparti di Polizia, oggi anche nell'ambito dei rapporti con gli enti territoriali. La prima sezione famosa sezione è quella di Marcianise, in Campania, dove viene praticato il pugilato. In queste sezioni vengono scelti sport attrattivi per una particolare gioventù, con riferimento soprattutto agli sport di combattimento. È

stata aperta da poco al rione Sanità della città di Napoli una nuova sezione giovanile che si occupa di pugilato e di judo. Anche a Roma, a Casal Bruciato, il Gruppo dispone di un palazzetto dello sport che è stato interamente ristrutturato.

Le *Fiamme Azzurre* avviano allo sport circa 500 giovani l'anno. Le discipline praticate sono l'atletica leggera, il calcio e il pugilato; a breve dovrebbero aggiungersi il judo e il tiro con l'arco.

Quanto alle *Fiamme Rosse*, considerata la recente storia del gruppo è in corso di definizione le modalità attraverso le quali crescere. L'idea è che bisogna trovare degli sport che rispondano alle caratteristiche fisiche del futuro. Si intenderebbe intervenire prevedendo dei gruppi sportivi *junior*. Il Gruppo intende puntare più su sport di base, magari poco conosciuti, come la storia della pallavolo all'interno del gruppo ha insegnato, farlo crescere per far sì che possa diventare competitivo a livello italiano prima e mondiale dopo.

Quanto all'**attività di utilità sociale**, ogni Gruppo fornisce un contributo specifico.

L'*Esercito*, per esempio, dà il proprio apporto per l'organizzazione di alcuni eventi benefici come, tra gli altri, la « Race for the Cure » e la « Maratona della città dell'UNESCO ». Sta, inoltre, curando la realizzazione di alcuni progetti speciali, quali, tra gli altri, la riqualificazione del Centro polifunzionale Albricci a Napoli per permettere alla popolazione del territorio di usufruirne, nonché la creazione di un centro polifunzionale « Città dell'Esercito » a vantaggio della comunità militare e civile di Palermo. Presso il centro ippico militare viene, inoltre, svolto uno specifico percorso riabilitativo, mediante l'utilizzo dei cavalli, per il personale militare affetto da patologie assunte a causa di servizio. Attraverso una convenzione con il CONI, infine, l'Esercito mette a disposizione le strutture sportive di cui dispone e fornisce mezzi militari e materiali per l'organizzazione di eventi sportivi.

Il Centro sportivo dell'*Aeronautica* ha negli anni sviluppato un rapporto speciale con la comunità locale, partecipando ad iniziative e progetti. Le strutture sportive di

Vigna di Valle costituiscono da anni la sede di svolgimento della principale competizione sportiva scolastica sul territorio, le « Etruschiadi ». Gli atleti partecipano, inoltre, come *testimonial* ad iniziative di carattere sociale, tra le quali, le giornate dell'AIRC a sostegno della ricerca e gli interventi contro il bullismo e il *doping*.

In ordine alle iniziative di solidarietà che la *Marina militare* segue, alcuni esempi significativi sono l'adesione al progetto « Sognando Itaca », promosso dall'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi, nell'ambito del quale vengono messe a disposizione le imbarcazioni per svolgere l'attività di velaterapia, e il progetto « Vela solidale », che prevede uscite in mare su imbarcazioni in grado di minimizzare le diverse disabilità. Con il CONI è in atto un progetto chiamato « I giovani incontrano i campioni », mentre con la Presidenza del Consiglio è stato sviluppato un progetto per organizzare corsi veloci estivi annuali gratuiti per circa 300 studenti delle scuole medie superiori. Quanto ai progetti speciali, particolarmente rilevante è lo svolgimento presso il centro di Sabaudia di tappe importanti della Coppa del mondo e del Campionato europeo di canottaggio. Il secondo progetto, denominato « Marina militare Nastro Rosa Tour » consistente in un giro d'Italia a vela, con partenza dal porto di Genova ed arrivo al porto di Venezia.

Il Centro sportivo dell'*Arma dei Carabinieri* ha inaugurato, nell'ambito dell'iniziativa « Minori a rischio », la palestra per il pugilato presso la sede X Reggimento Carabinieri Campania a Napoli. Ha, inoltre, sottoscritto nel 2000 l'accordo con l'Opera Pia Asilo di Savoia per lo sviluppo di iniziative nell'ambito del programma « Talento e tenacia – Crescere nella legalità ». Presso le strutture del IV Reggimento a cavallo vengono, poi, ospitate le associazioni abilitate a praticare interventi assistiti con gli animali.

Il Gruppo sportivo della *Guardia di finanza* collabora con il CONI, il CIP e le federazioni sportive nella realizzazione di eventi sportivi, tra le quali, il « Meeting internazionale di atletica leggera Golden Gala » a Roma e i recenti campionati mon-

diali di sci alpino a Cortina. Tra i progetti speciali cui l'Arma partecipa vi è il « Progetto Sport e legalità » della Presidenza del Consiglio, volto a far scoprire lo sport a studenti di realtà particolarmente disagiate e il Progetto « Vivere la neve », che coinvolge le scuole attraverso incontri con gli studenti sui temi della corretta alimentazione e pratica motoria e sul rispetto dell'ambiente.

Anche il Gruppo sportivo della Polizia di Stato è impegnato in numerosi progetti sociali. Le Fiamme Oro hanno, infatti, nel proprio statuto l'obiettivo di realizzare politiche di inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport come strumento di legalità e di formazione. Esempio in questo senso, che è stato oggetto della visita di una delegazione delle Commissioni Difesa e Cultura (accompagnati dalla sottosegretaria Vezzali), è la palestra nel quartiere San Basilio, dove un edificio in mano alla criminalità è diventato la nuova palestra delle Fiamme Oro, con la sede di una sezione giovanile di pugilato. Il progetto punta alla riqualificazione del quartiere creando un punto di aggregazione per i ragazzi della zona, che potranno imparare i segreti del pugilato dai tecnici delle Fiamme Oro, e, soprattutto, riscoprire i valori di legalità e rispetto delle regole, che sono alla base dello sport. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Roma Capitale, proprietaria dell'immobile, Ministero dell'Interno, e Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Le *Fiamme Azzurre* sviluppano, poi, importanti progetti sportivi anche a favore della popolazione detenuta. A mero titolo esemplificativo, particolarmente rilevanti sono stati i progetti in corso nell'ambito dei quali la Federazione di Atletica Leggera si occupa di formare i giudici di gara tra i detenuti che stanno scontando una pena. In merito al progetto Giovani la formazione avviene dove sono presenti le strutture sportive. Esistono in alcune città convenzioni con taluni licei. La presenza delle Fiamme Azzurre è dislocata in ogni capoluogo di Provincia, in linea con quella che è l'organizzazione del sistema penitenziario italiano. Nei piccoli centri non riescono quindi a garantire la loro presenza. Si

potrebbe ovviare a questo problema se gli enti locali riuscissero a mettere a loro disposizione le strutture sportive. Con la Società Sport e Salute è stato poi avviato un protocollo per ampliare a tutta la popolazione detenuta nazionale la pratica sportiva.

2. IL CONI

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). La relativa disciplina è dettata, principalmente, dal decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato, da ultimo, dalla legge n. 8 del 2018.

In base alla riforma del 1999, l'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Adotta, inoltre, misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

In virtù di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 629-633 della legge n. 145 del 2018) è stato modificato il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo alla « Sport e salute S.P.A. » il compito di finanziare le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive Associate, nonché gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite, i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato – in precedenza assicurato dallo stesso CONI –, mentre al CONI sono state destinate unicamente risorse per il finanzia-

mento delle proprie spese di funzionamento e di realizzazione delle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

In particolare, il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto che, dal 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e Salute S.P.A. è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e, comunque, in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni annui, per le finalità *ante* indicate, per una quota non inferiore a 363 milioni annui, alla Sport e salute S.P.A. Al finanziamento di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute S.P.A.

Sempre in base alle disposizioni istitutive, per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e Salute S.P.A. è stata chiamata a istituire una gestione separata e a provvedere al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

La Giunta nazionale del CONI continua ad esercitare il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello, nonché all'utilizzo dei contributi finanziari. Inoltre, essa propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempi-

menti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

In relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza (di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 242 del 1999) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo statuto del CONI è stato approvato, da ultimo, con DPCM del 10 gennaio 2020.

Secondo quanto è stato dato da apprendere nel corso dell'audizione, la funzione fondamentale del CONI in relazione ai gruppi sportivi è quella di coordinare tutte le esigenze delle varie federazioni e condividere insieme ai gruppi sportivi le strategie e le linee da tenere nel corso del quadriennio olimpico, sia per quanto riguarda gli investimenti che per quanto concerne l'attività agonistica.

Particolare attenzione è rivolta all'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e allo sviluppo dei settori giovanili.

I gruppi rivestono, inoltre, un ruolo importante per la crescita dei tecnici al loro interno.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, gli atleti e i tecnici dei gruppi possono essere messi a disposizione delle federazioni e del CONI.

I gruppi militari e civili sono gestiti attraverso accordi emananti con decreti del Presidente della Repubblica; vengono, poi, siglati protocolli d'intesa con i vari Ministeri e stipulate convenzioni relative all'impiantistica sportiva.

Il Comitato olimpico funge da primo attore, sempre di concerto con le federazioni ed i gruppi sportivi.

Dal 2020 il contributo che il CONI elargiva ai gruppi sportivi viene – come peraltro già specificato – erogato dalla società Sport e Salute S.P.A.

Il CONI seguiva specifici criteri per la distribuzione delle risorse.

Prioritario, in quanto elemento preminente, era considerato il numero di atleti appartenente a ciascun gruppo sportivo e facenti parte del Club Olimpico. A tale Club accedono gli atleti che nel corso dell'anno

hanno ottenuto un risultato di prestigio e gli atleti di interesse federale – quelli cioè che hanno partecipato all'ultima edizione del Campionato del mondo o del Campionato europeo – nonché i tecnici di interesse federale.

Negli ultimi anni è stato dato rilievo, inoltre, alla valorizzazione delle sezioni giovanili. Per quanto riguarda la parte impiantistica, venivano valutati i progetti presentati dai gruppi sportivi.

L'altra prevalente funzione del CONI è quella di coordinare l'attività dei gruppi per quanto riguarda l'attività agonistica.

Le strutture sportive possono essere messe a disposizione di associazioni e società affiliate alle federazioni. Questo per non separare mai la base dal livello agonistico dando, così, continuità all'attività di allenamento e selezione.

Quanto ai rapporti con lo Stato Maggiore della Difesa, è stata istituita una Commissione paritetica per coordinare tutte le attività dei gruppi.

Sette gruppi su 8 hanno la sezione giovanile. Si è passati da 3.162 a 6.204 atleti.

Il coordinamento effettuato dal CONI lascia impregiudicata la singolarità di ciascun gruppo sportivo, ognuno capace di muoversi in autonomia nell'ambito della cornice normativa comune.

Il Comitato olimpico mette a disposizione tutto il supporto e le conoscenze dal punto di vista tecnico organizzativo e di coordinamento con le federazioni.

Due o tre volte l'anno il CONI organizza tavoli congiunti con tutti i gruppi sportivi, civili e militari.

3. Il Comitato italiano paralimpico e l'attività paralimpica dei gruppi sportivi

Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con legge n. 189 del 2003. Da ultimo, è intervenuto il decreto legislativo n. 43 del 2017 che, in attuazione della delega recata dalla legge n. 124 del 2015, ha trasformato il CIP in ente autonomo di diritto pubblico, delineando una disciplina simmetrica a quella recata, per il CONI, dal decreto legislativo n. 249 del 1999. In par-

ticolare, il decreto legislativo ha posto il CIP – dotato ora di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio – sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).

Le specifiche finalità del CIP concernono: l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi; l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici; la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili; la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Il CIP è la Confederazione delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP), da esso riconosciute.

In base all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 43/2017, le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.

In base agli artt. 26 e 27 dello statuto del CIP, gli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP) sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, non hanno fini di lucro.

Anche se esistono da tempo protocolli d'intesa che regolano i tesseramenti e progetti come il GSPD, sul piano legislativo le sezioni paralimpiche all'interno dei Gruppi sportivi civili e militari sono state recentemente istituite e regolamentate con il decreto legislativo n. 36/2021.

Gli articoli 43-50 del provvedimento, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 86/2019 per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, recano disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato.

L'articolo 44 prevede che i Gruppi sportivi « Polizia di Stato-Fiamme Oro », tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale. Le « Fiamme Oro » reclutano attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo Gruppo sportivo, atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo

In particolare, l'articolo 43 istituisce la « Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre » nell'ambito dei Gruppi sportivi « Fiamme Azzurre ». « Le Fiamme Azzurre » reclutano attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo Gruppo sportivo, atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Ai sensi dell'articolo 45, le componenti sportive dei Vigili del Fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al CIP. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco recluta attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo « Fiamme Rosse », atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed

uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle « Fiamme Rosse ».

L'articolo 47 istituisce il « Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa – GSPD » che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei gruppi sportivi militari del Ministero della difesa, stipula contratti di lavoro sportivo con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito di apposite procedure selettive pubbliche per soli titoli.

Le spese relative al tesseramento e al reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e dei gruppi sportivi militari sono finanziate, secondo gli articoli 46 e 49 del decreto, con:

gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato;

i contributi erogati dalla Sport e salute S.P.A. di cui articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018;

gli ulteriori eventuali contributi erogati dal CONI, dal CIP, dalle singole FSN, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

In base a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 10, comma 13-*quater*, lettera *a*) e *b*), del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021), le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato (articoli 43-50) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nel 2014 è stato costituito il Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa (GSPD), in accordo tra il Dicastero Difesa e il CIP.

Con questo progetto il Ministero della difesa ha inteso promuovere un programma sportivo a favore dei militari che, operando in Patria o fuori dai confini nazionali, hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti nell'adempimento del proprio dovere.

In ragione del richiamato accordo quadro, rinnovato il 14 aprile ultimo scorso, il Gruppo Sportivo Paraolimpico sostiene le attività sportive nel settore della disabilità per promuovere e sviluppare, nel rispetto delle reciproche competenze e dei rispettivi compiti istituzionali, i programmi relativi al personale disabile della Difesa e agli atleti paraolimpici segnalati dal CIP. Esso costituisce, di fatto, l'unica componente dello sport paraolimpico per l'intero comparto della Difesa. Attualmente gli iscritti al GSPD sono 48, di cui 33 sono militari in servizio, 7 ex militari transitati nei ruoli civili della Difesa e 8 militari in congedo. Gli iscritti prestano servizio presso i comandi, enti di appartenenza o i luoghi di residenza. Per mantenere un adeguato livello di preparazione svolgono attività sportive e allenamenti presso infrastrutture sportive militari locali o presso strutture rese disponibili dal CIP.

Il Gruppo sportivo paraolimpico della Difesa ha strette connessioni con il Centro Veterani della Difesa. In particolare il Centro aiuta a conoscere il personale, per poi indirizzarlo verso quell'area che può essere di migliore attinenza, sia essa quella sportiva o quella amministrativa. Al momento non vi è personale civile ma, a seguito della riforma, potrà essere possibile incorporare civili attraverso una contrattualizzazione del lavoro sportivo.

Un protocollo d'intesa fra il CIP e la Guardia di finanza regola dal 2012 il tesseramento degli atleti paralimpici nel Gruppo sportivo Fiamme Gialle.

Con la convenzione firmata a Roma il 12 marzo 2012 tra i Gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro e il CIP, si è realizzato un accordo di collaborazione per lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive per i disabili e, in particolare, per gli atleti disabili riconosciuti di livello internazionale. La convenzione rico-

nosce la possibilità che atleti disabili, di livello internazionale, possano svolgere attività sportiva tesserandosi, come civili, presso i Gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Il tesseramento riguarda esclusivamente atleti, su designazione del CIP, sentito il Gruppo stesso, appartenenti alle liste definite « Club paralimpico » e di « Interesse paralimpico », il cui livello tecnico-agonistico faccia presupporre il raggiungimento di prestigiosi risultati in occasione dei Giochi Paralimpici. Nel corso delle audizioni è stato reso noto che è in fase di predisposizione una bozza di decreto che dovrebbe prevedere di assumere in tale ambito un 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo. Quindi, su quasi 400 unità, l'ipotesi è di riservare agli atleti paraolimpici circa 20 unità. In tale ambito, il Gruppo ha sviluppato una specializzazione nella scherma e nel nuoto.

Per quanto concerne le Fiamme Azzurre, già dal 2007 un protocollo d'intesa con il CIP ha permesso ai primi atleti con disabilità di entrare a far parte del Gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria.

Già dal luglio 2007 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Presidente del CIP. Tale Protocollo ha per oggetto il tesseramento e, di conseguenza, lo svolgimento delle attività tecniche ed agonistiche connesse, da parte di atleti disabili di alto livello tecnico-agonistico presso il Gruppo sportivo « Fiamme Azzurre ». In base ad esso possono essere tesserati presso il Gruppo sportivo « Fiamme Azzurre » esclusivamente: atleti appartenenti alla lista definita « Club Paralimpico »; atleti appartenenti alla lista definita « Interesse Paralimpico », i cui risultati tecnico-agonistici facciano presupporre il raggiungimento di risultati prestigiosi in occasione dei Giochi Paralimpici.

Nel corso dell'indagine, una delegazione della Commissione ha svolto un incontro con il Presidente del Comitato paraolimpico, Luca Pancalli presso la sede di Roma. Il tema al centro dell'interlocuzione è stato proprio l'intervento legislativo del 2019 che ha permesso l'accesso agli atleti paraolim-

pici nei gruppi sportivi militari e nei Corpi civili dello Stato. Il Presidente ha sottolineato come in tale occasione sia stato adottato un provvedimento di civiltà che pone fine ad una disparità che non aveva ragione di essere e che, al tempo stesso, è stato capace di fornire un messaggio culturale al Paese nel senso della piena inclusione delle persone con disabilità e per il riconoscimento di uguali diritti per tutti. È stato, altresì, sottolineato che in tal modo gli atleti paraolimpici potranno contare su strutture di eccellenza per proseguire la loro attività agonistica e sulla possibilità, in futuro, di essere impiegati a livello lavorativo in base alle loro capacità e abilità.

4. Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate

Le Federazioni sportive nazionale e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI.

Hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ad eccezione di Aeroclub d'Italia, Automobile club d'Italia e Unione italiana tiro a segno, che, invece, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non diversamente previsto, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI.

In base all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione e le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal CONI, rispettivamente, quali Enti di promozione sportiva (EPS) e Associazioni benemerite.

In base al già citato statuto del CONI (articoli 26 e 30), gli EPS e le Associazioni benemerite non hanno fini di lucro.

5. Sport e Salute S.P.A.

Sport e Salute S.P.A., istituita con legge n. 145 del 2018, ha assunto il compito di soggetto erogatore dei contributi a favore dei gruppi sportivi per lo svolgimento dell'attività sportiva e per la manutenzione e il rinnovamento dell'impiantistica sportiva.

La società – secondo quanto riportato in audizione – ha assegnato e liquidato complessivamente 7 milioni e 700 mila euro tra il 2019 e il 2021 per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda l'impiantistica, delle risorse assegnate alla società per il 2019 sono stati spesi 409 mila euro, mentre i restanti 581 mila sono relativi a progetti in corso di avanzamento. Sugli esercizi 2020 e 2021 sono state impegnate risorse pari a un milione e 932 mila euro, risorse che ancora devono essere puntualmente allocate.

In un incontro con i gruppi sportivi tenutosi il 22 settembre 2021 si è convenuto di impegnare le risorse complessive a valere sugli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro.

A tal fine sarà pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse della durata di tre mesi aperto a tutti i gruppi sportivi militari e civili.

Tra i criteri di valutazione che saranno inseriti nell'avviso di manifestazione di interesse saranno considerati, accanto al merito sportivo e all'efficienza realizzativa, fattori legati alla sinergia tra i diversi gruppi sportivi.

Il rilancio dell'impiantistica sportiva risulta strategico per il rilancio della funzione sociale sportiva, sia essa di base che di alto livello.

La società ha poi promosso la sottoscrizione di alcuni protocolli d'intesa con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di promuovere lo sport sia in contesti difficili come le carceri sia per educare i giovani responsabili di episodi di bullismo o residenti nelle periferie disagiate, anche attraverso l'apertura di nuove sedi.

Conclusioni

Nel corso delle audizioni, anche in relazione a quanto riscontrato durante i sopralluoghi effettuati, sono emerse alcune questioni che necessitano di una valutazione e, se del caso, di un intervento normativo.

Premessa indispensabile è quella per cui tutte le ipotesi di intervento che modificano l'attuale impostazione devono considerare l'eccezionale livello che il sistema nel suo complesso ha raggiunto in questi anni; risulta, quindi, comunque fondamentale condividere ogni possibile soluzione con chi in questi anni ha contribuito alla costruzione di questa eccellenza.

In primo luogo, ferma restando l'eccellenza raggiunta dai gruppi sportivi in ordine ai risultati ottenuti nelle più importanti competizioni nazionali ed internazionali, è emersa l'esigenza che nel futuro si possa programmare l'attività, operando un bilanciamento tra quelle discipline olimpioniche particolarmente attrattive e seguite da un largo pubblico, per le quali è opportuno mantenere una sana competizione tra i gruppi sportivi – permettendo, così, un accesso abbastanza diffuso all'attività agonistica – e le discipline cosiddette « di nicchia », sulle quali si potrebbe pensare ad una sorta di specializzazione da parte di solo alcuni gruppi.

Quanto alle modalità nelle quali è organizzata la carriera sportiva degli atleti, sono emerse alcune possibili questioni sulle quali si potrebbe intervenire per realizzare un certo margine di miglioramento.

Il riferimento è, in particolare:

all'*organico* a disposizione dei gruppi, per alcuni gruppi ormai estremamente ridotto, anche a causa, tra l'altro, delle riduzioni imposte alle singole Forze armate dalla legge n. 244 del 2012. È stata, al tal fine, ipotizzata la possibilità di definire un ruolo speciale non vincolato da limiti nelle assunzioni, che non sia soggetto a tagli lineari e che possa avere garanzia di risorse economiche finanziarie stabiliti e certe nel tempo. Il Gruppo sportivo vive, infatti, una realtà del tutto peculiare che a volte male si concilia con le esigenze degli altri ruoli

operanti all'interno della Forza armata o di Polizia. Basti pensare, come esempio, che l'atleta ha bisogno di una dieta differenziata e specifica che mal si concilia con un approvvigionamento e una distribuzione di pasti generica destinata all'intera collettività appartenente ai Corpi armati e civili;

alle *modalità di selezione degli atleti*, che potrebbero essere basate su criteri generali comuni a tutti i gruppi, mantenendo l'autonomia gestionale di ciascun gruppo e migliorando il coordinamento ed una programmazione efficace dell'attività, soprattutto su quelle discipline più di nicchia e che hanno una platea di praticanti limitata. È stato poi, varie volte sottolineato come sia molto importante attingere ai vivai alimentati dalle federazioni su tutto il territorio italiano. Se risulta apprezzabile la creazione in questi ultimi anni di settori giovanili di libero accesso effettuato da parecchi gruppi sportivi, un *focus* particolare deve rivolto, nel contempo, all'età dell'arruolamento. Un'età troppo bassa rischia di non consentire una valutazione attenta dei dati fisiologici e tecnici dell'atleta. In altri termini, un'età troppo giovane potrebbe essere di ostacolo nel poter capire se i risultati fin lì conseguiti sono o meno ulteriormente (come ci si attenderebbe dall'arruolamento) e progressivamente ancora incrementabili;

alla *carriera sportiva*, sulla quale occorre capire quali sono le modalità migliori per far sì che l'atleta possa continuare, una volta assunto tramite concorso, a realizzare quei livelli di capacità atletica che ne hanno determinato la selezione e l'assunzione. Per alcuni gruppi sussiste un *turn over* molto frequente, dovuto anche al raggiungimento dei limiti di età dell'atleta, mentre per altri, le dimissioni risultano di difficile soluzione.

Sempre con riferimento allo svolgimento della professione, rilevante risulta il tema delle *sponsorizzazioni* di cui può godere l'atleta professionista. In particolare, seppure non è esclusa la facoltà di stipulare contratti anche con i singoli atleti, oltre che con il gruppo di appartenenza, la procedura per la concessione delle autorizza-

zioni alla sottoscrizione di detti contratti risulta piuttosto gravosa rispetto alla tempestiva richiesta per questo genere di attività. In particolare, mentre la normativa di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede la possibilità che siano gli stessi soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico a poter richiedere all'amministrazione di appartenenza del dipendente l'autorizzazione, per il personale militare non è applicabile in quanto è richiesto il parere delle competenti autorità gerarchiche con lungaggini amministrative spesso di non facile conciliazione con le esigenze del mercato. Risulta, pertanto, necessario adottare ogni iniziativa utile per semplificare in ambito militare la procedura di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, consentendo, a tal fine, il perfezionamento della proposta contrattuale attraverso l'esclusiva e celere autorizzazione da parte del solo Comandante del Corpo, fermo restando i successivi adempimenti da parte della direzione generale del personale.

Ulteriore questione riguarda il *futuro dell'atleta*, il periodo di vita lavorativa che inizia quando, per limiti di età, l'atleta è costretto a smettere l'attività sportiva agonistica. La norma — come si è visto, nel corso delle audizioni — è quella di prevedere un nuovo cammino all'interno del Corpo a cui appartiene o di restare come tecnico nel gruppo sportivo. Non è previsto, al momento, nessuna possibilità di transitare in altra Forza armata o di Polizia o di accedere ad altri ruoli nella pubblica amministrazione, tra i quali, anche quelli legati all'insegnamento della pratica sportiva nelle scuole. Su questo sarebbe sufficiente valutare la possibilità che, in base alla carriera sportiva, vengano costruiti dei titoli spendibili dagli ex atleti nell'accesso al comparto della pubblica amministrazione.

Quanto all'*impiantistica*, anche in ragione degli importanti finanziamenti che potranno essere attivati in base al PNNR, risulta particolarmente rilevante dotare, prevedendo assunzioni di personale mirato, le autorità locali di strutture tecniche effi-

cienti utili per la presentazione e la realizzazione, nei tempi richiesti, dei progetti per la riqualificazione dell'impiantistica. Quanto, invece, alla gestione degli impianti sportivi, si potrebbe valutare l'opportunità che siano gli stessi gruppi sportivi ad assumersi la relativa responsabilità, considerata la conoscenza acquisita nel tempo e l'utilizzazione quotidiana delle strutture. Tema da risolvere è quello dell'utilizzo « commerciale » dell'impianto, in questo senso andrebbe studiata la possibilità che anche i gruppi sportivi militari e civili possano svolgere questo tipo di attività, prevedendo

delle procedure per la riscossione di eventuali entrate derivate dall'affitto degli spazi gestiti in concessione. Ciò potrebbe risultare particolarmente vantaggioso per la collettività laddove l'impianto abbia una sua specificità legata alla pratica di uno sport, anche di nicchia, nel quale il gruppo è impegnato nel raggiungere livelli di efficienza. In tal caso, il duplice ruolo relativo alla gestione e alla pratica della disciplina potrebbe risultare di maggiore garanzia per assicurare efficienza e tempestività nell'attività di necessaria manutenzione delle strutture.

ALLEGATO

Risultati conseguiti alle Olimpiadi di Tokyo 2020

GRUPPO SPORTIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	5	3	12
Fiamme Gialle	4	3	1
Esercito		3	6
Carabinieri	2		3
Aeronautica		2	2
Fiamme Azzurre	1		
Marina Militare			
Fiamme Rosse			
TOTALI	12	11	24

Tablelle riassuntive di tutti i risultati conseguiti alle Olimpiadi (estive ed invernali) e ai Campionati Mondiali (Assoluti e Categoria) dai Gruppi sportivi militari

TAB. 1

RISULTATI CONSEGUITI ALLE OLIMPIADI* (ESTIVE ED INVERNALI)			
GRUPPO SPORTIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	45	19	42
Fiamme Gialle	80 titoli olimpici complessivamente conseguiti		
Esercito	3	7	12
Carabinieri	33	28	44
Aeronautica	5	3	10
Fiamme Azzurre	1		
Marina Militare**			1
Fiamme Rosse			
TOTALI			

(*dati aggiornati alle Olimpiadi di Tokio 2020 svoltesi nel 2021)

(** i dati forniti comprendono il solo periodo di riferimento 2015-2020)

TAB. 2

RISULTATI CONSEGUITI AI VARI CAMPIONATI MONDIALI (ASSOLUTI E CATEGORIA)			
GRUPPO SPORTIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	239 titoli mondiali complessivamente conseguiti		
Fiamme Gialle	313 titoli mondiali complessivamente conseguiti		
Esercito	18	17	28
Carabinieri	138	117	150
Aeronautica	19	12	18
Fiamme Azzurre	34	28	37
Marina Militare*	4	15	9
Fiamme Rosse	9	4	1
TOTALI			

(* i dati forniti comprendono il solo periodo di riferimento 2015-2020)

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.20 alle 9.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	57
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	59

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00166 e n. 8-00167</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata (n. 8-00166))</i>	60
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata (n. 8-00167))</i>	65

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	49
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	50
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del testo unificato, che si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. Più in dettaglio, il comma 1 indica che la proposta di legge reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto.

Il comma 2 prevede che « con decreto » siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

Riguardo alla formulazione del comma 2, segnala l'opportunità di specificare la natura del decreto previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo.

L'articolo 2 disciplina, ai commi 1 e 2 il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale.

Gli altri interventi che il Piano dovrà contenere sono:

tutelare la maternità e la genitorialità;

potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale;

contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

potenziare i servizi di trasporto pubblico;

rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici;

contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile;

promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali;

favorire l'economia agricola e ittica circolare;

incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili;

promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare;

garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di *leadership* a tutti i livelli del processo

decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali;

istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano;

riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare;

agevolare l'accesso al credito;

armonizzare e semplificare la normativa in materia doganale e di riscossione delle accise in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute.

Ai sensi del comma 3 le modalità di adozione del Piano sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il medesimo comma 3 indica che il Piano nazionale, predisposto dall'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo e per la sua adozione sono stanziati risorse pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione finanziaria pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Evidenzia come all'Ufficio siano state assegnate funzioni di monitoraggio, inda-

gine ed elaborazione di misure in materia di lavoro (retribuzioni, progressioni di carriera, rispetto delle norme sulla maternità, lavoro irregolare, molestie e violenza sui luoghi di lavoro) e di imprenditoria femminile. Inoltre, l'Ufficio provvede allo scambio di informazioni con organismi regionali e con l'Unione europea e rende accessibili informazioni sulla normativa vigente, finanziamenti, bandi nazionali e regionali.

Si prevede altresì che l'Ufficio si consulti periodicamente con le organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare e si avvalga della collaborazione del CREA e dell'ISMEA per la predisposizione del rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni.

Il comma 2 prevede che all'Ufficio siano attribuite anche le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1997.

Riguardo alla formulazione del comma 2, segnala l'opportunità di precisare se il predetto Osservatorio debba intendersi conseguentemente soppresso.

L'articolo 4, al fine di favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura reca, ai commi 1 e 2, alcune modifiche alla normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo n. 185 del 2000, e a quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, *Smart & Start* e *Digital Transformation* di cui al comma 3, articolo 29, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Inoltre, il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro.

Tali disposizioni, ai sensi del comma 5, saranno attuate con un regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere, sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri il principio dell'equilibrio tra i sessi, in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dallo stesso Ministero, disponendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. A tal fine, si prevede che il Ministro emani entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un proprio decreto per dare piena attuazione a tali disposizioni (alle quali gli enti strumentali e le società controllate non quotate devono poi adeguarsi entro i successivi dieci mesi).

Il comma 2 autorizza il Governo a modificare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, al fine di prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali sia sempre assicurato, sopprimendo conseguentemente il limite di efficacia della disposizione ai tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento, nonché al fine di estendere i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa (già previsti per il Presidente del Consiglio dei ministri o il

Ministro delegato per le pari opportunità) altresì al Ministro competente.

Il comma 3 prevede che qualora la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela risultante dall'elezione non rispetti il criterio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori, si possa applicare la procedura del Regolamento ai sensi della quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità può diffidare la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza alla diffida, fissare un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Il comma 4 prevede che il riconoscimento da parte del Ministero dei consorzi di tutela costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione sia subordinato, tra gli altri, all'adozione di uno statuto che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi.

Il comma 5 sopprime il riferimento ai tre mandati consecutivi nella norma che prevede l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela, al fine di assicurare il principio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori da eleggere senza limiti temporali.

Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, assicuri l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo (da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno).

Il comma 7 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 8 prevede che con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo.

Riguardo alla formulazione del comma 8, segnala l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché di prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo medesimo.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, il 15 ottobre di ogni anno, in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario dello Stato », attribuite alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appaiono prevalenti, e alla materia « agricoltura », attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile. Sul punto la Corte afferma che « l'intervento statale è dunque diretto a sostenere il livello degli investimenti (che si assume non ottimale) di una particolare categoria di operatori professionali, accrescendo in tal modo la competitività complessiva del sistema. La finalità di stimolare l'espansione in tutti i segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, e l'ammontare delle risorse impiegate rappresentano sicuri elementi sintomatici del livello nazionale dello strumento normativo in esame, che deve essere pertanto ricondotto alla materia "tutela della concorrenza", intesa nell'anzidetto profilo dinamico e promozionale ». Tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012; da ultimo, sentenza n. 165 del 2014): nel caso richiamato la Corte conclude nel senso che « è precluso alla regione introdurre una disciplina derogatoria della regola statale ».

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo;

il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura.

In tale contesto segnala l'esigenza di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 5 dell'articolo 4 rileva l'opportunità di stabilire forme

di coinvolgimento delle Regioni, ad esempio prevedendo l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura recate dal medesimo articolo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 183 – B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Ricorda in primo luogo che il Comitato ha già esaminato in prima lettura il provvedimento, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 ottobre 2018, parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata recepita nel corso del successivo *iter*.

Nell'illustrare più dettagliatamente le parti del provvedimento modificate dal Senato, rileva come la proposta di legge, come modificata dall'altro ramo del Parlamento, si componga ora di 8 articoli.

L'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità del provvedimento, che consistono:

nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (il Senato è intervenuto su tale comma – oltre che nel successivo articolo 2, comma 1 –, operando la soppressione delle parole « o utile » dopo le parole « a chilometro zero »);

nel favorire il consumo dei predetti prodotti;

nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

Il comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

Il comma 3 specifica che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, modificato dal Senato, reca le definizioni di termini utilizzati dal provvedimento.

Il comma 1, lettera *a*), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa

provincia del luogo di vendita, secondo la modifica apportata dal Senato, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

Ai sensi del comma 1 lettera *b*), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (la parola « nazionali » è stata aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Il comma 2, prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. In tale ambito il Senato ha inserito un ultimo periodo, il quale riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei predetti prodotti agricoli.

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi « chilometro zero » e « filiera corta ».

In particolare, il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta ». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (secondo la modifica apportata dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame.

Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. A tale fine si interviene sull'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e

tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

La modifica apportata dal Senato consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

In merito ai criteri premiali da attribuirsi ai prodotti a chilometro zero e da filiera corta nell'ambito degli appalti pubblici, ricorda che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 31 del 9 marzo 2021, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 75 del 2019 – recante « Norme per incentivare l'introduzione di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche » nella parte in cui essa fonda la premialità sulla mera riconducibilità dei prodotti al territorio regionale –, ha ritenuto – conformemente a quanto previsto dall'articolo 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, che ha recepito il principio di matrice comunitaria che subordina il premio all'impatto positivo di un prodotto – che l'attribuzione del punteggio premiale, in sede di gare pubbliche, è legittimo allorché è giustificato da un impatto positivo di un prodotto sulla salute o sull'ambiente.

Il medesimo articolo 6 stabilisce, inoltre, che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che, per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pub-

bliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.

È altresì fatto salvo l'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015, il quale stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono accordare, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

L'articolo 7, modificato dal Senato, reca le disposizioni sanzionatorie. Nel dettaglio, il comma 1 statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme al provvedimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita).

I commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni.

Il comma 3 prevede che i proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

Il comma 4 stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni

spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 5 prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 159 del 2017, disponendo al riguardo che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame. Si tratta della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

I commi 2 e 3 prevedono la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione, e stabiliscono la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge incida sia sulla materia «tutela della concorrenza», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nella proposta vi sono inoltre disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il

comma 1 dell'articolo 5 prevede il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con il quale sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, il quale dispone che i comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco, merita richiamare la sentenza n. 245 del 2013 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'articolo 51, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 23 del 2011, che disponeva, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale in conformità ad un'intesa in sede di Conferenza unificata), l'applicazione dei prevalenti criteri regionali (articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2007). La Corte ha dapprima richiamato la sentenza n. 98 del 2013, in cui si è sottolineato che « la direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (...) – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati) », così come previsto, in termini generali, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo di attuazione n. 59 del 2010. L'articolo 70, comma

5, del suddetto decreto legislativo consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. La normativa nazionale è stata considerata « "indiscutibilmente riconducibile alla materia 'tutela della concorrenza' (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012)" »; pertanto, posto che « è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione », sono stati giudicati « inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006) ». Nel caso di specie, si è osservato che il suddetto articolo 70, comma 5, stabilisce che, « attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo) ». La norma impugnata è stata così ritenuta illegittima, perché al modello prefigurato dal legislatore statale ha contrapposto « autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo ». Peraltro, in data 5 luglio 2012 è intervenuta l'intesa in sede di Conferenza unificata,

espressamente adottata in attuazione della citata disciplina nazionale.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione alla previsione di elementi identificativi di provenienza geografica e caratteristiche dei prodotti (loghi, marchi, e così via) va tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

In talune occasioni la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato illegittime previsioni normative che autorizzassero l'indicazione di un marchio di origine, in quanto in contrasto con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione (richiama ad esempio le sentenze n. 86 e n. 191 del 2012 e n. 66 del 2013, n. 292 del 2013).

In particolare, nella sentenza n. 86 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma della Regione Marche n. 7 del 2011 che ha introdotto un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», sottolineando il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. La Corte ha in particolare evidenziato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una nozione ampia di «misura di effetto equivalente», nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative». Coerentemente con questi principi, la Corte, «constatata quanto meno la possibilità della norma censurata di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, ne ha dichiarato l'incostituzionalità». In maniera analoga, con la sentenza n. 191 del 2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio n. 9 del 2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made

in Lazio – Prodotto in Lazio) evidenziando che «gli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'articolo 117 della Costituzione – vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”».

Al tempo stesso, la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato la compatibilità con il diritto UE di indicazioni di origine dei prodotti se riferite a specifici prodotti e se finalizzate alla valorizzazione delle identità territoriali e dell'origine quando tali elementi assumano particolare rilievo per le caratteristiche intrinseche del prodotto (sentenza 18 novembre 2003 e sentenza 7 novembre 2000).

Da ultimo, nella Comunicazione della Commissione europea recante «Guida agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)», si ribadisce che «le norme nazionali che impongono l'indicazione dell'origine del prodotto sul prodotto stesso o sull'etichettatura costituiscono una misura di effetto equivalente contraria all'articolo 34 TFUE. La Corte ha infatti statuito che le norme nazionali sull'indicazione obbligatoria dell'origine possono indurre i consumatori ad acquistare prodotti nazionali a scapito di prodotti equivalenti originari di altri Stati membri. Tali norme hanno secondo la Corte l'effetto di rendere più difficile lo sbocco in uno Stato membro della produzione degli altri Stati membri». Al tempo stesso, nella predetta Comunicazione si evidenzia che «la Corte ha statuito che gli Stati membri sono competenti a stabilire regimi di qualità dei prodotti agricoli messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l'uso di denominazioni di qualità al rispetto di tali regimi. Detti regimi e denominazioni non possono tuttavia essere legati alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì dovrebbero unicamente dipendere dal possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge», specificando che «la Corte ha accettato i regimi di qualità stabiliti nel di-

ritto nazionale se questi consentono l'importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri, recanti le rispettive denominazioni, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00166 e n. 8-00167).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che la relatrice, Baldino, ha riformulato la risoluzione a sua prima firma, aderendo alle richieste di riformulazione avanzate dalla rappresentante del Governo nella seduta del 19 aprile scorso.

Fa presente che anche il deputato Prisco ha riformulato la risoluzione a sua prima firma, aderendo a sua volta alle richieste di riformulazione avanzate dalla rappresentante del Governo.

Segnala che le risoluzioni, come riformulate, saranno poste in votazione, prima la risoluzione presentata dalla relatrice, poi

la risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la risoluzione presentata dalla relatrice Baldino, come riformulata, che assume il numero 8-00166 (*vedi allegato 3*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di risoluzione a prima firma Prisco.

La Commissione approva la risoluzione a prima firma Prisco, come riformulata, che assume il numero 8-00167 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e informa che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio, unica Commissione alla quale il provvedi-

mento è assegnato in sede consultiva, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Pertanto, nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore, Stefani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea ed esprime apprezzamento per l'accelerazione dell'*iter*, auspicando che tale accelerazione consenta l'approvazione definitiva del provvedimento in tempo utile per renderlo applicabile alle consultazioni elettorali previste per il 12 giugno prossimo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, condivide la soddisfazione per la rapidità con la quale è stato possibile portare a conclusione l'esame del provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, ricordando come anche il suo gruppo, al pari di tutti gli altri, abbia aderito alla proposta di rinunciare alla presentazione degli emendamenti, proprio al fine di consentire l'accelerazione dell'*iter*.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Stefani, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998

cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, nell'avviare l'esame delle proposte di legge, segnala innanzitutto come il testo della proposta di legge costituzionale C. 3531, approvata dal Senato in prima deliberazione, costituisca la sintesi di sei differenti, ma convergenti, proposte di legge costituzionale presentate al Senato (S. 747 Iannone, S. 2262 Sbrollini, S. 2474 Biti, S. 2478 Augussori, S. 2480 Garruti e S. 2538 Gallone).

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge costituzionale C. 3531, che si compone di un unico articolo, essa aggiunge di un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione, stabilendo che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Rileva al riguardo come la scelta del verbo « riconosce » richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta costituzionale, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà « pre-esistente », in qualche senso « pre-giuridica », di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

In particolare, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.

La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.

A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-

economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.

Inoltre, sottolinea come lo sport abbia una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, precisa altresì che l'espressione « attività sportiva » è stata preferita a « sport » perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.

La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Rammenta, infine, che il nuovo ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando il coinvolgimento di tutti gli enti costitutivi della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato), ciascuno secondo le rispettive competenze, nel riconoscimento dei valori dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda le proposte di legge costituzionale, abbinata alla proposta di legge approvata dal Senato, in quanto vertenti sulla medesima materia, esse presentano consonanze significative rispetto alla proposta di legge C. 3531.

In particolare, la proposta di legge costituzionale C. 586, d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche, recante « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport » aggiunge due nuovi commi nell'articolo 33.

Il primo nuovo comma sancisce il principio secondo cui la Repubblica promuove lo sport nelle sue discipline e manifestazioni e ne sostiene la funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute.

Il secondo nuovo comma prevede un riferimento alla valorizzazione dell'associa-

zionismo sportivo nelle forme del volontariato.

La proposta di legge costituzionale C. 1436 Butti, recante « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva » differisce circa la scelta della sede della materia e la delimitazione del contenuto normativo.

Segnala come la proposta di legge costituzionale C. 1436 preveda l'aggiunta di un nuovo comma alla fine dell'articolo 9 della Costituzione, preferendo quindi intervenire sui principi fondamentali, includendovi il diritto all'esercizio dell'attività fisica, e inserendo in tale ambito un riferimento all'articolo 32 della Costituzione, sancendo che il predetto diritto all'esercizio dell'attività fisica è considerato anche quale parte integrante del diritto fondamentale alla salute.

Per quel che attiene alle altre proposte di legge costituzionale abbinata, esse si propongono di modificare l'articolo 32 della Costituzione, introducendovi il diritto all'attività sportiva come componente del diritto alla salute, differenziandosi per alcuni profili normativi e attuativi.

Nello specifico, la proposta di legge C. 731 Prisco, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva », stabilisce che la tutela della salute si realizza anche mediante la promozione delle attività volte a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona, sancendo in tale ambito il principio secondo cui la Repubblica agevola l'accesso alla pratica sportiva.

La proposta di legge costituzionale C. 2998 Versace, recante « Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport », inserisce un nuovo comma nel predetto articolo 32, il quale stabilisce che la Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, esplicitando in tale ambito l'accezione educativa e sociale del predetto diritto allo sport, e garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla pratica sportiva e l'esercizio della stessa.

La proposta di legge costituzionale C. 3220 Belotti, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa », inserisce due nuovi commi nel predetto articolo 32.

Il primo nuovo comma stabilisce che la Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

Il secondo nuovo comma prevede che la legge assicuri la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività sportiva e ricreativa.

La proposta di legge C. 3536 Gagliardi, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », modifica la formulazione del primo comma del predetto articolo 32, aggiunge l'attività sportiva alla tutela della salute, configurando entrambi come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce l'intervento legislativo, ricorda che, nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all'attività sportiva. A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l'esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; le difficili condizioni economiche e sociali lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale.

Di entrambi si trova eco nei lavori dell'Assemblea Costituente, dove peraltro il dibattito sullo sport fu marginale e per lo più incentrato sugli interventi pubblici tesi a garantire, tramite la realizzazione e manutenzione delle strutture necessarie, l'attività motoria e la salute dei giovani. In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l'articolo 31, l'on. Giuliano Pajetta richiamava l'attenzione sul « problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con

la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese ».

Gli unici riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti, sin dalla loro approvazione e con disposizioni tutt'ora in vigore, da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige (all'articolo 9, n. 11) che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia « attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature »; quello del Friuli – Venezia Giulia (all'articolo 4, n. 14) che attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia « istituzioni sportive ».

È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l'articolo 117, comma terzo, infatti, annovera « l'ordinamento sportivo » fra le materie di competenza concorrente. Circa tale previsione, si è diffusamente osservato come la formula costituzionale non abbia inteso negare il principio consolidato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2011) ma si tratta di orientamento risalente e condiviso anche nella giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Rileva una caratterizzazione analoga, per taluni profili, in alcuni atti normativi statali di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali (ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 o il decreto legislativo n. 112 del 1998, con riguardo ad attività promozionali, realizzazione e gestione d'impianti, finanziamenti). Sottolinea come solo di recente l'accesso alla pratica sportiva e la sua valenza sul piano educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico abbiano trovato ampio riconoscimento. Tra le disposizioni legislative vigenti in materia, segnala quelle della legge n. 107 del 2015. Nello specifico, la predetta legge intende:

garantire nelle istituzioni scolastiche « il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore » (articolo 1, comma 369, lettera e);

incentivare « l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport » (articolo 1, comma 369, lettera a);

perseguire il più generale obiettivo formativo del « potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano », anche con quote dedicate della dotazione organica di personale (articolo 1, comma 616).

Rammenta al riguardo che il decreto-legge n. 185 del 2015, sul fronte dell'inclusione, ha istituito il fondo « Sport e Periferie », finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana (articolo 15). Successivamente, la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 629), ha trasformato la preesistente Coni Servizi s.p.a. in Sport e Salute s.p.a., ampliandone dotazioni e funzioni.

Sul fronte politiche sanitarie, fra gli esempi recenti, segnala altresì che il 3 novembre 2021 è stato adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento recante le « Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie », redatto dal Tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, istituito con Decreto del Ministro della salute 25 luglio 2019.

In linea di continuità, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio: al dichiarato fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

Da ultimo, il PNRR si è inserito trasversalmente rispetto a molti dei filoni tematici sopra delineati, stanziando per il settore 1 miliardo di euro.

Auspica che l'*iter* possa procedere celermente, in modo da consentire l'approvazione della proposta di legge costituzionale in esame prime della conclusione della Legislatura, venendo incontro alle sollecitazioni in tal senso provenienti dal mondo dello sport e da tutte le forze politiche.

Emanuele PRISCO (FDI) condivide l'esigenza di accelerare l'*iter* al fine di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la conclusione della Legislatura, e in tale ottica dichiara fin d'ora la disponibilità del suo gruppo a rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, auspicando che analoga disponibilità venga manifestata da tutti i gruppi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), dichiara, a nome del suo gruppo, di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire all'approvazione del provvedimento in tempi celeri.

Vittoria BALDINO (M5S), dichiara, a nome del suo gruppo, di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, prende atto che tutti i gruppi concordano di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti; si riserva quindi di sollecitare alle

Commissioni competenti in sede consultiva l'espressione del parere sul testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la prossima settimana.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che non sono pervenuti ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Pastorino 1.6 dichiarato nella seduta di ieri. Chiede quindi alla relatrice, Bordonali, come intenda procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, chiede di rinviare l'esame del provvedimento di due settimane, in quanto sono necessari alcuni approfondimenti ai fini dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, ritiene di poter accogliere la richiesta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, comunica che la deputata Ferro sottoscrive l'emendamento Meloni 1.18.

Ricorda che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Montaruli 1.17.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.17, rileva come esso sia analogo al precedente emendamento Fogliani 1.16 e sia volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che costituisce una parte essenziale del provvedimento, sul quale Fratelli d'Italia ribadisce la propria netta contrarietà.

Ricorda come Fratelli d'Italia, in un'ottica costruttiva, abbia presentato una formulazione alternativa del testo, attraverso la presentazione di uno specifico emendamento, sul quale tuttavia non si segnalano aperture da parte delle forze politiche che sostengono il testo.

Ritiene certamente condivisibile l'esigenza di accelerare i tempi per l'esame delle richieste di concessione della cittadinanza, ma ritiene imprescindibile che la presentazione della richiesta sia riservata esclusivamente a coloro che abbiano compiuto la maggiore età, anche a tutela del richiedente, in quanto è necessaria la piena consapevolezza di tutte le implicazioni dell'ottenimento della cittadinanza italiana, a partire dalla perdita della cittadinanza del Paese di origine laddove la legge di tale Paese non consenta il possesso della doppia cittadinanza. Giudica, pertanto, del tutto inopportuna la previsione della possibilità di richiedere la cittadinanza prima del compimento della maggiore età.

Sottolinea come il requisito della frequenza di un percorso formativo di cinque anni sia del tutto inadeguato alla verifica dell'effettiva integrazione del richiedente, in quanto la norma non specifica né il contenuto dei percorsi formativi richiesti, né la collocazione temporale del quinquennio. Ritiene, dunque, che debbano essere previsti requisiti molto più stringenti.

Ricorda come l'obiezione di fondo mossa dalla sua parte politica rispetto al provvedimento in esame derivi dalla considerazione per cui la cittadinanza deve costituire il completamento di un percorso e deve pertanto essere preceduta da un'effettiva integrazione nella comunità nazionale e sottolinea come, per verificare l'effettività di tale integrazione, non possa certo essere considerato sufficiente un percorso formativo di cinque anni, non meglio specificato.

Rileva come, da un lato, lo Stato debba fornire tutti gli strumenti possibili per favorire l'integrazione, ma come, dall'altro, la verifica dell'effettiva integrazione ai fini della concessione della cittadinanza debba avvenire in modo rigoroso. Ritiene quindi che il provvedimento in esame, non prevedendo tale rigorosa verifica dell'avvenuta integrazione, sia in realtà volto a introdurre uno *ius soli* mascherato.

Alla luce di tali considerazioni, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.17, ribadendo al tempo stesso la disponibilità al confronto, a partire dalle proposte emendative presentate dal suo gruppo, a condizione, tuttavia, che da parte dei sostenitori del provvedimento venga meno l'atteggiamento di pregiudiziale chiusura al dialogo finora manifestato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) invita i gruppi a svolgere una riflessione – magari proprio in questo fine settimana, nel quale si augura che chi parteciperà a manifestazioni eviterà di sbandierare vessilli della NATO – al fine di comprendere che la cittadinanza non può rappresentare un presupposto rispetto all'integrazione dello straniero, ma dovrebbe essere il risultato finale di un percorso progressivo verso tale integrazione.

Dopo aver ricordato che il caso di taluni Paesi, tra i quali richiama la Francia, è emblematico per quanto riguarda la non necessaria corrispondenza tra cittadinanza e integrazione, ribadisce che il suo gruppo è contrario a qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori stranieri, i cui diritti fondamentali peraltro risultano già ampiamente garantiti dal nostro ordinamento, ed è disponibile a confrontarsi nel merito qualora vi fosse realmente la

volontà di superare, a favore di tutti, talune specifiche problematiche di natura concreta, ad esempio quelle determinate dalle lungaggini burocratiche, come nel caso a più riprese richiamato riguardante l'organizzazione difficoltosa dei viaggi all'estero per le scuole.

Ritiene invece inaccettabile utilizzare strumentalmente l'argomento della tutela dei minori per perseguire il loro reale scopo, che è la naturalizzazione dei loro genitori, piuttosto che preoccuparsi delle vere emergenze del Paese.

Edoardo ZIELLO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.17, esprimendo netta contrarietà rispetto a un provvedimento che non risponderebbe ad alcuna emergenza in materia di cittadinanza. Osserva, infatti, che l'Italia è ai primi posti per quanto riguarda i dati della naturalizzazione degli stranieri, ricordando che dal 2010 al 2019 le naturalizzazioni sono state circa un milione e 180 mila.

Fa notare come il suo gruppo non esprima una posizione ideologica, ma intenda affrontare talune questioni in termini pratici, nel presupposto che nel Paese non esiste alcuna distinzione tra minori stranieri e minori italiani per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene che il provvedimento in esame rischi di determinare una vera e propria emergenza immigrazione, che l'Italia non può permettersi, considerata la recente crisi internazionale.

Dopo aver fatto notare che l'atteggiamento di certi gruppi appare divisivo ed ideologico, ritiene necessario affrontare le vere emergenze del Paese, come quelle nel campo economico ed energetico o come quelle attinenti alla sicurezza nelle città, tema sul quale ricorda, peraltro, come si sia tentato di smontare, sulla spinta di alcuni gruppi, la riforma messa in campo dall'ex Ministro dell'Interno Salvini.

Svolgendo un'ultima considerazione, intende stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento del rappresentante del Governo nell'espressione dei pareri, che ritiene sia stato scorretto e poco rispettoso del ruolo del Parlamento, dal momento che

avrebbe dovuto rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative e non solo su alcune.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per martedì 26 aprile prossimo.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento rechi disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto;

evidenziato come l'articolo 1, comma 2, preveda che « con decreto » siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma, senza specificare la natura del decreto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

evidenziato come l'articolo 3, comma 2, preveda l'attribuzione all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura anche delle competenze spettanti all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1997, senza tuttavia precisare se l'Osservatorio debba intendersi soppresso;

evidenziato come l'articolo 5, comma 8, preveda che, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo, senza specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché senza prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario dello Stato », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appaiono prevalenti, nonché alla materia agricoltura, attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, come la giurisprudenza costituzionale riconduca alla materia « tutela della concorrenza » le agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile;

rilevata l'opportunità, a fronte dell'evidenziato intreccio di competenze, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel-

l'adozione dei provvedimenti attuativi, rispetto a quelle già previste dal testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

b) al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura debba intendersi soppresso a seguito dell'attribuzione, ivi prevista, delle sue competenze all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

c) al comma 5 dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di pre-

vedere ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni, quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura previste dal medesimo articolo 4;

d) al comma 8 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo medesimo il regolamento ivi previsto dovrebbe dare attuazione, nonché di prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo stesso.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 183 – B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

richiamato come il Comitato abbia già esaminato in prima lettura il provvedimento, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 ottobre 2018, parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata recepita nel corso del successivo *iter*;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulla materia « tutela della concorrenza », assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia « alimentazione », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato inoltre come la proposta contenga disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale;

osservato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già stabilisca, in ottemperanza all'osserva-

zione contenuta nel parere espresso dal Comitato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare al comma 1 dell'articolo 5, che prevede il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari;

ribadita, con riferimento al citato articolo 5, che contempla l'istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta », l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00166)**

La I Commissione,

all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

rilevato come l'esame della Relazione abbia consentito alle Commissioni parlamentari di avviare il monitoraggio circa lo stato di realizzazione del PNRR e circa i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

sottolineata la rilevanza cruciale di un adeguato e costante coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché nell'individuazione degli eventuali correttivi da apportare al meccanismo di *governance* dello stesso PNRR;

preso atto degli importanti elementi di informazione acquisiti durante il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame della Relazione, in particolare in occasione delle audizioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

sottolineato positivamente come il documento in esame, che costituisce la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), segnali il raggiungimento, da parte dell'Italia, dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre

2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;

rilevato come, per quanto riguarda ai profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, rilevino principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che il PNRR considera prioritari ai fini del rilancio del sistema Paese, per la cui realizzazione il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1;

evidenziato, in tale contesto, come, tra gli obiettivi conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, si annoverino, quanto ai profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione: l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla *governance* del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al *cloud* e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del *pool* di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica, nonché il completamento delle relative procedure di assun-

zione; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021;

rilevata, in particolare, l'esigenza di proseguire nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto attraverso la creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, l'interoperabilità dei dati, l'offerta di servizi digitali e la sicurezza cibernetica, in quanto tale processo costituisce uno degli assi strategici attorno al quale sviluppare l'intero Piano;

evidenziati, a tale particolare riguardo, i passi avanti compiuti, nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, che si concluderanno entro il 2022;

preso altresì atto, quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al *cloud* per le PA locali, il quale ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti *cloud* pubblici certificati, che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

sottolineata la rilevanza delle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico;

considerata la necessità di potenziare le risorse umane in forza agli enti locali,

principale fulcro della realizzazione dei progetti legati all'attuazione del PNRR;

richiamata in questo quadro l'importanza dell'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, che ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori, segnatamente per quanto attiene all'accessibilità dei servizi, ai pagamenti tramite PagoPA, all'applicazione IO, al Sistema pubblico di identità digitale (SPID), alla Carta d'identità elettronica (CIE), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e alla Piattaforma notifiche digitali;

valutata positivamente, in tale contesto, l'attivazione, dal novembre 2021, del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gratuito, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello;

sottolineata l'esigenza di accelerare e ampliare l'impatto degli investimenti per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, tra le quali assume rilievo nevralgico il Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, al fine di per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure;

sottolineata l'esigenza di perseguire gli obiettivi della semplificazione, intesa sia come semplificazione normativa sia come semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti, in quanto componenti che devono accompagnare l'intera attuazione del PNRR;

evidenziato, in particolare, come la semplificazione normativa costituisca un intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale ri-

petto a tutte e sei le missioni del Piano, superando i limiti incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite il potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e interventi mirati di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione, segnatamente attraverso: il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie; l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione; la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa; l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione;

rilevata, a tale ultimo riguardo, l'importanza dell'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, rispetto all'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'*once-only* («una volta per tutte»), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni, sia attraverso lo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), sia attraverso lo Sportello digitale unico, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi;

considerato che *italiadomani.gov.it.*, in quanto portale ufficiale dedicato a «Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», è lo strumento a disposizione di tutti i cittadini per controllare e monitorare i contenuti del Piano, nonché il percorso di attuazione delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento;

evidenziato, quanto alla semplificazione amministrativa, come gli investimenti e le azioni in materia dovranno perseguire le finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, non solo attraverso misure di carattere normativo, ma anche con inter-

venti organizzativi, soprattutto a livello locale, nonché con investimenti nel personale, nel riordino di processi e procedure e nelle risorse strumentali e tecnologiche;

rilevato, in particolare, come tali misure dovranno perseguire alcuni obiettivi specifici: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa economica; liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive; monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e per la loro comunicazione;

sottolineato come gli investimenti organizzativi e strumentali in materia dovranno concentrarsi: sull'assistenza tecnica a livello centrale e locale, a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure; sulla semplificazione e standardizzazione delle procedure, realizzando uno *screening* dei procedimenti amministrativi e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione; sulla digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità, per dare piena attuazione al richiamato principio «*once-only*»; sul monitoraggio e la comunicazione delle azioni di semplificazione; sulla realizzazione di un'amministrazione pubblica orientata ai risultati, con l'introduzione di nuove iniziative di *benchmarking* nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle *performance* collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);

valutati al riguardo positivamente gli interventi, già attuati con il decreto-legge n. 77 del 2021 e con il decreto-legge n. 152 del 2021, per semplificare e accelerare in primo luogo le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR;

sottolineato il rilievo centrale attribuito alla strategia per la parità di genere, in quanto rappresenta una delle tre priorità trasversali del Piano in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno), anche al fine di colmare il divario che ancora separa sotto questo profilo il nostro Paese dai Paesi più avanzati;

segnalato, in particolare, come la strategia nazionale per la parità di genere dovrà svilupparsi attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, e dovrà perseguire gli obiettivi di: individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico; conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

rilevata, altresì, l'esigenza di rafforzare ulteriormente le risorse umane e strumentali delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

sottolineata l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

considerato che, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio lotta antifrode della Commissione europea (O.L.A.F.), l'Italia risulta quarta per numero di irregolarità nella gestione di tali fondi nel periodo 2015-2019;

rilevata l'importanza della direttiva europea n. 2019/1937 sul *whistleblowing*, quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti

in ambito professionale, non ancora integralmente recepita nel nostro Paese;

segnalata l'esigenza, oggetto dell'Investimento 1.5, *Cybersecurity*, di rafforzare le infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avviata con il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha definito l'architettura nazionale di cybersicurezza e ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui sono stati adottati i regolamenti di organizzazione, del personale e di contabilità;

evidenziata l'esigenza di potenziare il Servizio civile universale, inteso quale strumento di formazione e integrazione delle giovani generazioni nella vita sociale, culturale e politica del Paese, nonché di potenziare il Servizio civile digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base,

impegna il Governo:

a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di intensificare la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di celerità, efficienza e trasparenza della elaborazione, realizzazione, finanziamento ed esecuzione dei singoli progetti, anche attuati dai piccoli comuni, garantendo a tutti i cittadini un pieno monitoraggio delle attività prodromiche al finanziamento delle opere;

b) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per accrescere la capacità amministrativa e gestionale degli enti locali, anche di minore dimensione, in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché gli stessi possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR, anche sull'esempio del Portale PA digitale 2026 recentemente messo a disposizione degli enti locali e del *Digital transformation*

office incardinato presso il MITD, valorizzando la Piattaforma di servizi a supporto di regioni, province, città metropolitane e comuni per l'attuazione del PNRR, realizzata dal Governo in sinergia con CDP-Invitalia-MCC, tesa all'assistenza costante e al monitoraggio della capacità progettuale degli enti locali, al fine di scongiurare il rischio che le realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti;

c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di assumere le iniziative, anche normative, necessarie a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, sia tramite l'indizione di nuove procedure concorsuali che favoriscano l'assunzione di giovani, sia tramite il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario, implementando le risorse con personale altamente specializzato, in tal modo agevolando la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di provvedere all'adeguamento e all'integrazione del portale « ItaliaDomani », implementandone la fruibilità e la comprensione in favore di tutta l'utenza, aggiornando le informazioni, al fine di garantire una piena accessibilità non limitata ai singoli bandi, ma relativa allo stato di avan-

zamento dei progetti in considerazione della singola missione, con l'obiettivo di consentire un monitoraggio trasparente dell'attuazione del Piano;

e) sul terreno della digitalizzazione, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di ottimizzare, altresì, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che, tra i diversi benefici, potrà consentire il superamento delle tessere elettorali ai fini dell'espressione del voto e la semplificazione delle relative modalità e, più in generale, a valorizzare il rapporto tra accesso agli strumenti digitali ed effettivo esercizio dei diritti di partecipazione;

f) a recepire la direttiva europea n. 2019/1937 sul *whistleblowing* – che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021 – al fine di armonizzare la disciplina italiana quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale;

g) ad intraprendere iniziative per rendere più efficiente ed efficace il contrasto da parte delle pubbliche amministrazioni alle irregolarità nella gestione dei fondi UE;

h) in merito alla promozione della parità di genere, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di sviluppare, quanto prima, specifici indicatori per monitorare l'impatto degli interventi sulle relative politiche.

(8-00166)

« Baldino ».

ALLEGATO 4

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00167)**

La I Commissione,

all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

premesso che:

il documento in esame rappresenta « la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti »; la Relazione muove dall'assunto che « il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026 »;

alla luce del nuovo scenario determinato dal rincaro dei materiali e dell'energia, appare sempre più evidente la necessità di ripensare criteri, obiettivi e priorità del Piano, come anche richiesto dalle imprese; occorre avviare una nuova negoziazione in sede europea per adattare il Piano al mutato contesto economico;

l'Europa deve essere costruita anche sul pilastro della solidarietà nei confronti degli Stati che si troveranno a pagare maggiormente gli effetti indiretti delle sanzioni applicate contro la Russia in conseguenza della deliberata invasione dell'Ucraina;

nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle istanze di FDI quanto alla realizzazione del Polo Strategico Na-

zionale (PSN), infrastruttura *cloud* nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

l'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al *cloud* per le PA locali, ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti *cloud* pubblici certificati e che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'amministrazione centrale deve garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei *milestone* e dei *target*, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano

costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio; questo può determinare ritardi e mancato raggiungimento degli obiettivi;

tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio di doppi finanziamenti al medesimo progetto;

a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre, soprattutto a livello locale, ma non solo, le amministrazioni soffrono della carenza di personale adeguatamente formato;

stando alla norma che ne reca l'istituzione, il sistema ReGIS è finalizzato a « supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU* » e, contestualmente, ad aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano;

la rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS appare pertanto di prioritaria importanza, al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

le amministrazioni locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprat-

tutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

l'ANCI ha altresì evidenziato « il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge 77 del 2021 a tutti gli investimenti »;

un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale, l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-2017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente; a questo si aggiunga l'incertezza interpretativa delle norme, anche in relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi delle nuove norme di semplificazione, della costante interpretazione delle norme da parte di ANAC e forse della necessità di ripensare la normativa più a misura delle imprese italiane che non sono, per lo più, grandi oligopolisti;

l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravii derivanti da contenziosi presso la giustizia amministrativa, è fondamentale, così come il rafforzamento delle amministrazioni, per

realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione europea (2026);

il settore dell'edilizia gioca un ruolo fondamentale e strategico per il PNRR, data l'entità di risorse destinate alle missioni che coinvolgono il settore come attore principale, eppure permangono i fattori di incertezza che gravano pesantemente sulle PMI del settore edile, quali i continui cambi di marcia imposti dal Governo con la continua modifica del quadro normativo di riferimento e con i continui annunci di norme che poi svaniscono nel nulla a ridosso dell'approvazione; ultima, in ordine di tempo, la cancellazione dall'articolo 23 del cosiddetto decreto-legge « taglia prezzi » della previsione che avrebbe consentito la sospensione dei cantieri in corso per i forti rincari dei materiali riconoscendo alle imprese la causa di forza maggiore;

tale norma avrebbe consentito di spostare in avanti i termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera, evitando di far ricadere ancora sulle imprese il costo dei rincari, garantendo una « tregua » che sicuramente non costituiva una soluzione duratura ma era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità dei materiali, in assenza di correttivi, e di iniziare i nuovi lavori già previsti;

giòva ricordare in proposito che, ad oggi, le imprese non hanno ancora percepito neanche i fondi stanziati in loro favore per il primo semestre 2021, quando i costi delle materie prime erano la metà di quelli attuali;

in assenza di provvedimenti urgenti e liberi dai lacci della burocrazia, salterà l'intera progettazione del PNRR la cui realizzazione è affidata al settore edile;

anche la transizione digitale comporta obiettivi molto impegnativi, ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021, è strettamente legata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è irrealizzabile in assenza di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato; in assenza di semplificazione, la burocrazia costituisce un ostacolo insormontabile, sia per accedere ai finanziamenti per le fonti rinnovabili, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia per esempio con riferimento alle pratiche necessarie per accedere al Superbonus 110;

gli investimenti e le azioni programmati dal Piano hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, ma senza *tutoring* a cittadini, imprese e amministrazioni periferiche, l'obiettivo rimarrà irraggiungibile; è proprio la digitalizzazione delle procedure amministrative per le attività produttive che ha fatto saltare l'impianto per il Superbonus 110, perché, in assenza di affiancamento e di personale dedicato e appositamente formato, ne è derivato un aggravio del carico di lavoro per la pubblica amministrazione che ha bloccato anche l'attività ordinaria;

il Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato che la difesa dei fondi del PNRR dall'assalto delle mafie è tra le priorità del Governo e il Ministero dell'Interno ha previsto unità dedicate presso ogni prefettura per setacciare le società che incassano i fondi, un modello che, grazie allo strumento dell'interdittiva antimafia, ha già dato buoni risultati nelle verifiche per la distribuzione degli aiuti della pandemia;

negli ultimi due anni sono state bloccate 4.406 imprese, ma per lo sforzo richiesto per i fondi del PNRR, gli organici sono inadeguati: le Prefetture registrano, infatti, carenze di organico del 70 per cento e senza personale non saranno in grado di effettuare i controlli necessari rischiando di fallire in una sfida decisiva per il Paese;

parimenti, si rileva l'esigenza di rafforzare le risorse umane e strumentali delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

resta prioritaria, pertanto, l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

una significativa ed efficace direttrice di intervento dovrebbe inoltre riguardare il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, attraverso l'interconnessione delle telecamere degli enti locali e delle Forze armate quale sistema di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa e predatoria,

impegna il Governo:

a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano e per scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipato del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

b) in questo quadro, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a

verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei *milestone* e dei *target*, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella pubblica amministrazione di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa;

d) ad adottare in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

e) ad emanare ulteriori misure che consentano alle imprese del settore edile di non abbandonare i cantieri già aperti e di non rinunciare all'avvio dei nuovi cantieri previsti, a causa del caro materiali, adottando al contempo i provvedimenti di competenza che rendano immediate le erogazioni previste a sostegno del settore, come accade nel resto dei Paesi UE;

f) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR;

g) ad adottare le iniziative opportune per:

1) creare con urgenza le cosiddette reti di facilitazione digitale, attraverso la previsione di sportelli integrati che erogano il servizio di *tutoring* digitale per l'accesso ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini;

2) favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso la dotazione di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato;

3) implementare in modo adeguato il numero dei professionisti da destinare al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

4) semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, mediante l'eliminazione delle strozzature critiche, anche promuovendo l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, il ricorso allo strumento delle Conferenze decisorie, ove non già previste dalla normativa vigente, nonché, ove possibile, l'estensione dei meccanismi

di silenzio-assenso e l'adozione degli strumenti della SCIA;

h) a garantire sicurezza urbana, controllo del territorio e sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, investendo sull'utilizzo in comune, da parte della polizia locale e delle forze di polizia, dei sistemi di sicurezza tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché sull'installazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto – legge n. 14 del 2017, e su uno speciale piano assunzionale che consenta di colmare il *gap* di organico in capo alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco e alle Prefetture.

(8-00167) « Prisco, Montaruli, Meloni ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	70
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb.	74
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 23 settembre 2020 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge Meloni C. 306.

Franco VAZIO (PD) chiede chiarimenti sulla necessità di procedere alla votazione sull'adozione del testo base.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammentando che in materia di maternità surrogata sono all'esame della Commissione due abbinate proposte di legge, fa presente che la relatrice ha ritenuto di proporre quale

testo base il testo della proposta di legge C. 306, non ravvisando l'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato delle due proposte stante il contenuto sostanzialmente identico delle stesse.

Franco VAZIO (PD) dichiara che da parte del Partito democratico sussistono talune criticità con riguardo all'adozione quale testo base per il prosieguo dell'esame del testo della proposta di legge Meloni C. 306. Evidenzia infatti che tale testo, benché corredato da uno studio sulla materia, presenta limiti con riguardo ai profili di punibilità di fattispecie lecite in Paesi stranieri. Nel rilevare l'esigenza di tenere conto degli esiti delle audizioni, rammenta che in tale occasione è emerso in maniera chiara che il testo della proposta di legge della collega Meloni non si pone in alcun modo gli effetti delle condotte illecite dei genitori sui figli, con il rischio che questi siano oggetto di procedimenti di affidamento o comunque di allontanamento dalla famiglia. Pertanto si sarebbe augurato da parte della relatrice una maggiore attenzione al tema, attraverso la predisposizione di un testo unificato aperto al confronto e non destinato a diventare una bandiera ideologica. In conclusione, dichiara la contrarietà del suo gruppo all'adozione del testo della proposta di legge Meloni C. 306 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che le considerazioni del collega Vazio, corroborate dagli auditi, potranno trovare ampio spazio nella fase emendativa.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rilevare che l'onorevole Varchi conferma la proposta di adottare come testo base il testo della proposta di legge Meloni C. 306, fa presente che l'A.C. 306 è iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, alla quale deve essere riconosciuto il diritto che il proprio testo sia oggetto di discussione in Commissione.

Eugenio SAITTA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle, rileva l'importanza della materia che

richiederebbe una valutazione complessiva di tutte le sue implicazioni. Fa presente in particolare come, al netto degli eclatanti casi di cronaca, la materia investa la sensibilità di molte coppie sterili o omosessuali che ricorrono alla maternità surrogata. Sottolinea pertanto che la proposta della collega Varchi non trova concorde il Movimento 5 Stelle, rilevando nel contempo come tale valutazione si estenda anche alla proposta di legge Carfagna C. 2599, benché quest'ultima restringa l'ambito di applicazione soggettivo. Ribadisce in conclusione il voto contrario del suo gruppo all'adozione quale testo base della proposta di legge Meloni C. 306.

Catello VITIELLO (IV) rileva che la capacità emendativa dei gruppi non sarà in alcun modo in grado di superare le criticità relative a due importanti profili, vale a dire la punibilità all'estero e la tutela dei minori. Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, dichiara che si sarebbe aspettato uno sforzo maggiore da parte della relatrice al fine di addivenire ad un testo di sintesi in grado di soddisfare le esigenze tecnico-giuridiche poste dal tema.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare come la relatrice abbia ricordato chiaramente che è possibile intervenire in fase emendativa per risolvere eventuali criticità del testo, fa presente che la votazione sull'adozione del testo base ha natura procedurale. Con riguardo al rilievo avanzato da alcuni sulla opportunità di un testo unificato, fa presente che, in considerazione del contenuto molto limitato delle due proposte di legge e della loro sostanziale identità, lo sforzo di addivenire ad una soluzione di sintesi avrebbe comportato ben pochi effetti rilevanti. Nel ribadire la natura procedurale del voto sull'adozione del testo base, ricorda che la proposta di legge Meloni C. 306 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea all'interno della quota riservata alle opposizioni e che è diritto di queste ultime vedere esaminati i propri testi.

La Commissione adotta la proposta di legge C. 306 Meloni come testo base per il prosieguo dei lavori.

Alessandro ZAN (PD) chiede la verifica della votazione appena effettuata.

Mario PERANTONI, *presidente*, acconsentendo alla richiesta dell'onorevole Zan, invita l'onorevole Saitta, in qualità di membro più giovane della Commissione, a procedere al conteggio dei voti durante la ripetizione della votazione.

Michele BORDO (PD) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Commissione sta procedendo alla ripetizione della votazione per l'adozione del testo base e che pertanto il collega Bordo potrà intervenire soltanto al termine di essa.

Al termine della verifica effettuata nel corso della ripetizione della votazione, conferma che la proposta di legge Meloni C. 306 è stata adottata come testo base per il prosieguo dei lavori.

Michele BORDO (PD) precisa che aveva chiesto di intervenire prima della ripetizione della votazione in quanto riteneva che il suo intervento potesse essere pregiudiziale alla votazione stessa. Nel richiamare i rilievi del presidente sul fatto che per i provvedimenti in quota opposizione deve essere garantito il diritto per la stessa opposizione di vedere esaminato il proprio testo, rileva come, a suo avviso, proprio in virtù di tale diritto, l'adozione del provvedimento in quota opposizione come testo base non avrebbe dovuto essere oggetto di deliberazione in quanto adozione obbligatoria.

Mario PERANTONI, *presidente*, replicando al collega Bordo, nel ribadire che la proposta di legge Meloni C. 306, in quota opposizione, è abbinata alla proposta di legge Carfagna C. 2599, fa presente come sia quindi necessario procedere all'individuazione di un testo base per il prosieguo dell'esame. Con riferimento poi alla questione del diritto dell'opposizione a vedere garantito l'esame del proprio testo, sottolinea che, qualora la Commissione avesse

respinto la proposta di adozione del testo in quota opposizione formulata dalla relattrice, proprio al fine di assicurare il diritto richiamato, si sarebbe dovuto procedere alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2599.

Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 306 Meloni, adottata come testo base, sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, l'esame della proposta di legge C. 183-B, recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta », approvata dalla Camera in prima lettura il 17 ottobre 2018 e modificata dal Senato il 15 marzo scorso. Ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Nel segnalare che la proposta di legge in esame si compone attualmente di 8 articoli, precisa, in qualità di relatore, di limitarsi, in questa sede, a svolgere una sintetica illustrazione del suo contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, al fine di soffermarsi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.

Fa pertanto presente che l'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità del provvedimento che consistono nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera, nel favorire il consumo dei predetti prodotti e nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

Evidenzia che l'articolo 2 reca le definizioni. In particolare, il comma 1, lettera a), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. La citata disposizione stabilisce che per « alimento » si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. Come riportato nella definizione, tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita o dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristora-

zione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti. Ai sensi del comma 1, lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 3 lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. L'articolo 4 disciplina invece la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione dei loghi « chilometro zero » e « filiera corta ». In particolare, il comma 1 statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti: il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta ». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Tale logo può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Ricorda che l'articolo 6 disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala il contenuto dell'articolo 7, modificato dal Senato, che reca la disciplina relativa alle sanzioni. Nel dettaglio, il comma 1 statuisce che chiunque utilizzi le richiamate definizioni previste all'articolo 2 o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. I successivi commi da 2 a 5, inseriti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni. Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti da tale attività sanzionatoria sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (comma 5). L'articolo 8 infine interviene in materia di abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia.

Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere sulla proposta di legge in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 21 aprile 2022.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Emendamenti C. 2681-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	76
RISOLUZIONI:	
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	77
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione)</i>	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, segnala che l'Accordo intende consolidare i

rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge n. 885 del 1960.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Intesa, che si compone di quarantotto articoli, segnala, in particolare, le previsioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 18 e 25.

In dettaglio, l'articolo 2 individua l'ambito di applicazione *ratione materiae* in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. Sottolinea che la disposizione determina le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento: esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e le cure mediche, l'assicura-

zione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 18 prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.

L'articolo 19 disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 25 disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, sottolinea come l'Accordo soddisfi l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati parti dell'Accordo per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie.

Coerentemente con il programma di Governo e con gli indirizzi da ultimo convintamente ribaditi dalla III Commissione in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE, rileva che l'entrata in vigore dell'Accordo rientra sicuramente tra le priorità della proiezione internazionale del nostro Paese in quell'area, fungendo da potenziale impulso per l'incremento di investimenti diretti reciproci.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni del relatore.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende

si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice Quartapelle Procopio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala che l'Accordo in esame, siglato il 18 giugno scorso, s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i Paesi dell'est europeo, con l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale ed assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Sottolinea che si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120 mila, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23 mila che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

Evidenzia che per l'Italia non vi sarà alcun impatto sulla legislazione nazionale, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia

professionale, ai sensi dell'ordinamento italiano, sono esportabili.

Quanto ai contenuti dell'articolato, segnala che assume particolare rilievo l'articolo 2, che individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti; l'articolo 3, che stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari; l'articolo 4, che garantisce l'esportabilità – vale a dire del pagamento all'estero della prestazione – del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo. L'articolo 10, invece, tratta del pagamento delle prestazioni, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Ribadisce, infine, che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'Accordo in esame non crea obblighi giuridici da cui derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, anche alla luce della visita svolta di recente nella regione, esprime apprezzamento per la celerità con la quale la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, siglato nel giugno 2021.

Laura BOLDRINI (PD) chiede chiarimenti sul concetto di esportabilità delle prestazioni previdenziali ed assicurative.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che, in base a tale principio, ciascuna delle Parti si impegna ad erogare le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emen-

damenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.45.

7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 dicembre 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la collega Boldrini ha illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo e che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di attendere gli esiti della decima Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), prevista per gennaio 2022 e poi rinviata all'agosto di quest'anno, prima di procedere alla deliberazione.

Avverte, altresì, che la collega Boldrini ha predisposto una nuova formulazione della risoluzione, finalizzata a recepire alcune novità intervenute sulla materia.

Laura BOLDRINI (PD) presenta un testo riformulato della risoluzione in titolo, di cui illustra le specifiche novità rispetto al testo iniziale (*vedi allegato*). Evidenzia, in particolare, con riferimento al quarto punto della premessa, la necessità di precisare che il trattato di non proliferazione è il principale pilastro dei percorsi di disarmo nucleare. Nel successivo punto della premessa segnala l'opportunità di dare conto

del fatto che l'Italia è già impegnata a portare avanti il tema del disarmo nucleare. Con riferimento al sesto punto delle premesse è opportuno precisare che il TPNW è stato adottato da una Conferenza *ad hoc* delle Nazioni Unite e, quanto al settimo punto, è necessario dare conto del fatto che sono nel frattempo saliti a sessanta i Paesi che hanno ratificato il TPNW. Quanto alla nona premessa, è corretto precisare che il sondaggio non fa riferimento alla maggioranza della popolazione italiana ma ad una cerchia più ristretta di soggetti. Quanto al secondo punto della parte dispositiva, evidenzia la necessità di precisare che non possa esclusa in linea di principio la possibilità per l'Italia di aderire al TPNW.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di valutare le riformulazioni apportate al testo della risoluzione, ribadendo, tuttavia, che la posizione da sempre sostenuta dagli Esecutivi che si sono succeduti in Italia individua nel Trattato di non proliferazione nucleare (TPN) lo strumento principale per promuovere un disarmo effettivo e verificabile: questa è la ragione principale per cui il Governo ha ritenuto di non aderire al Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW), che rischia di creare un'istanza parallela, ma non convergente, tra i Paesi dotati e quelli non dotati di armi nucleari. Peraltro, suo avviso, l'attuale contesto di guerra in cui la Russia ha alluso, per ragioni propagandistiche, all'eventuale uso di testate nucleari, impone di assicurare la massima compattezza in ambito NATO: non a caso, Norvegia e Germania – due Paesi membri dell'Alleanza atlantica – hanno chiesto di partecipare solo come osservatori alla prima riunione degli Stati Parti del TPNW, avendo peraltro avanzato questa richiesta in un contesto geopolitico antecedente e ben diverso da quello presente.

Ciò premesso, sottolinea che non vi sono visioni divergenti sulle premesse e sugli obiettivi di massima dell'atto di indirizzo ma che, al contempo, il Governo italiano non ha finora valutato il TPNW come uno strumento efficace per conseguire il risultato del disarmo nucleare.

Conferma, pertanto, di riservarsi un ulteriore tempo di approfondimento per valutare le riformulazioni apportate al testo.

Gennaro MIGLIORE (IV), sottoscrivendo la proposta di risoluzione in discussione, suggerisce di eliminare dalle premesse il riferimento agli esiti di un sondaggio *online* che, non avendo basi scientifiche, rischia di minare l'autorevolezza del testo, già di per sé dotato di argomenti assai forti. Pur comprendendo la posizione del Governo, auspica che il rappresentante del Governo possa arrivare ad esprimere un parere favorevole, valutando i contenuti costruttivi del nuovo testo. Evidenziando che non esiste alcuna contraddizione tra il Trattato di non proliferazione nucleare e il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, sollecita l'Esecutivo ad assumere un atteggiamento più ambizioso in tema di disarmo, proprio in considerazione delle minacce poste dal regime di Putin, la cui sottovalutazione da parte occidentale ha portato alla deflagrazione del conflitto in Ucraina. Occorre certamente mantenere solido il fronte dei Paesi NATO ma questo non significa dovere abdicare come Italia ad ambizioni sul tema del disarmo nucleare. Evidenziando che il TPN ha comunque fallito l'obiettivo di conseguire un disarmo generalizzato, ribadisce che la partecipazione in qualità di osservatori alla riunione degli Stati Parte non contrasterebbe con gli obblighi imposti dall'adesione all'Alleanza atlantica.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), ringraziando la collega Boldrini per l'iniziativa assunta e per gli aggiornamenti apportati al testo, da lei comunque sottoscritto fin dall'inizio, evidenziando l'esigenza di un approccio più coraggioso ed ambizioso da parte dell'Italia, in grado di stimolare una postura diversa anche da parte dei Paesi *partner*. A suo avviso, un ordine mondiale finalmente libero dagli armamenti nucleari è un obiettivo sì utopistico, ma non impossibile da realizzare. In tal senso, anche alla luce della imminenza della riunione riconvocata a Vienna nel prossimo mese di giugno, propone alla

collega Boldrini e al Governo un rafforzamento della parte dispositiva, sopprimendo al secondo punto le parole « continuare a » e sostituendo al terzo punto le parole « a valutare la partecipazione » con le seguenti: « a prevedere la partecipazione ».

Laura BOLDRINI (PD), facendo presente al Governo che i negoziati in sede di Trattato di non proliferazione nucleare sono di fatto bloccati, come dimostra l'incapacità di approvare una dichiarazione congiunta in esito all'ultima Conferenza degli Stati Parti, ribadisce l'esigenza di un deciso passo in avanti verso la proibizione delle armi nucleari, obiettivo condiviso da una massiccia campagna di mobilitazione a livello globale. Insistendo che la partecipazione dell'Italia come osservatore alla prima riunione degli Stati Parti, prevista a giugno, non sarebbe in contraddizione con una prassi preesistente e sarebbe coerente con l'aspirazione alla pace, da sempre uno degli obiettivi prioritari della politica estera italiana, invita il Governo ad esprimere fin da ora una valutazione favorevole sul testo riformulato della risoluzione, anche in considerazione dell'imminenza della citata riunione e proprio alla luce dell'aggressione russa all'Ucraina. Proprio in ragione della opportunità di acquisire con celerità il parere favorevole dell'Esecutivo, ritiene opportuno non accogliere le proposte di riformulazione avanzate dalla collega Ehm, che peraltro condivide nella sostanza.

Mirella EMILIOZZI (M5S), intervenendo da remoto, sottoscrive la risoluzione in titolo, come riformulata.

Paolo FORMENTINI (LEGA), in considerazione della delicatezza della materia trattata e degli obblighi del nostro Paese in sede di Alleanza atlantica, chiede alla Presidenza di attivarsi presso la Presidenza della Camera al fine di ottenere una riassegnazione dell'atto alle Commissioni riunite affari esteri e difesa. Ricordando che il Segretario Generale della NATO Stoltenberg ha più volte sottolineato la necessità che la Russia si convinca di non poter mai vincere una guerra nucleare, invita i colleghi a

riflettere sul fatto che la dottrina della deterrenza nucleare ha garantito per decenni la pace, evitando un conflitto aperto tra le potenze dotate di armamenti nucleari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, evidenziando che un'adesione al Trattato per la proibizione delle armi nucleari sarebbe del tutto incompatibile con gli impegni che il nostro Paese ha assunto in ambito NATO e costituirebbe una mera concessione ad un certo elettorato pacifista, ritiene tale scelta del tutto inadeguata rispetto alla situazione attuale, in cui il regime autocratico russo ha apertamente sfidato l'Occidente confidando nelle sue divisioni e incertezze successive al fallimento della missione in Afghanistan. A suo avviso, in questa fase occorre consolidare la coesione e la compattezza del fronte occidentale, evitando di creare motivi di contrasto quali una diversa valutazione rispetto al TPNW. Esprime pertanto dissenso sull'atto di indirizzo, con particolare riferimento al secondo punto della parte dispositiva.

Laura BOLDRINI (PD) rammenta al rappresentante del Governo e ai colleghi Formentini e Delmastro Delle Vedove che l'avvicinamento ai contenuti del TPNW sarebbe limitato alle azioni di assistenza alle vittime e di risanamento ambientale, e dunque sarebbe perfettamente compatibile con il ruolo del nostro Paese nell'Alleanza atlantica.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur concordando sul fatto che il Trattato di non proliferazione nucleare si trova in una situazione di stallo, ricorda che esso è stato ratificato dalle principali potenze nucleari e resta, dunque, lo strumento principale per il disarmo, non essendo in alcun modo surrogabile dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Pertanto, l'Italia, pur non disponendo di un proprio arsenale atomico, deve tuttavia esercitare un ruolo di responsabilità e promuovere ogni tentativo per rilanciare i negoziati per la non proliferazione nucleare, che

rappresenta peraltro un obiettivo storicamente sostenuto dal nostro Paese. Sottolinea che l'appuntamento di agosto è peraltro cruciale per valutare le posizioni dei Paesi nucleari.

Gennaro MIGLIORE (IV) ribadendo che a suo avviso non esiste alcuna contraddizione tra i due Trattati e che l'adesione all'Accordo sulla proibizione delle armi nucleari riguarderebbe soltanto le misure di assistenza alle vittime e di risanamento ambientale, ritiene piuttosto opinabile che la dottrina della deterrenza abbia garantito la pace negli anni della Guerra Fredda: infatti, pur in assenza di scontri diretti tra le due superpotenze, si sono registrati molteplici conflitti su scala globale. Rammenta, peraltro, che il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari è stato uno dei

fattori che hanno contribuito al crollo dell'Unione Sovietica. Se ne può desumere che l'aver insistito su questo strumento giuridico si sia rivelata una scelta premiante sul piano metodologico, e dunque da replicare con il Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.**NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

le armi nucleari costituiscono ancora oggi, insieme al cambiamento climatico, una grave minaccia per l'umanità ed è quindi fondamentale continuare gli sforzi per la loro riduzione con l'obiettivo di una definitiva eliminazione, con un approccio progressivo, graduale e di natura inclusiva al disarmo nucleare;

le catastrofi umanitarie e i danni irreversibili che possono essere prodotti dalle armi nucleari le rendono inconciliabili con il diritto internazionale umanitario e hanno indotto la comunità internazionale a rendere prioritari gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo;

l'Italia ha sempre ribadito che l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari è uno dei cardini della propria politica estera, pur considerando l'articolata cornice degli impegni internazionali e gli aspetti di sicurezza collegati;

il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) è il principale pilastro dei percorsi di disarmo nucleare e va rafforzato in tutti i suoi aspetti, rilanciandone l'universalizzazione e sollecitando gli Stati, in particolare quelli dotati di armamenti nucleari, ad aderirvi senza condizioni;

in tal senso è fondamentale proseguire l'impegno per ulteriori passi avanti in tema di disarmo nucleare ai sensi dell'articolo VI del TNP, nel contesto del « Ciclo di Riesame » attualmente in corso e in vista della Conferenza di revisione del Trattato fissata per agosto 2022 dopo i diversi spostamenti dovuti all'emergenza pandemica;

il 7 luglio 2017 è stato adottato da una Conferenza delle Nazioni Unite, su

impulso dell'Assemblea Generale, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) promosso anche dal lavoro della società civile internazionale, con l'intento di fornire uno strumento giuridico per la progressiva eliminazione totale delle armi nucleari rafforzando gli obiettivi della non proliferazione nucleare e del disarmo generale conformemente all'articolo VI del TNP;

dopo il raggiungimento, nell'ottobre del 2020, della cinquantesima ratifica, il Trattato TPNW è entrato in vigore il 22 gennaio del 2021, diventando, dunque, la prima norma internazionale volta a sancire l'illegalità delle armi nucleari. Attualmente il TPNW è stato firmato da 86 Stati e ratificato da 60 (in Europa da Austria, Irlanda, San Marino, Santa Sede);

in occasione dell'entrata in vigore del trattato TPNW il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota in cui, pur evidenziando che « l'Italia conferma di condividere pienamente l'obiettivo di un mondo libero da armi nucleari e resta particolarmente impegnata nei settori del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione, che sono componenti essenziali della nostra politica estera » e nel contempo apprezzando « il ruolo della società civile nel sensibilizzare sulle conseguenze catastrofiche dell'uso delle armi nucleari » e « nutrendo profondo rispetto per le motivazioni dei promotori del Trattato e dei suoi sostenitori », sottolinea « che l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari possa essere realisticamente raggiunto solo attraverso un articolato percorso a tappe che tenga conto, oltre che delle considerazioni di carattere umanitario, anche delle

esigenze di sicurezza nazionale e stabilità internazionale »;

secondo un sondaggio *on-line* diffuso nel gennaio 2021 in occasione dell'entrata in vigore del TPNW dalla *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN) e dai suoi *partner*, la maggioranza dei partecipanti al sondaggio italiani e di altri cinque Stati membri della Nato sostiene il Trattato per la proibizione delle armi nucleari: l'87 per cento dei partecipanti italiani al sondaggio è favorevole all'adesione dell'Italia al TPNW (+ 17 per cento rispetto ad un sondaggio simile del 2019),

impegna il Governo:

a continuare gli sforzi verso l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo della diplomazia italiana in tal senso ed articolando proposte concrete e condivise soprattutto in ambito di Unione europea e con i *partner* storici dell'Italia;

a continuare a valutare, in questo contesto, compatibilmente con l'obiettivo

delineato, con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri Alleati, senza escludere in linea di principio la possibilità di adesione al Trattato TPNW, possibili azioni di avvicinamento ai contenuti del Trattato TPNW, in particolare per quanto riguarda azioni di « Assistenza alle vittime e risanamento ambientale », considerando la grande tradizione umanitaria dell'Italia e come previsto dall'articolo VI dello stesso Trattato;

a valutare la partecipazione dell'Italia come « Paese osservatore » alla Prima Riunione degli Stati Parti del Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW) che si svolgerà a Vienna nel giugno 2022, tenendo conto della partecipazione dei Governi di Paesi NATO, come la Norvegia e la Germania.

(7-00766) « Boldrini, Delrio, De Micheli, Fassino, La Marca, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Ehm, Migliore, Emiliozzi ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06130: Foti: Sulla carenza di servizi scolastici a Caorso, in provincia di Piacenza	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-06169 Sarli: Iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina veterinaria	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-06423 Ferri: Sulla mancata istituzione della classe prima della scuola primaria nell'istituto comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-07018 De Menech: Sulla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrati nelle istituzioni scolastiche	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-07212 Martinciglio: Sui titoli di servizio ritenuti validi per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93
5-06947 Rizzetto: Sulla vicenda relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria di Gaia Padovani	87
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	94

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.35.

5-06130: Foti: Sulla carenza di servizi scolastici a Caorso, in provincia di Piacenza.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (FDI), ricordato che l'ambito dell'interrogazione non è limitato al comune di Caorso ma riguarda anche altri comuni e segnatamente quelli di Vigolo Marchese e di Gropparello, rileva che dalla risposta sembra evincersi che per evitare le pluriclassi sia sufficiente ricorrere al TAR e ne conclude che i genitori si attrezzeranno per evitare i disagi derivanti da decisioni che negano agli studenti una piena parità di accesso ai servizi scolastici. Evidenzia, una disparità di trattamento tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Gropparello e quelli del plesso di Vigolo Marchese, dove il ricorso al TAR non è stato attivato ed è stata costituita una pluriclasse. Sottolineato che si tratta di zone

ad alto rischio di dispersione scolastica, ritiene necessaria una riflessione di sistema che tenga conto delle esigenze dei piccoli comuni.

Per quanto riguarda l'attivazione di classi a tempo pieno presso la scuola primaria del plesso di Caorso, ritiene la risposta ricevuta sia giuridicamente corretta, ma politicamente disarmante perché il limite delle disponibilità di organico e di risorse non può costituire una limitazione di una facoltà prevista dalla legge. Si dichiara pertanto insoddisfatto.

5-06169 Sarli: Iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) nel dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta ricorda che il problema dell'ampliamento delle classi di concorso è molto sentito ed è già stato oggetto di un'altra interrogazione da lei presentata a giugno del 2020 e a cui il Ministero per l'università e la ricerca ha risposto un anno dopo, nel mese di giugno 2021, manifestando una certa apertura ad accogliere la sua richiesta, pur sottolineando che la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di competenza del Ministro dell'istruzione. Rileva come, allo stato, con la laurea in medicina veterinaria si può concorrere solo per tre tipi di istituti tecnici e due tipi di istituti professionali, nonostante le numerose competenze che si acquisiscono nel complesso percorso di studi di medicina veterinaria. Evidenzia come la sua richiesta di valutare l'accesso a nuove classi di concorso raccolga le numerose sollecitazioni sopraggiunte dal mondo dei giovani laureati in medicina veterinaria che non fanno riferimento solo a mere esigenze occupazionali, ma nascono, piuttosto, dalla legittima aspirazione a trasferire le conoscenze acquisite in anni di studio multidisciplinare ai discendenti contemporanei: cono-

scenze rivelatesi peraltro di fondamentale importanza nel corso degli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia. Dopo aver ricordato che sono state raccolte molte firme per ampliare l'accesso alle classi di concorso, riferisce di aver confidato in una maggiore disponibilità da parte del Governo. Conclude auspicando che la Commissione tecnica incaricata di formulare una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria proceda in tempi brevi a sanare questa ingiusta disparità di trattamento.

5-06423 Ferri: Sulla mancata istituzione della classe prima della scuola primaria nell'istituto comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (IV), dopo aver premesso che il problema della scuola di Massa è ormai risolto, stigmatizza l'arrivo tardivo della risposta. Evidenzia tuttavia che l'interrogazione pone all'attenzione il tema fondamentale delle scuole ubicate nelle frazioni di montagna per le quali, a suo avviso, i criteri di assegnazione dell'organico e di costituzione delle classi dovrebbero essere modificati. Richiamato il disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, nonché la risoluzione approvata per favorire le scuole delle zone di montagna, sottolinea che nei piccoli centri i presidi scolastici rappresentano un punto di riferimento importante per le famiglie che mantengono la residenza in quelle zone. Pertanto, invita a prendere spunto da questa interrogazione per riflettere prima di infliggere tagli con le forbici alle scuole di queste piccole comunità.

5-07018 De Menech: Sulla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrati nelle istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roger DE MENECH (PD), pur riconoscendo un miglioramento della situazione rispetto all'inizio dell'anno scolastico, ritiene che quello sollevato con la sua interrogazione costituisca un problema molto grave, tipico delle zone interne di montagna del Paese. Sottolinea, inoltre, una carenza cronica di personale in tutti i comparti della pubblica amministrazione, tra cui la scuola, a causa della distanza dalle grandi metropoli, come la provincia di Belluno. Ritiene necessaria un'azione sinergica tra le diverse amministrazioni per stimolare la presenza costante del personale della pubblica amministrazione e delle scuole, dove c'è carenza sia di insegnanti sia di personale tecnico, anche per creare servizi in continuità. La legge quadro sulla montagna rappresenta un punto di partenza, ma occorre intrecciare le sensibilità dei diversi Ministeri per garantire servizi più efficienti su trasporti, scuole e sanità per garantire la vita nelle zone di montagna ed evitare lo spopolamento.

5-07212 Martinciglio: Sui titoli di servizio ritenuti validi per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta, ritenendo che la normativa citata nella risposta andrebbe interpretata in modo estensivo, come peraltro hanno già fatto alcuni dirigenti scolastici. Sottolinea che anche la giurisprudenza, in diverse

occasioni, ha cristallizzato il principio della natura pubblica del servizio prestato presso i centri di formazione professionale, tanto che molti ricorsi si sono conclusi con esito favorevole. Tuttavia, poiché diversi altri ricorsi sono in attesa di esito, ritiene che il tema oggetto dell'interrogazione andrebbe riconsiderato e invita il sottosegretario a farsi parte attiva in tal senso con il Ministro, valutando l'adozione di un atto ministeriale che chiarisca la corretta interpretazione della norma per garantirne un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

5-06947 Rizzetto: Sulla vicenda relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria di Gaia Padovani.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Walter RIZZETTO (FDI) riferisce di aver ritenuto doveroso porre all'attenzione del Governo una vicenda che ha dell'assurdo e che riguarda il diritto allo studio di una persona disabile. Evidenzia che vicende come quella segnalata danneggiano, oltre che le persone direttamente coinvolte, anche l'immagine stessa delle istituzioni. Apprezzata la soluzione della questione, auspica che non si ripetano in futuro vicende così ingiuste.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-06130: Foti: Sulla carenza di servizi scolastici a Caorso, in provincia di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Foti,

nella fase di definizione degli organici del personale docente, dopo l'autorizzazione finanziaria del contingente, a livello nazionale, e la successiva ripartizione dei posti spettanti a ciascuna regione, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha proceduto all'assegnazione dei contingenti provinciali agli Uffici di ambito territoriale.

Questi ultimi, a loro volta, hanno ripartito le dotazioni organiche assegnate in base alle situazioni dei singoli territori e alle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici, sempre nel rispetto dei contingenti di posti disponibili.

Con specifico riferimento all'Ambito territoriale di Piacenza, rappresento che lo stesso, nella determinazione degli organici per l'anno scolastico 2021-2022, ha tenuto conto del numero di alunni e, quindi, di classi la cui formazione è vincolata alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

In particolare, nella scuola secondaria di primo grado, presso il plesso di Groparello, risultavano iscritti nella classe I otto alunni, nella classe II otto alunni e nella classe III quattordici alunni.

Pertanto, in piena conformità alla normativa vigente, che stabilisce che la pluriclasse deve essere formata da un numero di alunni non superiore a diciotto, è stata costituita una pluriclasse tra la I e la II classe per un totale di sedici alunni.

Tuttavia, con Ordinanza n. 156/2021, il TAR dell'Emilia-Romagna, in data 1°

settembre 2021, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della formazione della pluriclasse, riservandosi per il merito.

Conseguentemente, il dirigente scolastico con il supporto dell'Ambito territoriale di Piacenza, in esecuzione del provvedimento cautelare, ha provveduto affinché l'inizio dell'anno scolastico fosse garantito con la costituzione di due classi prime composte ciascuna da otto alunni.

Per quanto riguarda la scuola primaria di Castell'Arquato, più precisamente il plesso di Vigolo Marchese, sempre in piena conformità con la normativa vigente, la pluriclasse è stata costituita tra la I e la III classe per un totale di sedici alunni, cercando in tal modo di tutelare le classi IV e V.

Relativamente alla richiesta di attivazione di classi a tempo pieno presso la scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Monticelli, plesso di Caorso, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Istituzioni scolastiche, sono state confermate le classi a tempo pieno già attivate negli anni precedenti, non essendo stato possibile autorizzarne di nuove.

A tal proposito, ricordo che il tempo pieno è attivabile su richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

ALLEGATO 2

5-06169 Sarli: Iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Sarli,

i requisiti concernenti i titoli di studio utili per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il « Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », e dal successivo decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento.

Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 », è stata istituita presso la competente Direzione generale una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di accesso.

Posso assicurareLe che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione quanto da Lei rappresentato.

ALLEGATO 3

5-06423 Ferri: Sulla mancata istituzione della classe prima della scuola primaria nell'istituto comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Ferri,

L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha proceduto alla ripartizione dell'organico di diritto tra gli Uffici di ambito territoriale, per l'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto del contingente assegnato, per tale anno, dal Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il medesimo ha determinato la quota parte della dotazione organica assegnata agli ambiti provinciali in base a parametri oggettivi e riscontrabili, rappresentati dal numero di studenti e, quindi, di classi.

Va ricordato, difatti, che in tema di numero minimo e massimo di alunni per classe il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che stabilisce, agli articoli 9, 10, 11 e 16, che si possono costituire classi fino a 26-29 alunni nella scuola dell'infanzia, fino a 26-27 alunni nella scuola primaria, fino a 27-30 studenti nella scuola secondaria di primo grado e fino a 27-30 nella scuola secondaria di secondo grado (salva la deroga del 10 per cento prevista dall'articolo 4 per ogni ordine di scuola).

L'applicazione dei suddetti criteri ha determinato, per la provincia di Massa, l'assegnazione di un numero di posti in organico superiore rispetto a quanto attribuito l'anno precedente.

Nondimeno, in relazione alla mancata costituzione della prima classe, per l'anno scolastico 2021/2022, presso il plesso di scuola primaria di Castagnetola, dopo la definizione dell'organico di diritto (19 maggio 2021) l'Ambito provinciale è venuto a conoscenza che le iscrizioni erano aumentate da nove a tredici.

Quindi, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'Ambito territoriale di Massa ha ritenuto di dover smistare le tredici iscrizioni negli altri plessi dell'Istituto comprensivo «Alfieri Bertagnini», in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e tenendo conto della distanza dalle scuole viciniori e della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione anche all'età degli alunni.

In ultimo, al fine di poter completare il quadro conoscitivo, relativamente alle iscrizioni alla classe prima, per l'anno scolastico 2022/2023, rappresento che presso il plesso di scuola primaria di Castagnetola, al momento, risultano diciannove iscritti.

ALLEGATO 4

5-07018 De Menech: Sulla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrati nelle istituzioni scolastiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole De Menech,

per rispondere all'endemica carenza di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha autorizzato un concorso ordinario per questa figura, indetto con decreto direttoriale 20 dicembre 2018, n. 2015.

La richiamata normativa ha previsto, altresì, che potessero essere ammessi a partecipare al concorso anche gli assistenti amministrativi che avessero svolto almeno tre anni di servizio come facenti funzioni di DSGA negli ultimi otto anni precedenti, anche laddove sprovvisti dell'idoneo titolo di studio.

All'esito della stessa procedura, che si è conclusa in tutte le Regioni, negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, sono state complessivamente immesse in ruolo ben 2.121 unità di personale. Permangono allo stato ancora 71 aventi titolo alla nomina nella graduatoria della Campania.

Va poi rammentato che sulla base di un'Intesa sottoscritta con i sindacati in data 1° ottobre 2019, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto tramite una norma ad hoc l'estensione, allo specifico settore amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero, alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

In forza di tale intervento normativo, la previsione sopra richiamata « si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di

destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ».

Al fine di dare piena attuazione al disposto normativo, nonché all'articolo 32-ter, comma 6, del cosiddetto « decreto agosto », convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata predisposta e presentata dal Ministero alle Organizzazioni sindacali una bozza di decreto ministeriale recante disposizioni riguardanti la procedura selettiva per la progressione all'area D relativa al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Ministero ha, inoltre, provveduto da tempo ad avviare l'iter di formalizzazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tale provvedimento, attualmente sottoposto al MEF per il rilascio del relativo concerto, disciplina, ai sensi del richiamato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e in vista dei concorsi per il reclutamento di DSGA, i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti, i relativi criteri di valutazione, nonché la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.

Con specifico riferimento alla Sua segnalazione, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha richiesto all'Ufficio di ambito territoriale di Belluno i dati che seguono:

1) I DSGA titolari in provincia di Belluno sono diciassette, di cui sedici attualmente in servizio e uno in aspettativa.

2) I DSGA incaricati, attualmente in servizio, sono diciassette.

L'Ufficio di ambito territoriale di Belluno ha, inoltre, pubblicato, nell'anno 2021, quattro diverse tipologie di interpello sia per le scuole normodimensionate sia per quelle sottodimensionate, nonché per gli assistenti amministrativi di ruolo e quelli non di ruolo inseriti nella terza fascia di Istituto.

L'Ufficio scolastico regionale ha, infine, segnalato che due istituti sottodimensionati – l'Istituto comprensivo « Forno » di Zoldo e l'IPSSAR « Dolomieu » – sono stati abbinati ed è stato autorizzato un posto di DSGA in organico di fatto.

In ultimo, il medesimo Ufficio scolastico regionale ha evidenziato che, ad oggi, nessuna istituzione scolastica della provincia di Belluno risulta priva di DSGA.

ALLEGATO 5

5-07212 Martinciglio: Sui titoli di servizio ritenuti validi per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Martinciglio,

occorre premettere che la materia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA è regolata dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dal decreto ministeriale n. 430 del 2000 e dal decreto ministeriale n. 50 del 2021.

Quest'ultimo decreto prevede che, per il triennio scolastico 2021/2024, gli aspiranti sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo, calcolato in base alle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, allegate al citato decreto ministeriale n. 50 del 2021.

In dette tabelle non è prevista la valutazione del servizio prestato dal personale ATA presso gli Enti di formazione professionale, contrariamente a quanto previsto per il personale docente ed educativo.

Per tale categoria, difatti, il servizio prestato nei centri di formazione professionale è valutabile nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del decreto ministeriale del 18 gennaio 2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee

guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e le classi di concorso degli istituti professionali.

Mentre, in mancanza di una previsione espressa nel più volte citato decreto ministeriale n. 50 del 2021, lo stesso non può dirsi per il personale ATA.

Né si può ritenere la valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale facilmente ipotizzabile in presenza di regimi ordinamentali differenti quali sono quelli dei centri di formazione e delle istituzioni scolastiche.

Non vi è alcuna disposizione normativa che consenta di procedere all'equiparazione tra la modalità organizzativa delle scuole statali, delle scuole paritarie e dei centri di formazione, soprattutto qualora i percorsi formativi siano effettuati da soggetti operanti in regime di convenzione.

Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta, pertanto, possibile per il personale ATA procedere alla valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di formazione professionale.

ALLEGATO 6

5-06947 Rizzetto: Sulla vicenda relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria di Gaia Padovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On. Walter Rizzetto

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni sulla vicenda di una dottoressa non vedente, candidata ai test di selezione per l'ammissione ad una scuola di specializzazione medica, ai quali non sarebbero stati assicurati tutti gli strumenti necessari per completare adeguatamente tali *test*.

Preliminarmente va precisato che la questione segnalata è oggetto di un ricorso giurisdizionale e che, pertanto, l'attività del Ministero si è conformata a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria nelle varie fasi del giudizio.

Infatti, va detto che la ricorrente è stata ammessa con riserva alla scuola di specializzazione ambita, in forza di un'ordinanza cautelare della Sezione VI del Consiglio di Stato, emessa nel 2020 e puntualmente eseguita dalla scrivente Amministrazione.

Successivamente, nel 2021, veniva pronunciata sentenza di merito della Sezione III del Tar Lazio, con la quale il Collegio, pur accogliendo il ricorso della candidata non vedente, rigettava tuttavia l'istanza della stessa ad ottenere il consolidamento e la definitività dell'iscrizione presso la Scuola di Specializzazione medica.

Il Tar per il Lazio, dunque, non riconoscendo alla ricorrente la stabilità e la definitività dell'iscrizione con riserva, reiterava, legittimamente, nei confronti dell'Amministrazione, l'ordine di riedizione della prova concorsuale a favore della ricorrente.

L'Amministrazione provvedeva, dunque, ad eseguire pedissequamente tale ordine imposto dal Tar, inviando, nell'ottobre 2021, una nota interlocutoria all'Ateneo di interesse, nonché alla ricorrente, convo-

cando le parti in indirizzo per la riedizione della prova concorsuale, che era stata all'uopo predisposta dalla Commissione Nazionale «somministrando alla ricorrente quesiti che non prevedano la lettura di immagini o grafici nonché assicurandole, oltre al tempo aggiuntivo già riconosciute (60 minuti supplementari), l'assistenza di un *tutor* che sia in grado di leggere correttamente i quesiti proposti e lo svolgimento della prova in un'aula dedicata, in cui l'ascolto non sia in alcun modo impedito o anche solo reso più difficoltoso, nel rispetto, per il resto, delle modalità di svolgimento del test già prefissate dal Ministero per l'a.a. 2018/2019, fermo restando il rispetto di tutte le normative e degli atti generali in vigore, in materia di tutela della salute pubblica di fronte alla minaccia da COVID-19», esattamente come richiesto dalla sentenza in parola.

La convocata parte ricorrente, tuttavia, non forniva a tale comunicazione alcun riscontro, né veniva avanzata alcuna richiesta di proroga della data indicata dall'Amministrazione per la riedizione della prova, fissata al 4 novembre 2021.

La Dott.ssa presentava, invece, appello al Consiglio di Stato impugnando sia la Sentenza del Tar – al fine di contestare il mancato riconoscimento della stabilizzazione dell'iscrizione alla scuola di specializzazione – sia la nota di convocazione del Ministero, inviata alla ricorrente ai fini della ripetizione della prova.

Il Consiglio di Stato, quindi, con ordinanza del 29 ottobre 2021, accoglieva le istanze cautelari della Dottoressa, sospendendo gli effetti della sentenza emessa dal Tar Lazio.

Di conseguenza, il Ministero, in esecuzione della nuova ordinanza del Consiglio di Stato, comunicava tempestivamente

alle parti interessate la revoca della riedizione della prova che era stata fissata per il 4 novembre 2021.

Attualmente, quindi, la Dott.ssa risulta ancora iscritta alla Scuola di Specializzazione e la riedizione della prova non è stata eseguita, poiché, in realtà, «impedita» dell'ordinanza cautelare emessa dal CdS il 29 ottobre 2021. La situazione della candidata sarà definita con la sentenza d'appello di merito del Consiglio di Stato, ad oggi non ancora emessa.

Sulla base degli elementi informativi appena illustrati, si evince, dunque, che

l'Amministrazione ha sempre provveduto ad adempiere pedissequamente alle indicazioni emesse dall'autorità giudiziaria nel corso della causa intentata dalla ricorrente, la quale, allo stato attuale, verte sul consolidamento della posizione della stessa all'interno della scuola di specializzazione e non più sulla riedizione della prova, la cui mancanza, stigmatizzata nell'atto ispettivo, è stata, invero, predisposta dall'amministrazione e resa, per effetto della decisione del giudice, non attuabile.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00168</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia.
Nomina n. 109.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata da ultimo nella seduta del 20 aprile.

Diego SOZZANI, *presidente*, comunica che la Presidenza della Camera, consultata dalla presidente Paita, ha confermato la sussistenza dei presupposti formali per l'assegnazione della richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina. Non compete invece alla Presidenza della Camera ogni altra valutazione sulla stessa, valutazione che è rimessa esclusivamente alla Commissione in sede di esame della proposta, potendo a tal fine interloquire con il Governo.

Ricorda poi che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, osserva in primo luogo che è quasi un mese che la Commissione è impegnata nell'esame della proposta di nomina in oggetto.

Rileva poi, in particolare, che il presidente dell'AeCI è nominato su designazione dell'assemblea del medesimo ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze; che l'assemblea dell'Aero Club d'Italia con delibera n. 5 del 26 giugno 2021 ha designato quale presidente dell'ente, per il quadriennio 2021-2025, l'arch. Giuseppe Leoni; che il presidente, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, vigente alla data dell'elezione, dura in carica quattro anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati consecutivi; che allo stato, come dichiarato dal presidente nominato, non sono in essere situazioni ritenute di responsabilità amministrativa e altre processuali a proprio carico; che il parere inerente la nomina del presidente dell'AeCI è stato richiesto ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Ricorda dunque che nel corso del dibattito sono emerse principalmente due questioni: il concerto dei Ministeri e la necessità di adeguare lo statuto dell'ente alle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il concerto dei Ministeri, ricorda che alle amministrazioni ministeriali vigilanti non compete alcuna discrezionalità, una volta constatato che il presidente designato dall'assemblea è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea si è svolto legittimamente. I Ministeri interessati alla concertazione hanno espresso il proprio nulla osta o, come nel caso del Ministero della difesa, pur avendo segnalato alcune

osservazioni, comunque precedenti al nulla osta del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, non hanno espresso una palese contrarietà, come confermato anche dal Governo.

Per quanto riguarda il mancato adeguamento dello statuto, poiché lo statuto dell'ente stabilisce le modalità procedurali per le modifiche dello statuto stesso e la legge n. 8 del 2018 non prevede l'introduzione automatica delle innovazioni statutarie, bensì le procedure, anche commissariali, per il medesimo obiettivo, la clausola dell'articolo 26, secondo comma, dello statuto dell'Aero Club d'Italia può ritenersi efficace, sia alla data del 26 giugno 2021 sia tuttora. Dal mese di luglio 2020, scaduti i sei mesi previsti per l'adeguamento statutario, non risultano essere stati esperiti i poteri sostitutivi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 8, ovvero la nomina di un commissario *ad acta* da parte del CONI; allo stesso modo non risulta essere stato esperito il potere di scioglimento degli organi dell'ente e la nomina di un commissario straordinario da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilito dalle norme sulla vigilanza in caso di situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia. Non risultano allo stato procedimenti in sede giudiziaria inerenti il mancato adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia.

Fermo restando che la non conformità dello statuto alla disposizione di legge, come precisato dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato, potrebbe determinare l'eventuale illegittimità del provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria dell'articolo 26, secondo comma, non adeguata, deducibile da chiunque ne abbia diritto o interesse, va però considerato, come si desume anche dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la vigenza statutaria al momento dell'elezione del Presidente designato rende efficaci le procedure adottate e il risultato elettorale.

Dichiara infine che le funzioni svolte in passato da Leoni, sia in qualità di commissario straordinario dell'AeCI sia in qualità di presidente elettivo, non sono equiparabili ai fini del calcolo del periodo temporale

ostativo ai sensi dello statuto in vigore alla data dell'elezione, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8693 del 2019.

Tutto ciò premesso ed esclusivamente in ragione del pedissequo rispetto della vigenza statutaria al momento della elezione del presidente designato, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI dichiara di rimettersi al voto della Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di prendere atto della proposta di parere del relatore; non può però esimersi dal sottoporre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni, sia di metodo che di merito.

Per quanto riguarda il metodo, il relatore ha fatto notare che ad oggi lo statuto dell'AeCI non è stato modificato e gode dunque di piena vigenza. All'articolo 21, primo comma, tale statuto dispone che la firma del DPCM di nomina del presidente venga apposta dopo il concerto dei ministri; è abbastanza singolare, osserva, che tale concerto si esprima tramite il silenzio-assenso. Fa notare che tutti i Ministeri vigilanti hanno inviato alla Commissione un formale nulla osta, ad eccezione del Ministero della difesa, che ha invece trasmesso una nota in cui venivano espresse perplessità e richiesti chiarimenti sulla procedura. Ciò è avvenuto prima dell'ulteriore parere del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, il quale, pur non essendo previsto dalla legge, sembrerebbe avere assunto il valore di nulla osta per tutti gli altri Ministeri. Si rammarica della posizione espressa dal Governo, che si è rimesso alla Commissione: in caso di violazione di legge, la proposta di nomina non avrebbe dovuto essere neppure trasmessa al Parlamento. Tutto ciò, a suo avviso, non è stato menzionato nell'intervento del relatore.

Per quanto riguarda il merito, la proposta di nomina, se approvata, genererebbe la seguente conseguenza: qualora il Go-

verno dovesse procedere alla nomina dell'architetto Leoni, ci si troverebbe nella situazione paradossale per cui tutte le federazioni sportive seguirebbero la legge, con presidenti nominati per non più di tre mandati, ad eccezione dell'AeCI con un presidente al quarto mandato. Ciò comporterebbe con forte probabilità un'impugnativa della nomina, con conseguente paralisi dell'ente; comunica ai membri della Commissione che tra l'altro l'impugnativa della deliberazione dell'assemblea dell'AeCI è già stata presentata ed è già fissata un'udienza in tribunale. A questo punto, approfittando anche della presenza del Governo, suggerisce a quest'ultimo di assumersi le proprie responsabilità e di commissariare l'ente per procedere all'adeguamento dello statuto.

Infine, sempre sul merito, quanto all'opportunità della nomina dell'architetto Leoni e premettendo che non vi è alcuna intenzione *contra personam*, è emerso nel corso dell'audizione dello stesso Leoni che nel proprio terzo mandato quest'ultimo ha emanato una serie di ordinanze presidenziali prive del requisito di necessità e di urgenza e mai ratificate dal consiglio federale, alcune di esse persino a carattere oneroso; ricorda che è ancora oggi in corso in proposito un procedimento presso la Corte dei conti. Tra queste ordinanze, sottolinea, alcune prevedevano un piano di rientro della situazione debitoria di alcuni dei club locali, requisito indispensabile per la loro partecipazione al voto, anche in occasione della deliberazione che ha condotto alla riconferma nel mandato di Leoni.

Per tutti questi motivi, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Diego SOZZANI, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto

mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore.

Diego SOZZANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Hanno votato <i>sì</i>	25
Hanno votato <i>no</i>	17

(La Commissione approva).

Diego SOZZANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Sorte in sostituzione di Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Prestipino in sostituzione di Cantini, Luciano Cantone, Nevi in sostituzione di Caon, Boniardi in sostituzione di Capitanio, Carinelli, Casu, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Fogliani, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Giuliadori, Gripa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Pentangelo, Pizzetti, Raffa, Dara in sostituzione di Rixi, Andrea Romano, Rospi, Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Sozzani, Spessotto, Cecconi in sostituzione di Tasso, Termini, Tombolato, Traversi, Zanella e Zordan.

Sono in missione i deputati: Paita.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrut-

ture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura sulla proposta di legge C. 183-B, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Si tratta di un esame in seconda lettura: il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 17 ottobre 2018 e trasmesso al Senato, che l'ha a sua volta approvato, con modificazioni, lo scorso 15 marzo. Ricorda che in prima lettura la Commissione non aveva esaminato il provvedimento, in quanto non ricomprensente elementi di sua competenza e dunque non assegnato alla Commissione stessa.

Esso si compone di 8 articoli; l'articolo 1, comma 1, ne definisce le finalità. Esse consistono: nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta; nel favorire il consumo di tali prodotti; nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2 precisa inoltre che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

Ricorda ancora che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in seconda lettura sono oggetto di esame solo le parti modificate dal Senato. Appunto a

causa di una di queste modifiche il provvedimento è stato assegnato in seconda lettura alla Commissione.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 4, comma 1, introdotto dal Senato, disciplinando la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, stabilisce che i comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta di tali prodotti, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

Presenta in conclusione una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00168).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 13 aprile.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, illustra una ulteriore nuova propo-

sta di risoluzione, riformulata rispetto a quella avanzata nella seduta del 13 aprile (*vedi allegato 2*). Afferma che il suo testo è stato concordato con il Governo e chiede di sottoporla a votazione.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) ringrazia la relatrice per aver elaborato un nuovo testo e preannuncia il voto favorevole della propria forza politica.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Marco SILVESTRONI (FDI) annuncia il ritiro della proposta di risoluzione presentata dal proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di risoluzione della relatrice, sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 2*), la quale assume la numerazione 8-00168.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agri-

cultura sul testo unificato delle proposte di legge C. 2049 ed abbinata, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame, che consta di 10 articoli, reca disposizioni volte alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile e al contrasto delle disparità salariali e delle discriminazioni di genere nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, richiama l'articolo 2, che dispone la redazione, con cadenza triennale, di un Piano nazionale di interventi, con una pluralità di finalità tra cui rilevano, in particolare: l'attivazione e il po-

tenziamento dei servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole (comma 2, lettera *h*)); la promozione dell'installazione e dell'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali in particolare per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali (comma 2, lettera *m*)).

Presenta e illustra in conclusione una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme per la valorizzazione e

la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni,

vista la relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021 (Doc CCLXIII, n. 1) ed esaminate le parti di competenza;

uditi la relatrice, on. Barbuti, nella seduta del 15 febbraio 2022 e il dibattito svoltosi nelle successive sedute del 29 marzo, del 6 e del 13 aprile 2022;

vista la relazione della Corte dei conti, pervenuta il 29 marzo 2022 e considerate le osservazioni di cui alle pagine 110 e seguenti in ordine all'attuazione dei progetti d'investimento analizzata attraverso l'esame dei bandi pubblicati;

considerato che:

la relazione governativa si riferisce all'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 e, dunque, al pagamento della prima rata dei fondi destinati all'Italia;

al riguardo, giova rammentare che la Missione 3 del PNRR porta per investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibile complessivamente 25,4 miliardi di euro;

la Missione 3 prevede una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese, in particolare al Sud;

le risorse sono divise su diverse componenti, la principale delle quali è destinata a interventi sulla rete ferroviaria (si

tratta della componente 1, che porta 24,7 miliardi di euro);

vi sono poi 630 milioni di euro di investimenti per la componente 2 inerente all'intermodalità e alla logistica;

nella Missione 2, intitolata alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica », la componente 2 interessa la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, perché è dedicata all'energia rinnovabile, all'idrogeno e alla mobilità sostenibile;

pertanto, allo stato attuale, la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni può esprimere considerazioni generali e di metodo, che possono costituire l'ispirazione di fondo dell'azione amministrativa di attuazione del PNRR;

si pongono, in questo contesto ed in particolare, tre questioni:

a) la tempestiva attuazione degli investimenti previsti in ciascuna componente, il ruolo delle amministrazioni locali e la necessità che con esse sia mantenuto un dialogo e un sostegno costanti;

b) la prevenzione dell'influenza e dell'infiltrazione di interessi illeciti e criminali nei lavori e nei servizi;

c) il rispetto del criterio della distribuzione territoriale, in virtù del quale – a consuntivo – l'attuazione del PNRR deve contribuire a colmare tre tipi di divari: di genere, tra generazioni e territoriale, ricorrendo per quest'ultimo sia quello tra Nord e Sud del Paese sia quello con le aree interne. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere valutabile con indicatori uniformi, certi e misurabili;

quanto al punto a), occorre che i soggetti attuatori operino nel pieno rispetto

della tempistica prevista dal PNRR, secondo il Codice degli appalti e, comunque, in conformità alle migliori pratiche amministrative e tecniche, anche coinvolgendo le comunità locali e l'ANCI nella realizzazione dei singoli progetti. A tal proposito, come anche evidenziato da E. Zanchini, sulla rivista *Il Mulino*, il PNRR inverte una tendenza di tagli ai trasferimenti agli enti locali che si era consolidata nei decenni passati. L'opportunità di nuovi finanziamenti non deve essere pertanto sprecata. A tal proposito si deve quindi avere cura di rispettare il termine perentorio del 2026, coniugando la celerità con la qualità degli interventi e, nel contempo, approfittare dell'occasione, facendo tesoro di questa esperienza fuori dall'ordinario, per avviare un rilancio delle politiche pubbliche in senso durevole. E, in particolare, garantire per il futuro ed al di là dell'orizzonte temporale delineato dal PNRR, un ruolo di programmazione statale che non prescinda da una continua interlocuzione con i comuni al fine di realizzare una mobilità urbana veramente sostenibile e una riqualificazione effettiva delle periferie. Sotto questo profilo, molte delle opere che riguardano le realtà urbane (si pensi agli investimenti della Missione 2, componente 2, sul trasporto rapido di massa e sul rinnovo dei trasporti regionali e, ancora, sul rinnovo della flotta degli autobus) possono concorrere a migliorare la qualità della vita e a ridurre le differenze tra centro e periferia;

sempre al riguardo del punto *a*), è opportuno valutare in tutte le sedi la possibilità di avvalersi degli istituti non solo dei lotti funzionali e prestazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), ma anche dei lotti costruttivi di cui all'articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Infatti, i lotti costruttivi consentono una realizzazione frazionata delle opere pubbliche non necessariamente finalizzata solo a consentire l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto, con il vincolo di essere funzionalmente autonomi; essi, viceversa, sono pensati anche per l'avanzamento pro-

gressivo di opere collegato alle fasi del finanziamento effettivo;

quanto al punto *b*), è necessario prevedere meccanismi atti a garantire – sì – la celerità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, senza però con questo pregiudicare la trasparenza, avuto particolare riguardo alla tematica dell'infiltrazione della criminalità organizzata. I soggetti attuatori devono essere ben consapevoli dei pericoli che l'esperienza ha fatto emergere sugli interessi che i gruppi criminali nutrono per la spesa pubblica e per gli appalti di lavori e di servizi (si pensi, in particolare, ai collegamenti ferroviari ad alta velocità di cui alla Missione 3, componente 1, investimenti da 1.1 a 1.5). Da questo punto di vista, anche le articolazioni del MIMS devono operare in coordinamento con le amministrazioni preposte alla prevenzione delle infiltrazioni illecite nel settore. È noto, al riguardo, che molte Prefetture ed amministrazioni regionali, provinciali e locali hanno già sottoscritto Protocolli di legalità espressamente finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR;

quanto al punto *c*), alle regioni del Meridione d'Italia è destinata quasi metà dell'intero ammontare delle risorse del PNRR previste per l'Italia. Nella prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, datata 9 marzo 2022 e predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, si conclude nel senso dell'avvenuto rispetto di tale vincolo di destinazione ma, contestualmente, si riconosce che «permane un rischio, *ex post*, di mancata allocazione a quelle aree che dovrà essere oggetto di attento monitoraggio in itinere», in quanto «la dimensione e la complessità delle procedure amministrative e tecniche sottostanti alla gran parte delle misure – soprattutto di carattere infrastrutturale – di cui è titolare il MIMS determinano un rischio intrinseco di mancata o ritardata realizzazione che, nei territori del Mezzogiorno, si acuisce in ragione della debolezza amministrativa, so-

prattutto degli enti locali » (pag. 89). Pertanto, dovrà essere cura dei soggetti attuatori sollecitare le amministrazioni competenti ad avanzare le previste domande, predisponendo adeguati progetti in modo da non perdere le occasioni di finanziamento. Per tali motivi, nell'ottica della coesione, dovrà essere effettuato un monitoraggio sulla distribuzione degli investimenti sul territorio, allo scopo di mantenere il vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno d'Italia ed evitare, con apposite clausole di salvaguardia, che fondi destinati alle regioni meridionali finiscano per essere riallocati su altre realtà territoriali, ma anche, fermo restando il suddetto vincolo del 40 per cento, migliorare ed integrare, ove e se possibile, i criteri distributivi delle ulteriori risorse destinate a tutto il territorio nazionale, in coerenza con la mozione 1/00569 approvata dall'Assemblea della Camera il 9 febbraio 2022, che richiamava l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, così da assicurare una equilibrata distribuzione di tali risorse a tutela dei territori con maggiori necessità e ampiezza di divari;

sempre a tale riguardo, la Relazione qui esaminata, alle pagine 32 e 33, fa riferimento agli investimenti contenuti nel PNRR per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, anche attraverso l'assunzione di personale in possesso di specifiche professionalità. Da questo punto di vista, occorre un'attenzione particolare per l'effettivo seguito pratico di tali procedure assunzionali e per l'impiego proficuo delle persone reclutate, tentando di evitare che ai concorsi banditi finiscano per partecipare numeri inferiori alle attese e, quindi, che il proposito del rafforzamento degli enti locali sia frustrato; inoltre, sempre nell'ottica di recuperare il divario esistente, occorrerebbe che tali professionalità vengano avviate a integrazione stabile nella pubblica amministrazione alla scadenza del PNRR, giacché saranno già formate e inserite nel contesto delle amministrazioni locali, costituendo un prezioso elemento di continuità dell'azione amministrativa e aiutando gli enti a operare in

condizioni ordinarie, alzando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

peraltro, l'attuazione degli investimenti inseriti nelle Missioni 2 e 3 può anche costituire un momento di progettualità in vista della creazione di tre grandi direttrici di collegamento marittimo: quella Est-Ovest, dai Balcani verso l'Europa occidentale e la penisola iberica; quella dall'Estremo Oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez; quella Nord-Sud, dal Nord Africa verso le coste dell'Europa meridionale;

in questo contesto, del resto, si potranno realizzare infrastrutture portuali volte ad aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana, dell'intermodalità e dell'interconnessione digitale. Resta, peraltro, ferma l'esigenza che simili infrastrutture strategiche permangano sotto il controllo italiano, anche mediante l'esercizio dei poteri governativi speciali (c.d. *golden power*),

impegna il Governo a:

a) valutare l'opportunità della prosecuzione della programmazione, al di là dell'orizzonte temporale del 2026, degli interventi utili e necessari in favore dei comuni italiani, volti al definitivo conseguimento degli obiettivi e delle missioni del PNRR – dalla mobilità sostenibile alla rigenerazione urbana – anche con l'adozione di una precisa strategia di sostegno e potenziamento al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, per l'aumento della frequenza del servizio e per il ricambio della flotta, con l'acquisizione di mezzi elettrici nell'ottica della transizione ecologica e di una sempre migliore qualità della vita dei cittadini;

b) proseguire l'attuazione del PNRR, nel pieno rispetto dei traguardi e degli obiettivi delle Missioni 2 e 3, in ossequio alla normativa vigente e alle migliori pratiche tecnico-operative, sfruttando anche le misure di accelerazione procedurale previste nel decreto-legge n. 32 del 2019, laddove le opere commissariate ai sensi di tale decreto-legge rientrano tra gli investimenti del PNRR;

c) promuovere in concreto l'intermodalità e l'integrazione tra ferrovia e trasporto aereo, realizzando, in particolare, opere di sostegno all'intermodalità e all'accessibilità degli aeroporti italiani di collegamento intercontinentale, quali infrastrutture strategiche, anche in considerazione della necessità di accogliere con servizi di elevata qualità i flussi legati al Giubileo 2025, ai giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, alle Olimpiadi invernali di Milano/Cortina e agli altri appuntamenti internazionali del Paese;

d) adottare le iniziative necessarie per sostenere gli enti locali in caso di situazioni critiche nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché tali enti possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR attraverso sia il monitoraggio dei concorsi, sia il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, senza trascurare l'eventuale utilizzo di professionalità del territorio come supporto esterno alla progettazione, al fine di superare alla carenza di personale tecnico qualificato necessario a realizzare efficacemente i progetti previsti dal medesimo Piano, intraprendendo sin da ora una valutazione per la collocazione stabile in organico, ove possibile, di tutte le figure necessarie previste per ciascun ente locale per l'espletamento delle funzioni ordinarie anche oltre la scadenza del PNRR;

e) valutare la possibilità di prevedere per le opere non finanziate con le risorse del PNRR l'istituto dei lotti costruttivi, che resterebbero, comunque, inapplicabili per le opere finanziate dal PNRR;

f) valutare ulteriori forme di accelerazione procedurale sempre nel rispetto delle misure di cautela e prevenzione dell'infiltrazione criminale negli appalti, in collaborazione con le amministrazioni a ciò preposte, emanando apposite «Linee guida» che richiamino a un'applicazione sia dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) e sollecitando la stipula dei Protocolli di legalità di cui all'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011;

g) monitorare l'effettiva distribuzione territoriale delle risorse nel rispetto del vincolo di destinazione al Sud – secondo le indicazioni del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ponendo in essere le opportune clausole di salvaguardia, affinché le risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili vengano rimesse a disposizione dei territori del Mezzogiorno, garantendo comunque il rispetto temporale delle *milestones* e degli obiettivi previsti;

h) assumere ogni iniziativa per rafforzare la competitività internazionale della portualità italiana anche tramite lo sviluppo dei porti e delle infrastrutture del Mezzogiorno più vicini alle rotte transmediterranee passanti per Suez e Gibilterra e provenienti dall'Asia e dal continente americano, e nel contempo in modo tale da garantire il controllo strategico delle infrastrutture anche tramite il ricorso ai poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*).

(8-00168) « Paita, Grippa, Silvestroni, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Nobili, De Girolamo, Tasso ».

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 ed abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (T.U. C. 2049 ed abb.), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, volto alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile e al contrasto

delle disparità salariali e delle discriminazioni di genere nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07912 Vallasca: Per la convocazione di un tavolo di crisi nazionale concernente i livelli occupazionali dello stabilimento Pfizer di Catania	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-07913 Benamati: Iniziative di competenza per assicurare continuità produttiva alle aziende italiane legate alla Russia e colpite dagli effetti delle sanzioni applicate in conseguenza dell'aggressione militare in Ucraina	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
5-07914 Moretto: Sull'attuazione delle disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle imprese della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano previste nella legge di bilancio per il 2022	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117
5-07915 De Toma: Ulteriori iniziative di competenza a sostegno dei comparti produttivi per evitare che i maggiorati oneri energetici provochino aumenti dei prezzi finali al consumo inducendo effetti recessivi	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	118
5-07916 Masi: Sui tavoli di crisi concernenti l'industria aeronautica del Mezzogiorno	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (CI), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sulla proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato). Ricorda che la X Commissione, in occasione dell'esame in prima lettura, nella seduta dell'11 ottobre 2018 ha espresso parere favorevole con condizioni sulla proposta di legge C. 183, recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità », poi approvata dall'Assemblea della Camera il 17 ottobre 2018.

Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche agli otto articoli di cui si compone il testo. Preannuncia che nell'illustrare il testo si soffermerà brevemente, in particolare, sulle novità introdotte dal Senato mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia quindi che l'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità, e limita il perimetro di applicazione delle norme ai soli prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, che consistono nella valorizzazione e promozione dei predetti prodotti, nel favorirne il consumo e nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Le restanti disposizioni sono immutate.

Sottolinea che l'articolo 2, modificato dal Senato, reca le definizioni. Il comma 1, lettera a), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle

materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica aggiunta dal Senato), dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi tra di essi, a determinate condizioni, anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi del comma 1 lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (parola aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

Ricorda che l'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

Fa presente che l'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta. Al comma 2, si prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Inoltre, un ulteriore periodo del comma in esame, introdotto dal Senato, riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli di cui si discute. Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

Segnala che l'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi « chi-

lometro zero » e « filiera corta ». In particolare, il comma 1, statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con quello dello Sviluppo economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti: il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta ». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2, chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (modifica aggiunta dal Senato) e all’interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Evidenzia poi che l’articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. A tale fine si interviene sull’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell’offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. Con riferimento alla modifica effettuata dal Senato, si ricorda, che essa consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità (nel testo approvato dalla Camera

era stato previsto che l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall’agricoltura sociale).

Segnala altresì che l’articolo 7, modificato dal Senato, prevede le sanzioni. Nel dettaglio, il comma 1, statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all’articolo 2 della presente proposta di legge o i loghi di cui all’articolo 5 in maniera non conforme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita). I successivi commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni. Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

Ricorda, infine, che l’articolo 8 disciplina le abrogazioni ed è sostanzialmente invariato salvo una modifica di coordinamento con la modificazione già descritta relativa all’articolo 1 del testo all’esame che limita il perimetro di applicazione delle norme ai soli prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, ovvero la soppressione delle parole « o utile ».

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Inter-

viene, in videoconferenza, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.40.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07912 Vallasca: Per la convocazione di un tavolo di crisi nazionale concernente i livelli occupazionali dello stabilimento Pfizer di Catania.

Maria Laura PAXIA (MISTO) illustra, nella sua qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo sottolineando che essa intende rappresentare soprattutto la situazione dei 130 dipendenti a tempo indeterminato e dei 110 lavoratori interinali coinvolti che si trovano innanzi alla prospettiva di licenziamento. Segnala che finora non è riuscita a ottenere una valida interlocuzione con l'Esecutivo e che anche il Tavolo di crisi convocato dalla regione Sicilia lo scorso 9 marzo non ha, al momento, prodotto risultati.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Laura PAXIA (MISTO), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Osserva infatti che i citati investimenti di Pfizer sono comunque noti da tempo e che, peraltro, sono sensibilmente inferiori a quelli concernenti gli anni passati. Esprime la speranza che il Tavolo di crisi possa effettivamente portare da qualche parte e approdare a risultati positivi. Auspica, in particolar modo, che il Ministero voglia fornire tutto il proprio appoggio per una rapida e felice conclusione della vicenda. Concludendo sottolinea che per il momento i lavoratori coinvolti si trovano in una posizione precaria dovendo fare affidamento sui dati che sono stati resi noti.

5-07913 Benamati: Iniziative di competenza per assicurare continuità produttiva alle aziende italiane legate alla Russia e colpite dagli effetti delle sanzioni applicate in conseguenza dell'aggressione militare in Ucraina.

Nicola PELLICANI (PD), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita ma ritiene doveroso evidenziare l'urgente necessità di intervenire con decisione adottando misure che favoriscano la continuità delle attività delle aziende interessate e tutelino i livelli occupazionali. Auspica quindi che le misure preannunciate dal rappresentante del Governo possano essere adottate già nei prossimi provvedimenti e avverte che il suo gruppo politico intende esercitare ogni azione di controllo per assicurarsi che ciò avvenga effettivamente nel breve periodo.

5--07914 Moretto: Sull'attuazione delle disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle imprese della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano previste nella legge di bilancio per il 2022.

Sara MORETTO (IV), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando alla lettura del testo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (IV), replicando, si dichiara senz'altro soddisfatta per la parte della risposta concernente lo stato dell'iter di adozione del decreto attuativo necessario allo sblocco delle risorse in favore delle imprese di cui all'interrogazione in titolo.

Osserva, tuttavia, che anche in questo caso si ripete una storia ormai solita quella cioè della ritardata adozione degli strumenti regolamentari necessari a dar corso a una disposizione di legge. Ricorda infatti che a distanza di mesi dall'entrata in vigore della norma primaria il decreto attuativo è ancora in corso d'opera e che forse in questi pochi mesi qualche vetreria ha dovuto chiudere – spera solo provvisoriamente – mentre per quelle imprese le risorse, previste ma non ancora disponibili, potevano, e possono, rappresentare una boccata d'ossigeno. Auspica quindi che quanto prima sia possibile l'effettiva erogazione dei previsti sostegni per le imprese della ceramica artistica e del vetro artistico che si sono viste assai danneggiate prima dalla spirale in aumento dei costi dell'energia e poi dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

5-07915 De Toma: Ulteriori iniziative di competenza a sostegno dei comparti produttivi per evitare che i maggiorati oneri energetici provochino aumenti dei prezzi finali al consumo inducendo effetti recessivi.

Massimiliano DE TOMA (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando alla lettura del testo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto perché, come ritiene sembri affermare il Governo, quelle elencate sono misure emergenziali e insufficienti. Evidenzia che l'aumento dei costi dell'energia per le imprese di filiera avrà certamente negative ricadute a carico delle stesse imprese e dei cittadini con effettivi rischi recessivi. Ritiene che misure di sostegno dovranno andare ad aiutare le imprese più colpite. Tra di esse ricorda le imprese di filiera connesse al metano che praticamente sono state messe quasi fuori

mercato per i costi alle stelle che hanno dovuto sopportare. A mero titolo di esempio ricorda che nel primo trimestre dell'anno è stata registrata una fortissima riduzione delle immatricolazioni. Conclude sottolineando che il Governo dovrebbe fare ogni sforzo per sostenere concretamente tutti i comparti produttivi del Paese, in specie le aziende che si trovano in maggiori difficoltà, anche al fine di evitare che i maggiori oneri energetici sostenuti dalle filiere produttive siano trasferiti in capo ai consumatori con il rischio di una spirale recessiva.

5-07916 Masi: Sui tavoli di crisi concernenti l'industria aeronautica del Mezzogiorno.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), nella sua qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando alla lettura del testo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ed evidenzia la necessità di adottare quanto prima un piano lungimirante per un settore produttivo e un territorio che sembrano essere stati dimenticati, a volte, dalla politica. Ricorda che la vulnerabilità del settore, in specie nei territori del Mezzogiorno, era visibile ben prima che si manifestasse l'emergenza pandemica e l'attuale crisi, essendo presenti da tempo fattori strutturali negativi. Conclude dichiarando di voler registrare con ottimismo gli auspici espressi dal rappresentante del Governo.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta » (C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato);

richiamato il proprio parere alla XIII Commissione espresso nella seduta dell'11 ottobre 2018 sulla proposta di legge recante

« Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità » (Nuovo testo C. 183 Gallinella);

valutate positivamente le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-07912 Vallascas: Per la convocazione di un tavolo di crisi nazionale concernente i livelli occupazionali dello stabilimento Pfizer di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti con il *question time* in parola, descrivono la situazione che si è venuta a creare nello stabilimento della Wyeth Lederle SpA di Catania, ora gruppo Pfizer, specializzato nella produzione di antibiotici parenterali di prima linea per uso ospedaliero, penicillini e non penicillini, che, attualmente, hanno subito un calo di richiesta.

Com'è noto, infatti, il Gruppo Pfizer ha deciso di effettuare un piano di ridimensionamento nel proprio stabilimento di Catania, necessari alla luce del calo della domanda dei volumi produttivi dei citati antibiotici.

Ciò premesso, voglio ricordare che quando si è insediato al Ministero dello sviluppo economico il Ministro On. Giancarlo Giorgetti ha cercato di rimettere ordine nella gestione delle attività dotandola di competenze professionali qualificate e funzionali a individuare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e riconversione, e nello stesso tempo dando alla struttura una regolamentazione dell'operato.

La nostra economia, già impattata pesantemente dalla pandemia e dalla transizione ecologica, deve ora affrontare i riflessi della crisi dell'Ucraina, che probabilmente farà aumentare il fenomeno delle crisi; appare quindi evidente la funzionalità della Direttiva del 14 ottobre scorso, dove all'articolo 1 viene stabilito quali siano i requisiti per l'istituzione di un tavolo di crisi a livello nazionale, che non ricorrerebbero allo stato nel caso di specie.

La vertenza, di conseguenza, come più volte si è rappresentato in altre sedi parlamentari ed è stato riferito dallo stesso Ministro dello sviluppo economico nonché dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Aula Camera, è seguita a livello

locale (dov'è attivo un apposito tavolo istituzionale).

Nel corso degli incontri dei citati tavoli il rappresentante dell'azienda avrebbe precisato che la strategia del Gruppo Pfizer non prevede la dismissione dello stabilimento di Catania, e che, peraltro, saranno effettuati investimenti per un intervento di modernizzazione per la ristrutturazione del sito.

Capisco perfettamente l'apprensione e l'attenzione di tutti, ma sono fiducioso che il tavolo di crisi aperto dalla regione Sicilia possa individuare le soluzioni più opportune, atte a salvaguardare e rilanciare il sito in parola, nonché a tutelare i lavoratori coinvolti.

Se ciò non dovesse avvenire, rimane la massima disponibilità, insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli altri Ministeri coinvolti, per valutare le misure adeguate per la risoluzione della vertenza, anche nel quadro delle misure recentemente introdotte dalla legge di bilancio, che hanno implementato strumenti per la riqualificazione e la risoluzione delle crisi transitorie, con l'obiettivo di evitare l'interruzione strutturale dei rapporti di lavoro.

Vorrei tranquillizzare anche l'onorevole interrogante rispetto all'attenzione che il Governo riserva esattamente alla zona di Catania, dove sono previsti investimenti strategici di portata nazionale e anche internazionale.

A riguardo, infatti, informo che sono attivi i Contratti di sviluppo che rappresentano un importante strumento di sostegno alle imprese, in grado di favorire la realizzazione di rilevanti investimenti produttivi e di ricerca e sviluppo, anche in un'ottica di rilancio e riconversione di strutture esistenti. Tale strumento, invero, recente-

mente è stato rifinanziato con importanti risorse di provenienza sia comunitaria che nazionale, e pone una particolare attenzione proprio al settore farmaceutico. Da segnalare, in tal senso, le assegnazioni effettuate con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 e del 5 marzo 2021 (per complessivi 350 milioni di euro) in favore del settore biomedicale e della telemedicina in un'ottica di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché il recente bando sulle « filiere produttive », finanziato con le risorse del PNRR (per complessivi 750 milioni di euro), che individua tra le filiere strategiche anche quella farmaceutica.

Con riferimento specifico al territorio di Catania, si evidenzia inoltre che è stato attratto, sempre attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, un importante investimento produttivo che riveste, per la dimensione finanziaria dello stesso e per il settore produttivo di riferimento (energie rinnovabili), una rilevanza strategica che travalica i confini nazionali e che consentirà di perseguire gli obiettivi ambientali fissati dal PNRR a livello unionale. Detto investimento sarà in grado di produrre positivi effetti sullo sviluppo economico territoriale, con evidenti ripercussioni anche sugli aspetti più strettamente occupazionali.

ALLEGATO 3

5-07913 Benamati: Iniziative di competenza per assicurare continuità produttiva alle aziende italiane legate alla Russia e colpite dagli effetti delle sanzioni applicate in conseguenza dell'aggressione militare in Ucraina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti con il *question time* in parola, descrivono la situazione che si è venuta a creare nello stabilimento della Superjet International, società italiana detenuta al 90 per cento dalla compagnia russa United Aircraft Corporation (UAC) e al 10 per cento da Leonardo Finmeccanica, ed è attiva nel settore della produzione, allestimento e servizi di manutenzione di velivoli ad uso civile.

L'azienda ha la sua sede principale nel perimetro aeroportuale di Tessera-Venezia – sul cui sito insistono anche presidi aziendali della Divisione Elicotteri e della Divisione Velivoli Leonardo e occupa attualmente, oltre all'indotto, 144 dipendenti diretti, impiegati in attività di manutenzione dei velivoli, assistenza clienti, addestramento piloti e altre attività di supporto alla vendita, di cui ad oggi, n. 12 dipendenti di SJI sono distaccati presso Leonardo s.p.a.

Orbene, la compagnia, che aveva già subito gli effetti economici negativi dalla pandemia (che aveva fermato l'attività di gran parte delle compagnie aeree), ora starebbe subendo ulteriori conseguenze a causa dell'attuale conflitto bellico.

In relazione a tali prospettive, le organizzazioni sindacali hanno di recente richiesto l'attivazione di un tavolo di crisi alla regione Veneto, al fine di valutare e individuare le opportune iniziative, anche attraverso la predisposizione normativa di forme di ammortizzatori sociali specifici e dedicati a questa situazione, per contenere l'emergenza e salvaguardare i posti di lavoro.

In effetti, sentito a riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stesso ha riferito che con proprio decreto diret-

toriale dello scorso 19 aprile è stata autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 2022 al 19 agosto 2022, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per tutti i 140 lavoratori della società in questione, per i quali è stato stipulato, in data 04 aprile 2022, un contratto di solidarietà della durata di 4 mesi.

Orbene, fermo restando le competenze degli altri Ministeri coinvolti sul tema oggetto del *question time* e sulle decisioni relative all'applicazione delle sanzioni alla Russia da parte dell'UE, si condivide la preoccupazione relativa ai danni che le imprese e i lavoratori coinvolti possono subire.

A riguardo, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ricordo che dal 9 marzo sono stati attivati appositi incontri, da parte della *Task Force* appositamente istituita presso il Ministero, con le associazioni dei settori industriali e produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza. Inoltre, attualmente sono allo studio da parte del Governo apposite misure di sostegno per le imprese maggiormente danneggiate dal conflitto bellico, che saranno valutate nel quadro della compatibilità dell'Unione europea.

Tali nuove misure di sostegno, economiche e normative, si aggiungeranno a quanto fatto finora per sostenere le nostre imprese colpite prima dalla pandemia da Covid-19 ed ora dal conflitto bellico, eventi che hanno fermato, tra l'altro, quasi completamente, per molti mesi, l'aviazione civile, componente irrinunciabile della vita moderna, che concorre allo scambio di merci e persone e allo sviluppo economico globale.

ALLEGATO 4

5-07914 Moretto: Sull'attuazione delle disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle imprese della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano previste nella legge di bilancio per il 2022.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in parola si richiama l'articolo 1, comma 702 della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), il quale interviene a sostegno della filiera del settore delle vetrerie di Murano, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dagli aumenti dei costi energetici, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Specificamente, il comma 702 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

Alla legge in parola, ha fatto seguito il Tavolo sul « caro bollette », tenutosi il 19 gennaio scorso presso il Ministero dello sviluppo economico con diverse associazioni datoriali – tra le quali anche Assovetro – per valutare l'impatto dei costi dell'energia sul sistema produttivo.

Il citato articolo 1, comma 702 prevede che, con decreto MiSE siano individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziare, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

Orbene, il decreto ministeriale in parola è stato sottoscritto lo scorso 29 marzo ed è stato inviato alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale di bilancio (UCB) presso il Ministero dello sviluppo economico, per la registrazione, in data 31 marzo scorso. Una

volta ottenuto il riscontro positivo da parte degli organi di controllo, il decreto sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del MiSE. Da quel momento, sarà possibile per le imprese inviare le domande di agevolazione a fondo perduto.

In conclusione, vorrei ricordare che il Governo pone attenzione costante al protrarsi della situazione di crisi e delle sue evoluzioni prospettiche, dove l'aumento dei costi energetici si somma all'aumento e alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime e prodotti di base e dove la crisi internazionale in corso si somma alla recente crisi pandemica.

Per questo motivo, gli interventi del Governo non si limitano ad uno specifico settore, ma si estendono in modo trasversale a tutela e sostegno dell'intero sistema produttivo nazionale.

Per quello che riguarda specificamente il tema dell'approvvigionamento energetico e il conseguente rincaro, il Ministero della transizione ecologica sta monitorando con attenzione l'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei prezzi all'ingrosso di energia elettrica e gas, con lo scopo di adottare, ed eventualmente reiterare, le misure più opportune al fine di scongiurare impatti significativi sulla ripresa economica, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità del sistema industriale e dei suoi comparti, quale quello del vetro, fondamentali per il *Made in Italy* e per l'economia nazionale nel suo insieme.

ALLEGATO 5

5-07915 De Toma: Ulteriori iniziative di competenza a sostegno dei comparti produttivi per evitare che i maggiorati oneri energetici provochino aumenti dei prezzi finali al consumo inducendo effetti recessivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative a sostegno del sistema produttivo in conseguenza dell'aumento degli oneri energetici, aggravati dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina.

A riguardo, com'è stato già riferito in altre sedi parlamentari in occasione di altri *question time*, si rappresenta che numerose sono le misure poste in essere dal Governo per far fronte alle criticità scaturite dalle succitate situazioni emergenziali.

A titolo esemplificativo, si ricorda che nel settore dell'energia e del gas, si è intervenuti con specifiche disposizioni a livello nazionale: si pensi al decreto-legge n. 130 del 2021, con il quale sono state adottate misure specifiche di contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, non esaustive naturalmente.

In continuità con questo intervento, la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto disposizioni volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, richiamo il Fondo per il sostegno alla transizione industriale da 150 milioni di euro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, rivolto alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica.

Novità sono state introdotte anche con il decreto-legge « Sostegni *ter* » (decreto-legge n. 4 del 2022), il cui Titolo III è interamente dedicato alle « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica ».

Ricordo, ancora, il decreto-legge Energia (decreto-legge n. 17 del 2022). Le misure ivi previste ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante

parte invece a sostegno delle filiere produttive. L'obiettivo del citato provvedimento non è solo quello di calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, ma anche quello di prevenire analoghe emergenze future.

Ancora, il nuovo decreto-legge Energia (decreto-legge n. 21 del 2022) prevede numerose novità contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio. Quest'ultimo decreto ha portato le risorse finora complessivamente stanziati per l'obiettivo in parola a circa 20 miliardi di euro. Tra le varie novità, ricordo l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e le imprese e la riduzione per le utenze del gas per le quali l'IVA è stata portata al 5 per cento. Ricordo il credito d'imposta per i consumatori industriali energivori fino al 25 per cento dell'incremento dei costi di fornitura di elettricità e fino al 20 per cento dell'incremento dei costi di fornitura del gas naturale, con riferimento ai primi due trimestri del 2022. Ricordo infine il taglio del costo delle accise dei carburanti di 25 centesimi sino a fine aprile e i buoni benzina esentasse fino a 200 euro per i dipendenti di aziende.

Com'è noto, si tratta di misure prevalentemente di natura emergenziale non sufficienti, in alcune situazioni, a compensare i rincari in atto. Pertanto, come comunicato anche a seguito dell'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2022, verranno stanziati ulteriori risorse, dedicate a rifinanziare le misure temporanee finora introdotte e ad introdurne di nuove, anche per sostenere quei soggetti che finora non hanno potuto integralmente be-

neficiare degli interventi previsti dalla legislazione vigente.

Agli interventi già in vigore infatti si devono affiancare misure di lungo periodo, a carattere necessariamente strutturale, nonché una strategia euro-unitaria che punti all'autonomia strategica dell'Unione europea sull'energia.

Infine, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico si è fatto promotore della creazione di una *Task force* (TFIRU) a supporto di tutte quelle imprese operanti in Russia ed Ucraina, al fine di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere produttive e sui prezzi delle materie prime. Nell'intento di offrire il massimo supporto alle imprese italiane

che operano nelle zone interessate dal conflitto, la *Task force* ha il compito di fornire informazioni e risposte alle richieste di sostegno e di assistenza. La *Task force* sta lavorando per individuare le possibili misure volte ad assicurare la continuità produttiva delle imprese in quelle zone ed affrontare le varie emergenze, prima fra tutte quella energetica e quella relativa all'aumento dei prezzi delle materie prime.

In conclusione, ribadisco dunque la massima attenzione del Governo nell'arginare le criticità che le imprese italiane stanno affrontando a causa del rincaro in atto e che sono allo studio ulteriori misure per calmierare i prezzi, che vedranno la luce nelle prossime settimane.

ALLEGATO 6

5-07916 Masi: Sui tavoli di crisi concernenti l'industria aeronautica del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti sulle iniziative in via di adozione a sostegno dell'industria aeronautica italiana, con particolare riferimento ai siti produttivi situati nel Mezzogiorno d'Italia.

Con un valore di oltre 10 miliardi di euro, oltre 180.000 addetti in tutta la filiera produttiva e con quasi il 100 per cento di *export* per i suoi prodotti civili, l'industria aeronautica italiana – quarta in Europa e settima nel mondo – è senz'altro un punto di riferimento in un mercato globale di alta tecnologia e alto valore aggiunto, ed è *leader* mondiale in settori specifici, come quelli degli elicotteri civili, gli aerei regionali e la propulsione aeronautica.

Prima della pandemia, il settore godeva di una congiuntura di forte espansione: molte compagnie aeree mondiali stavano ampliando e rinnovando le loro flotte, per adeguarle alle nuove tecnologie e a flussi di turismo sempre più massicci da oriente a occidente.

Negli ultimi decenni, il comparto aeronautico si è sviluppato anche grazie al supporto dei finanziamenti pubblici previsti dalla legge n. 808 del 1985, che hanno incentivato e stimolato i progetti di ricerca e di sviluppo delle imprese e che hanno attratto investimenti privati.

Per la parte di competenza, si rappresenta che in seno al MiSE è stato ricostituito, per il triennio 2021-2023 il Comitato per lo sviluppo dell'Industria Aeronautica,

previsto dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, che ha proprio il compito di valutare i programmi di innovazione e ricerca presentati dalle imprese del settore.

La prima la crisi da COVID-19 e poi il conflitto bellico hanno colpito, in modo imprevedibile e sconvolgente, ogni settore produttivo, fermando tra l'altro anche l'aviazione civile. A ciò si sono aggiunte le sfide della decarbonizzazione del trasporto aereo, della digitalizzazione e della automazione produttiva.

In conclusione, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico è impegnato attivamente nel mettere a disposizione gli strumenti più idonei ad attrarre gli investimenti nel nostro Paese in tutti i settori produttivi (compreso quello aeronautico), nel monitoraggio delle possibili iniziative utili a risolvere tempestivamente le crisi presenti sul territorio e, ove ne sussistano le condizioni, è pronto ad intervenire attivamente per favorire il rilancio delle imprese maggiormente colpite dall'emergenza in atto.

Il rischio che si corre in questo momento, infatti, non è solo in termini occupazionali, ma è anche di perdere quella *leadership* e quel *know how* avanzato che caratterizza l'aerospazio italiano sul panorama internazionale, e questo è quello che il Governo vuole evitare con le nuove misure di sostegno, economiche e normative, in fase di predisposizione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti 121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta 121

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Davide Bennato, della professoressa Mariella Magnani, della dottoressa Annarosa Pesole e della professoressa Patrizia Tullini nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) » 122

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 aprile 2022.

Audizione del professor Davide Bennato, della professoressa Mariella Magnani, della dottoressa Anna-

rosa Pesole e della professoressa Patrizia Tullini nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	127
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.50.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 13 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti sono stati accantonati gli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66 e che nell'ultima seduta sono stati accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato D'Attis, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli emendamenti Versace 5.4, Bologna 5.6, Rizzo Nervo 5.1 e Stumpo 5.2 e 5.3, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento Magi 5.5.

Illustra, altresì, il proprio articolo aggiuntivo 6.010 (*vedi allegato*), recante le disposizioni finanziarie relative al provvedimento, raccomandandone l'approvazione. In considerazione del contenuto di tale proposta emendativa, chiede ai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari la disponibilità a rinunciare alla presentazione di subemendamenti.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Rizzo Nervo Tit.1, Stumpo Tit.3, Bagnasco Tit.4 e Bologna Tit.5, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.010 del relatore e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.54 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.54.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.66, pur ribadendo l'opportunità di prevedere la destinazione di una specifica quota del Fondo sanitario nazionale per gli obiettivi indicati dal provvedimento in esame.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Versace 5.4, Bologna 5.6, Rizzo Nervo 5.1 e Stumpo 5.2 e 5.3 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Versace 5.4, Bologna 5.6, Rizzo Nervo 5.1 e Stumpo 5.2 e 5.3 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena svolta, l'emendamento Magi 5.5 risulta precluso e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Prende atto che tutti i rappresentanti di tutti i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.010 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 6.010 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Rizzo Nervo Tit.1,

Stumpo Tit.3, Bagnasco Tit.4 e Bologna Tit.5 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Rizzo Nervo Tit.1, Stumpo Tit.3, Bagnasco Tit.4 e Bologna Tit.5 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI e Commissione per le questioni regionali) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Ricorda che, come deliberato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di recepire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere, quindi, l'esame in sede referente, è stata rappresentata al Presidente della Camera l'esigenza di differire ad altro calendario l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, già calendarizzato in Assemblea da martedì 26 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, avverte che sono stati presentati tre ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità dichiarati nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda l'emendamento Mammi 1.119, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione in quanto dispone espressamente che la stabilizzazione del personale degli IRCCS avvenga anche in deroga al limite di spesa per le assunzioni

di personale del Servizio sanitario nazionale, rileva in particolare che la previsione di deroghe ai limiti di spesa già previsti a legislazione vigente comporta l'onerosità dell'emendamento, che risulta privo di quantificazione e copertura.

Ribadisce che la presente delega non è caratterizzata, a differenza di altre, dal meccanismo procedurale di rinvio delle coperture ai decreti legislativi (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009) bensì è corredata da una clausola di neutralità: in questo quadro, l'introduzione di principi e criteri di delega di carattere oneroso e privi di quantificazione e copertura non risulta ammissibile in quanto la compensazione degli effetti non è rinviabile all'emanazione dei rispettivi decreti legislativi ma deve essere operata nell'ambito della medesima legge di delega.

Per quanto concerne gli emendamenti Misiti 1.160 e 1.161, dichiarati inammissibili per estraneità di materia, fa presente che la materia oggetto del provvedimento in esame è circoscritta, essendo esso costituito da un articolo unico, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. In tale contesto, risultano estranee all'oggetto del disegno di legge le proposte emendative in esame, volte a introdurre ulteriori principi di delega recanti, rispettivamente, una definizione di « atto medico » e la definizione dei criteri per la valutazione e il monitoraggio della qualità dell'assistenza e della *performance* dei centri di specializzazione ai fini del loro riconoscimento quali centri di riferimento di specialità.

Pertanto, alla luce di un ulteriore esame delle suddette proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la presidenza ritiene di poter confermare i giudizi di inammissibilità già espressi.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) afferma di non essere d'accordo con la conclusione cui è giunta la presidenza nel giudizio di ammissibilità degli emendamenti a propria firma. In ordine all'emendamento 1.160, evidenzia come non sia

possibile parlare di gestione del paziente, e dunque di IRCCS come strutture di ricerca e di assistenza, se prima non si definisce, a livello generale, cosa sia e cosa non sia un atto medico, concetto definito in tutti i Paesi, ad eccezione dell'Italia e del Messico. In ordine all'emendamento 1.161, sostiene come sia a suo avviso incomprensibile che un disegno di legge che parla diffusamente di standard qualitativi non si occupi di definirli una volta per tutte e in modo inequivoco, dando così corpo a quel concetto di eccellenza sulla base del quale dovrebbe fondarsi la differenza tra gli IRCCS e gli altri attori del sistema sanitario.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, pur concordando circa la rilevanza dei temi sollevate dal deputato Misiti, evidenzia come la loro portata generale si riveli in sostanza incompatibile con il perimetro, decisamente circoscritto, del disegno di legge in esame, recante una delega specifica per il riordino degli IRCCS.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), precisa come a suo avviso non sia assolutamente condivisibile che nel testo del provvedimento ricorra il concetto di eccellenza senza che ne venga data una previa definizione, riducendolo così a una sorta di bollino da assegnare, senza la dovuta trasparenza, a talune strutture – gli IRCCS, appunto – piuttosto che ad altre.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata anche sulla base delle determinazioni che saranno assunte della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per il 27 aprile, relativamente alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento medesimo.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Dori 3.15 è stato sottoscritto dalla deputata Bologna e che l'articolo aggiuntivo Bologna 12.05 è stato sottoscritto dalle deputate Noja e Baldini.

Dopo aver ricordato che nella seduta di ieri ha avuto luogo un'ampia discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento per illustrazione del complesso degli emendamenti.

Lisa NOJA (IV) interviene sottolineando come il proprio gruppo di appartenenza concordi da sempre con la linea politica assunta dal Governo nella gestione dell'emergenza pandemica e come, conseguentemente, le proposte emendative presentate al decreto in esame siano ben poco numerose. Segnala tuttavia alcune tematiche che intende portare avanti al fine di sollecitare l'Esecutivo ad accogliere le necessarie modifiche. In primo luogo, evidenzia la necessità di prorogare le misure in materie di calmieramento dei prezzi dei tamponi e dei dispositivi di protezione individuale, che si pone sia per aiutare chi ha più bisogno di sostegno in un momento in cui salgono i prezzi sia, più in generale, per non trasmettere messaggi sbagliati all'opinione pubblica in un contesto in cui l'epidemia è ancora tutt'altro che finita. Inoltre, segnala l'esigenza, a suo avviso ineludibile, di correggere la contraddizione sussistente tra la

scelta di consentire il rientro a scuola dei docenti non vaccinati e quella di non prorogare le misure volte ad incentivare l'uso del lavoro agile da parte dei soggetti fragili. Il vaccino resta una risorsa decisiva per battere il virus e non appare saggio che si prediligano misure a favore di soggetti che hanno liberamente scelto di rifiutare tale opportunità, penalizzando al contrario chi, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, si trova in una situazione di maggiore esposizione al rischio che il contagio degeneri in una patologia grave. Preannuncia che, ove il Governo, in sede di espressione dei pareri, dovesse avanzare l'obiezione della scarsità delle risorse, il suo gruppo non avrà remore ad optare per la salvaguardia di questo secondo gruppo di soggetti, anche agendo direttamente a scapito del primo.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritiene di proporre alla Commissione, come spunto di riflessione, l'opportunità di fare in modo che le misure in materia di sospensione dal lavoro per gli operatori sanitari non vaccinati non si estendano a coloro che esercitano la professione di psicologo, che è oggettivamente diversa dalle altre professioni sanitarie, perché interamente esercitabile anche a distanza.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, è vietato ai datori di lavoro pubblici e privati lo svolgimento di indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

1-bis. Le tutele dell'articolo 4, comma 6, si estendono pertanto anche in caso di forme preselettive e preassuntive.

1-ter. È fatto divieto ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della *privacy*.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

* 5.4. (Nuova formulazione) Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

* 5.6. (Nuova formulazione) Bologna.

* 5.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Ianaro.

* 5.2. (Nuova formulazione) Stumpo.

* 5.3. (Nuova formulazione) Stumpo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2;

c) con lo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.010. Il Relatore.

Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV

e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

* **Tit.1.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro.

* **Tit.3.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

* **Tit.4.** *(Nuova formulazione)* Bagnasco, Magi, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **Tit.5.** *(Nuova formulazione)* Bologna.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07917 Loss: Sulla proroga del termine per la modifica dei piani colturali inseriti nel fascicolo aziendale elettronico ai fini della presentazione delle domande per gli aiuti PAC	129
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	132
5-07918 Gagnarli: Sulla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del IV bando relativo ai contratti di filiera e sui tempi di emanazione del nuovo bando	130
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	133
5-07919 Nevi: Su iniziative urgenti per l'emanazione di provvedimenti attuativi di competenza del MIPAAF	130
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	134
5-07920 Benedetti: Su misure urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse stanziato, per i progetti dei PSR, della PAC, e in particolare del PSR Sicilia	130
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	137
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	130
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	131

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Maria SPENA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 13.40.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07917 Loss: Sulla proroga del termine per la modifica dei piani colturali inseriti nel fascicolo

aziendale elettronico ai fini della presentazione delle domande per gli aiuti PAC.

Leonardo TARANTINO (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Leonardo TARANTINO (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando che sia confermata, in tempi brevi, la proroga del termine previsto per la modifica

dei fascicoli aziendali al fine di venire incontro alle esigenze delle aziende.

5-07918 Gagnarli: Sulla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del IV bando relativo ai contratti di filiera e sui tempi di emanazione del nuovo bando.

Chiara GAGNARLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspica, pertanto, che i pagamenti destinati ai progetti relativi al IV bando siano sbloccati tempestivamente al fine di garantire l'attuazione dei contratti di filiera inseriti nel PNRR i quali, soprattutto in un contesto di crisi economica, rappresentano uno strumento necessario per la sopravvivenza delle aziende coinvolte. Auspica, altresì, la tempestiva emanazione del nuovo bando.

5-07919 Nevi: Su iniziative urgenti per l'emanazione di provvedimenti attuativi di competenza del MIPAAF.

Sandra SAVINO (FI), in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandra SAVINO (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime soddisfazione, in particolare, per il lavoro svolto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine all'emendamento dei decreti attuativi di competenza, attività che certamente valorizza anche il lavoro legislativo svolto dal Parlamento.

5-07920 Benedetti: Su misure urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse stanziato, per i progetti del PSR, della PAC, e in particolare del PSR Sicilia.

Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Maria SPENA, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante, lo svolgimento dell'interrogazione 5-07921 Caretta in materia di iniziative urgenti a sostegno della produzione, commercializzazione e distribuzione del vino, è rinviata ad altra seduta. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Maria SPENA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 aprile scorso.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 aprile scorso è stato dato conto della presentazione degli emendamenti Ciaburro 2.1, Spena 4.1 e Caretta 7.1, che successivamente sono stati ritirati dalle presentatrici.

Informa che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IX e X; avverte, altresì, che la Commissione V esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni VIII e XIV nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali

hanno comunicato che non intendono esprimere il parere di competenza.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna verrà posto in votazione il mandato al relatore a riferire in Assemblea, in quanto l'inizio dell'esame del provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a decorrere da martedì 26 aprile prossimo.

Pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Parentela, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maria SPENA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07917 Loss: Sulla proroga del termine per la modifica dei piani colturali inseriti nel fascicolo aziendale elettronico ai fini della presentazione delle domande per gli aiuti PAC.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in conseguenza del forte aumento dei prezzi delle materie prime e degli impatti su domanda e offerta dei prodotti agricoli, innescati dal conflitto in Ucraina, la Commissione europea, al fine di aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame, ha adottato la decisione di esecuzione n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022, con l'obiettivo di consentire l'utilizzo ai fini produttivi (pascolo, fienagione o coltivazione) dei terreni dichiarati dagli agricoltori a riposo ai fini di inverdimento, altrimenti non utilizzabili per la produzione.

Tale decisione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare le predette deroghe senza conseguenze sul pagamento per le misure di inverdimento, con possibilità di

autorizzare gli agricoltori ad utilizzare i prodotti fitosanitari anche sulle superfici EFA destinate alla produzione.

Riguardo alla richiesta degli onorevoli interroganti di concedere, una proroga come già accaduto per le domande PAC per il 2020, della scadenza del 16 maggio, faccio presente che questo Ministero sta monitorando con estrema attenzione l'andamento della situazione, considerato che l'eventuale decisione di posticipo del termine ultimo per la presentazione delle domande PAC comporterebbe un conseguente ritardo nel pagamento degli anticipi dei premi, tenuto conto che questi possono essere erogati solo a conclusione dei prescritti controlli amministrativi, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli agricoltori.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07918 Gagnarli: Sulla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del IV bando relativo ai contratti di filiera e sui tempi di emanazione del nuovo bando.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in riferimento all'elenco dei beneficiari del IV bando, rappresento che sul sito del Ministero è stato pubblicato l'ordine di arrivo delle novantaquattro domande di accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e distretto.

Allo stato attuale, trentanove contratti risultano approvati o finanziati con le risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) e i primi contratti, successivi al trentanovesimo, che andranno a gravare sulle risorse previste dal Piano nazionale complementare (PNC)-PNRR, sono già stati valutati dalla Commissione appositamente nominata.

Più in dettaglio, la quarantesima domanda è stata sottoposta a valutazione e sono state richieste integrazioni documentali, la quarantunesima è stata valutata positivamente ed è, quindi, stata già inviata al proponente la lettera di approvazione.

Complessivamente, ad oggi risultano ventinove contratti sottoscritti e un altro che è in procinto di essere sottoscritto a breve.

Successivamente, con decreto dipartimentale del 13 aprile 2022 l'Amministrazione ha provveduto alla ripartizione delle risorse destinate alla misura « Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo » per complessivi 1,2 miliardi di euro; in particolare, tale decreto destina 350 milioni di euro allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi nell'ambito del IV bando e 690 milioni di euro all'attuazione di un nuovo avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera nel settore agroalimentare.

Concludo rassicurando l'On. interrogante che il Ministero provvedere in tempi brevi alla pubblicazione dell'Avviso relativo al nuovo bando.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07919 Nevi: Su iniziative urgenti per l'emanazione di provvedimenti attuativi di competenza del MIPAA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Anzitutto vi ringrazio davvero molto per aver posto la questione, perché ho l'occasione per fare il punto in maniera più analitica e per cristallizzare sia alcuni dati fattuali sia alcuni dati generali di contesto che spesso sfuggono alle necessità di semplificazione della comunicazione e che però rischiano di non dare adeguata rappresentazione dell'enorme sforzo organizzativo espresso dal Ministero e, soprattutto, degli importanti risultati raggiunti.

Anzitutto, al nostro arrivo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risultavano non adottati 50 provvedimenti su 80 previsti, di cui 14 decreti con termini scaduti (cfr. Prima Relazione, del 29 aprile 2021), alcuni dei quali risalenti al Governo Renzi.

Nel corso di questi 14 mesi di Governo, i provvedimenti attuativi di norme primarie man mano « attribuiti », quanto alla necessità di adozione, a questo Dicastero, hanno raggiunto e superato quota 90.

Appena insediato ho immediatamente conferito un'attenzione prioritaria al tema adottando le più opportune soluzioni organizzative per efficientare il processo. A tal riguardo, all'interno del mio Ufficio di Gabinetto è stata istituita una rete di professionalità di alto profilo che è stata dedicata al coordinamento e all'impulso all'attuazione.

Se guardiamo agli effetti a regime di tale azione, scomputando dunque i mesi iniziali di riorganizzazione del processo e di cesura con la precedente gestione, vorrei segnalare il dato emergente dalla V Relazione di novembre scorso, dove il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rientra nel novero più ristretto di amministrazioni che hanno centrato in pieno i *target* per tutto il periodo considerato.

Venendo nello specifico all'ultima Relazione, mi preme anzitutto considerare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tra le 6 Amministrazioni (su 25) che nei mesi di gennaio e febbraio si è vista assegnare il maggior numero di provvedimenti da adottare (14 provvedimenti).

Inoltre, rispetto alla mole assegnata ha conseguito una percentuale complessiva pari al 65 per cento; una percentuale che può considerarsi, in base alla prassi generale, medio-alta. Se si esclude il mese di gennaio, dove si registra un calo generale dovuto verosimilmente alla pregressa intensità di fine anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha conseguito una percentuale quasi pari all'80 per cento con 10 provvedimenti adottati su 13 previsti.

Peraltro, in termini assoluti – un dato al quale spesso non viene conferita adeguata enfasi – il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha adottato 13 provvedimenti su 20 previsti. Con la conseguenza che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è posto come 10° migliore Amministrazione (tra le 25 monitorate) in termini di numero di provvedimenti adottati (cfr. grafico 5 pag. 6 dell'ultima Relazione).

Le cifre indicate sono rappresentative di una performance complessiva diversa da quella emersa dalle fonti di stampa e sulle quali verosimilmente si basa la richiesta degli onorevoli interroganti e il riferimento ivi incluso a presunti « ritardi ».

Mi permetto di evidenziare che, tra i Ministeri che hanno raggiunto/superato il valore *target* in almeno uno dei mesi considerati, alcuni risultano avere una percentuale di decreti adottati nel corso del trimestre inferiore al 65 per cento (percen-

tuale di adozione raggiunta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Se, da un lato, dunque, aver raggiunto il *target* rispetto a un mese può essere considerato virtuoso, dall'altro, più virtuoso dovrebbe essere considerato l'attestarsi costantemente su una percentuale di adozione superiore.

Vorrei peraltro evidenziare con la massima enfasi possibile che i dati evidenziati, già di per sé positivi – specie se confrontati con il ritmo di adozione dei decreti attuativi del recente passato –, hanno un valore ancora maggiore, se si guarda ai tratti peculiari dell'azione istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto ad altri Ministeri.

Infatti, come noto, la materia dell'agricoltura non è di competenza esclusiva statale, ma al contrario prevede – come è giusto – una larga e condizionante partecipazione regionale. Le questioni e gli argomenti trattati rivestono spesso carattere sensibile dal punto di vista politico e sono territorialmente frammentati e richiedono una attenta e sempre presente attività di condivisione, confronto e concertazione.

Non è casuale, infatti, che le disposizioni di rango primario prevedono spesso la necessità di un confronto con le regioni nella sede a ciò preposta, vale a dire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per esempio, nel mese di gennaio e nel corrente mese di aprile, si è svolta (o si svolgerà) una sola riunione della Conferenza, circostanza che penalizza la possibilità di adottare i provvedimenti che prevedono un formale concerto o parere.

Per dirla in modo semplice, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a differenza di altri Ministeri, spesso non è padrone del suo tempo.

Posso dire che gestiamo questa situazione con il massimo grado di responsabilità, mantenendo fede agli impegni di risultato anche quando spesso questo risultato dipende da una complessa e articolata attività istituzionale che coinvolge numerosi attori.

A questo onere, si affianca spesso la necessità di pareri e/o concerti di altre Amministrazioni.

Per fare un esempio concreto di quanto complicato e lungo possa rivelarsi l'iter di un provvedimento, ricordo il decreto recante modalità di concessione di mutui a tasso zero da parte di ISMEA per la ristrutturazione dei mutui in essere delle imprese agricole (ID 3896). Basta pensare che l'intero processo è iniziato nei primi mesi del 2021 con un primo parere della Conferenza Stato-regioni a fine marzo 2021, cui ha fatto seguito la successiva ritrasmissione per la valutazione delle Regioni a valle di alcune modifiche chieste dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'adozione del provvedimento è stata possibile, ottenuti i pareri e i concerti necessari, solo a gennaio 2022.

Analogamente, per riportare un altro utile esempio, il provvedimento ID 3068 (materie su cui è richiesto il parere del Comitato tecnico di AGEA), trasmesso al Ministero per gli affari regionali e le autonomie il 19 gennaio 2022 e diramato il giorno successivo, è stato oggetto di discussione da parte delle regioni soltanto nel mese di febbraio (e in particolare il 9 febbraio 2022). Infatti, la Conferenza prevista in origine per il 25 gennaio non ha avuto luogo.

A queste circostanze, che aggravano e rallentano l'azione amministrativa, si affianca un'attività di predisposizione e condivisione dei provvedimenti con diversi organi consultivi, la cui importanza e rilevanza è storicizzata e ormai fondamentale per le strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È il caso, tra gli altri, del Comitato fitosanitario, organo che dovrebbe favorire un agevole dialogo e un proficuo momento di confronto tra il Servizio fitosanitario centrale e quelli regionali ma che spesso determina ulteriori adempimenti e oneri burocratici con un generalizzato ritardo nell'attuazione.

Peraltro, non mancano neanche casi in cui il Ministero non può materialmente adottare un atto a questo imputato, dovendo approvare atti da altri adottati: è di

tutta evidenza che in queste ipotesi, in assenza dell'atto di adozione presupposto risulta impossibile il rispetto dell'obiettivo. Per fare un esempio concreto, ricordo il regolamento di organizzazione e del personale di AGEA (rispettivamente ID 3072 e ID 3073), entrambi da adottarsi ad opera del Direttore ed entrambi ancora non pervenuti formalmente all'Amministrazione.

A ciò si aggiunge talvolta l'attribuzione di competenze che l'ordinamento non allocherebbe in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali gli indennizzi per gli allevamenti di animali da pelliccia (ID 4835): infatti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si limita a disciplinare il benessere animale relativamente agli animali rilevanti per l'agricoltura, quali cavalli, bovini, caprini, e parzialmente per la competenza statale venatoria. È di tutta evidenza che il benessere degli animali destinati alla produzione di pellicce non riguarda, né può riguardare competenze agricole e agroalimentari.

La stesura di provvedimenti estranei alle corde delle strutture amministrative finisce quindi con il complicare ulteriormente l'ordinaria attività e provocare rallentamenti evitabili.

Per concludere, tornando ai numeri riportati dalle citate fonti stampa, mi preme sottolineare che nel corso del trimestre di gennaio-marzo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto di non considerare ai fini del *target* due provvedimenti attualmente monitorati (ID 4323 e 3974) la cui adozione non sarà possibile prima del 2023. Considerando ai fini del raggiungimento dei *target* anche questi due provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbe raggiunto nel trimestre di riferimento una

percentuale pari al 75 per cento (alla soglia della media nazionale).

Al contempo, sottolineo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tra le Amministrazioni che sta adottando con grande attenzione i provvedimenti attuativi previsti dall'ultima legge di bilancio e dalla più recente legislazione primaria anche emergenziale.

A titolo di esempio, ricordo il decreto sul fondo per la Strategia forestale nazionale, quelli sul nuovo Fondo mutualistico, quello sulle attività di monitoraggio contro la diffusione del *coraebus undatus*, avendo quindi adottato già quasi il 30 per cento (3 su 11) dei provvedimenti attribuiti soltanto a gennaio 2022.

Era inoltre prevista la trattazione nella Conferenza del 13 aprile (purtroppo annullata) di uno dei provvedimenti attuativi introdotti dal Decreto sostegni-*ter* sui sostegni agli agricoltori per fronteggiare la diffusione della peste suina.

In conclusione, illustrato esaurientemente quanto il Ministero ha fatto e quanto continuerà a fare, ritengo che sia sempre possibile migliorare e che siamo tutti chiamati a rendere quanto più effettiva possibile l'azione governativa.

Pertanto, considerata la tipicità della materia dell'agricoltura e le criticità sopra rappresentate, assicuro sin da ora il mio impegno per quanto di mia competenza, che non potrà che risolversi nell'adozione delle opportune iniziative per incentivare le occasioni di dialogo istituzionale e fluidificare fino all'osso i processi amministrativi e gli iter burocratici che caratterizzano l'adozione dei provvedimenti, così da garantire – come dimostrato sin dal mio insediamento – lo smaltimento integrale dei decreti attribuiti per una reale ed efficace attuazione del programma di Governo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07920 Benedetti: Su misure urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse stanziato, per i progetti dei PSR, della PAC, e in particolare del PSR Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la crisi causata dalla forte impennata dei prezzi delle materie prime e delle *commodities*, aggravata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, ha colpito duramente il comparto agroalimentare.

Per affrontare tale situazione, accogliendo le richieste di numerosi Paesi, tra cui l'Italia, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure eccezionali che prevedono sostegni ai settori maggiormente colpiti, potendo contare su 500 milioni di euro (di cui 48 milioni per l'Italia), cofinanziabili al 200 per cento con fondi nazionali.

Sono stati inoltre previsti livelli più elevati di anticipi sui pagamenti diretti, la possibilità di seminare le superfici a riposo per gli obblighi di *greening*, un nuovo quadro temporaneo di aiuti di Stato, l'apertura dell'ammasso privato di carni suine, il monitoraggio mensile degli *stock* di cereali e semi oleosi.

Per quanto concerne lo sviluppo rurale, nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, alla Commissione europea è stata manifestata la necessità e l'urgenza di procedere all'attivazione di una misura eccezionale e temporanea, replicando la positiva esperienza del 2020 a fronte dell'emergenza COVID,

oltre all'esigenza di concedere la massima flessibilità nella realizzazione degli investimenti, tenuto conto del repentino incremento dei costi e della profonda situazione di incertezza che le imprese si trovano a dover affrontare.

Per quanto concerne gli aiuti di stato, il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo *temporary framework*, per consentire agli Stati Membri di avvalersi della flessibilità prevista per sostenere l'economia nel contesto di crisi.

Il *temporary framework*, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*) del TFUE ed in vigore fino al dicembre 2022, consente di erogare aiuti di importo limitato, fino ad un massimo di 35 mila euro per le aziende agricole e della pesca (400 mila euro per le restanti aziende), di fornire garanzie pubbliche e prestiti agevolati.

Relativamente, infine, ai punti richiamati nella nota n. 21309 del 29 marzo 2022 della Regione Siciliana citata nelle premesse dagli On. Interroganti evidenzio che le decisioni riguardanti la rimodulazione dei progetti in essere, l'eliminazione del blocco sull'aumento dell'importo concesso, l'impiego dei ribassi d'asta per procedure di evidenza pubblica, rientrano unicamente nelle prerogative dell'Autorità di gestione del Programma regionale di sviluppo rurale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Atto n. 374.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo

in titolo, volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Nel segnalare preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame, per i suoi effetti su un sistema imprenditoriale momentaneamente in seria difficoltà, ricorda che esso è stato predisposto in esecuzione della delega prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023. L'attuazione della direttiva è realizzata attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 maggio 2022.

In via preliminare, segnala che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i

decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo all'interno del Codice. In particolare, il PNRR colloca tra gli ambiti di intervento prioritari, oltre alle riforme del processo civile, della giustizia tributaria, del processo penale e del sistema sanzionatorio penale, anche gli interventi di modifica del Codice dell'insolvenza.

In particolare, ricorda che negli allegati al PNRR il Governo prevede di apportare modifiche al Codice: *a)* attuando la direttiva UE n. 1023/2019; *b)* rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; *c)* potenziando i meccanismi di allerta; *d)* specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; *e)* implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. Il Piano prevedeva già entro la fine del 2021 l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza, per poi attuare completamente la riforma entro il quarto trimestre 2022. In merito, è intervenuto prima il decreto-legge n. 118 del 2021 che, oltre a rinviare l'entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022, ha disciplinato a decorrere dal 15 novembre 2021 l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. Il successivo decreto-legge n. 152 del 2021 ha introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali e dettato disposizioni ulteriori sul funzionamento della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e sulle segnalazioni dei creditori pubblici. Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo ha dato conto della corrispondenza tra gli inter-

venti normativi citati e gli obiettivi del PNRR.

Per quanto concerne la direttiva (UE) 2019/1023 in recepimento, ricorda che essa è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». Per conseguire tale risultato, la direttiva individua tre settori di intervento: 1) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza; 2) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; 3) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Ricorda altresì che la direttiva – per la cui disamina dettagliata rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici – è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Peraltro, la stessa direttiva, all'articolo 34, par. 2, ha consentito agli Stati membri che avessero dovuto incontrare particolari difficoltà nell'attuazione della direttiva, di beneficiare a richiesta di una proroga di un anno. Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che

ha ottenuto dunque di poter attuare la direttiva entro il 17 luglio 2022. Il termine per l'esercizio della delega in esame scade invece il 17 giugno 2022.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto, rileva che esso si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In particolare, gli articoli da 1 a 5 apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice. Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale segnala in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (articolo 2, comma 1, lettera *m-bis*) del Codice); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (articolo 3 del Codice); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, comma 3, del Codice); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-*bis* del Codice).

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (articoli 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023. Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate, come

ho accennato, ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dai citati decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021.

Il nuovo Titolo II disciplina dunque l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono « probabile » lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-*quinquies*). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata alle banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15), considerando altresì che sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-*undecies*); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16; per i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, si veda l'articolo 25-*ter*); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delinearne il profilo più appropriato del-

l'esperto (articolo 17; per la presentazione della domanda vedasi anche l'articolo 25-*octies* e per comunicazioni e avvisi, da parte delle banche, l'articolo 25-*decies*, e da parte di creditori pubblici qualificati l'articolo 25-*novies*); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico (per la sua relazione finale, che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, vedasi l'articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (articoli 18 e 19, ove si prevede anche che il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuito alla competenza del tribunale); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-*sexies* e 25-*septies*). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-*bis*)

alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-*quater*).

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Segnala che le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l'articolo 40 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Le misure previste sono anche volte a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento

unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare.

Evidenzia che le misure previste sono altresì volte a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (articolo 12, comma 6 che modifica l'articolo 47 del Codice). Le misure previste sono pure volte: ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7 che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che – in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale – la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11 che modifica l'articolo 53 del Codice).

Si procede anche ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive

del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 54 del Codice).

Rileva che le misure previste sono altresì volte a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive, il recepimento della direttiva per quanto attiene: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure, specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l'articolo 55 del Codice).

Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione

dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, contemplando che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*bis* del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*ter* del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice).

Evidenzia che le norme in esame prevedono inoltre: ad adeguare alle disposizioni della direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità – secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello schema (che modifica l'articolo 84 del Codice); a sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non

integralmente soddisfatti siano considerati « parti interessate » dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2 lettera *b*) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 85 del Codice); a modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono; a circoscrivere la portata della disposizione in materia di « trattamento dei crediti tributari e contributivi » in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 88 del Codice). Sono altresì inserite norme sul commissario giudiziale quali la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva e si prevede inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice).

Disposizioni speciali sono inserite al fine di disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva (articolo 21 dello schema

che inserisce l'articolo 94-*bis* al Codice). Nella disciplina sulla convocazione dei creditori è inserito anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera *c*) della direttiva. Si provvede anche ad integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice).

Specifiche disposizioni sono introdotte con riferimento al concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e sono definite le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di « parti interessate » di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l'articolo 109 del Codice).

Rileva che le misure previste sono altresì volte a: precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale – a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno – nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) della direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *c*) della direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera *b*) della direttiva (articolo 24 dello

schema che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano, nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 116 del Codice).

Evidenzia che viene introdotta nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* (composta dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies*) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali.

In particolare: si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-*bis*); si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-*ter*); si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango è più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-*quater*). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via

generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie; si prevede anche che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori, e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-*quinquies*).

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, sia le modifiche all'articolo 216 del Codice volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base, anche, della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società. Le misure previste sono altresì volte a: privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale.

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituite presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli OCRI e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.

Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell'insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'articolo 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevede l'entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio

2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

Infine, menziona il Capo II dello schema di decreto legislativo, che si compone di 6 articoli (da 45 a 50) recanti norme di coordinamento normativo, oltre che l'entrata in vigore del decreto legislativo e la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa.

In conclusione, in ragione dell'ampiezza e della complessità dello schema di decreto e considerato anche che manca ancora il

parere del Consiglio di Stato senza il quale non può esserne concluso l'esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. S. 2564 Governo (Parere alle Commissioni 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	160
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	162
AVVERTENZA	159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

S. 2564 Governo.

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il decreto-legge n. 21 del 2022 che la Commissione è chiamata ad esaminare appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo

comma, lettere *d*) ed *e*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) e le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma).

In particolare, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » gli « strumenti di politica economica che attengono all'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004); con riferimento alla competenza in materia di « produzione e distribuzione dell'energia » la medesima giurisprudenza legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005).

Ciò premesso, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento co-

munque prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto;

il comma 3 dell'articolo 31 prevede l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome.

Al riguardo segnala l'esigenza di valutare anche l'inserimento di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

segnala poi che sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece tra le altre cose proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico.

Illustra più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di 39 articoli suddivisi in 142 commi.

L'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui car-

buranti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.

Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo-21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

L'articolo 2 stabilisce che le aziende private possano assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o su-

periore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

L'articolo 7, commi da 1 a 4 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1, interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6). Il comma 4 assegna all'Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando. Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini

della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni). Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1). Il comma 2 prevede che SACE s.p.a. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 10 autorizza SACE s.p.a. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la « Garanzia Italia SACE » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA s.p.a., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardano lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.

L'articolo 13 rfinanzia per il 2022 i contributi c.d. marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. L'intervento in questione è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la

categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verificassero degli aumenti significativi del prezzo del carburante.

L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.

L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.

L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturare per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.

L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle

imprese (*rectius* filiere) agricole della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agro-alimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria – IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti *golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni.

Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente

possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.

L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la «prenotifica», che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e *cloud*. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali

in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

L'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica. Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica. Reca, infine, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i

rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone (comma 1, lettera *a*); la concessione per un massimo di 60.000 persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (comma 1, lettera *b*); un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (comma 1, lettera *c*). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

L'articolo 32 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per

l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

L'articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

L'articolo 35, comma 1, lettera *a*), consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *b*) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui pro-

dotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

L'articolo 36 dispone – nel limite di spesa indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. « organico COVID ») già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 », istituito dall'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 73/2021.

L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto « extraprofitto »). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

L'articolo 38, oltre a incrementare il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la quantifica-

zione degli oneri derivanti dal decreto in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo

10-bis. Tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione. Infatti, in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.

Ciò premesso, espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato di emergenza (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla

pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

L'articolo 3 modifica, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale. Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19, da adottarsi, come si è visto, di concerto con i ministri o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ed all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 10-*quater* nel decreto-legge n. 52 del 2021 e in tal modo estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente; conferma, inoltre, l'obbligo di indossare tali dispositivi per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al

chiuso o all'aperto. Il comma 2 del citato articolo 10-*quater* prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2).

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore). Il comma 2 novella il decreto-legge n. 52 del 2021: con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, si stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga dell'obbligo del possesso di un certificato verde COVID-19 di base valido, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. «*green pass base*» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. «*green pass base*» per l'accesso alle strutture della formazione superiore. Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del c.d. *super green pass* (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo *green pass* c.d. «*base*»

fino al 30 aprile 2022. I commi da 6 a 8 operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. In base alle novelle: l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per al-

cune categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame. Esse tuttavia sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure sem-

plificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12 conferma l'operatività delle USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022. Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente « esclusivamente durante lo stato di emergenza »).

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

L'articolo 15 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con la proposta di parere appena illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. S. 2564 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2564 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *e*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione), le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto; la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 prevede poi l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni

del servizio sanitario nazionale; con riferimento a tale ultima disposizione si valuta però l'opportunità di prevedere piuttosto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto, come già segnalato in precedenti occasioni dalla Commissione, la Conferenza delle regioni e delle province autonome costituisce allo stato solo l'organismo di coordinamento degli esecutivi regionali, privo di apposita disciplina legislativa;

al comma 2 dell'articolo 21 si potrebbe poi valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura; in particolare, si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione; la Conferenza delle regioni e delle pro-

vince autonome ha invece, tra le altre cose, proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere, all'articolo 21, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto del Ministro delle politiche agricole;

b) prevedere, all'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ALLEGATO 2

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3533 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *n*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza « di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome » aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione; in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: « o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome » con le seguenti « e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMTCNT) e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del Ministero per lo sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mino TARICCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale

intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMTCNT) e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del Ministero per lo sviluppo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Mino TARICCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo GRECO, *in rappresentanza della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMTCNT) del Ministero per lo sviluppo economico, e Patrizia SCANDALIATO, in rappresentanza della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del*

Ministero per lo sviluppo economico svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il presidente Mino TARICCO e il deputato Umberto BURATTI (PD), cui replicano Massimo GRECO e Patrizia SCANDALIATO.

Mino TARICCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), ammiraglio Matteo Bisceglia	165
Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della Legge 124/2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica	165

Giovedì 21 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), ammiraglio Matteo Bisceglia.

Il Comitato procede all'audizione dell'ammiraglio Matteo BISCEGLIA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (M5S), Maurizio CATTOI (M5S) e Raffaele VOLPI (Lega).

L'ammiraglio BISCEGLIA ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della Legge 124/2007, di una proposta di Relazione al

Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori recepiranno le istanze e le osservazioni fin qui emerse, presentando un testo aggiornato della proposta di Relazione che verrà esaminato e approvato nelle prossime sedute.

Intervengono quindi il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati DIENI (M5S) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	166
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali	166

Giovedì 21 aprile 2022. – Presidenza del presidente NANNICINI. – Intervengono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fabio Migliorini (FP CGIL), Marco Di Caro (UIL PA), Luca Malcotti (UGL TERZIARIO), Andrea Ladogana e Pierluigi Sernaglia (CISL FP).

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 aprile 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fabio Migliorini (FP CGIL), Marco Di Caro (UIL PA), Luca Malcotti (UGL TERZIARIO), Andrea Ladogana e Pierluigi Sernaglia (CISL FP).

Il dottor LADOGANA ringrazia la Commissione e fa presente che le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle Casse private intendono fornire un contributo di riflessione rispetto alle esigenze di riforma e cambiamento che, per forza di cose, anche e soprattutto nel mondo della previ-

denza dovranno essere pensate e realizzate per rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti globali. Ritiene che l'assetto delineato negli anni novanta per gli enti previdenziali privati sia soggetto a molteplici fattori di rischio per la sostenibilità delle singole realtà previdenziali che si basano ognuna su una sola categoria professionale. Pensa che la vicenda dell'INPGI abbia suggerito la necessità di istituire strumenti di condivisione dei rischi in grado di andare oltre la risoluzione della singola crisi e che il sistema delle Casse previdenziali potrebbe affrontare nel prossimo futuro altre situazioni come quella che coinvolge i giornalisti e, per evitare la pericolosa concentrazione del rischio connesso ad ogni singola realtà professionale, propone di realizzare un polo della previdenza delle professioni, flessibilmente immune alle dinamiche specificatamente corporativistiche e capace di ammortizzare le oscillazioni e le evoluzioni del mercato del lavoro delle professioni, raccordando le diverse realtà non già sul piano ordinistico bensì esclusivamente previdenziale, in modo tale da ripartire i rischi tipici di tutti i sistemi pensionistici gestiti con la tecnica finanziaria della ripartizione e così prevenire le contrazioni di una singola platea contributiva e risolvere i problemi di sostenibilità di ciascuna Cassa previdenziale. Ritiene che il sistema delle Casse debba ripartire dal libero professionista, ridefinendo i confini dei servizi ad esso destinati, e che ogni Cassa, adottando modelli di organizzazione del lavoro basati sul raggiungimento di risultati a fronte di determinati obiettivi strategici, dovrebbe trasformarsi in un soggetto in grado di fornire un'assistenza focalizzata sulla capacità lavorativa dei liberi professionisti, che vada dal sostegno economico fino all'assistenza strategica lungo l'intero arco professionale. Pensa che i rapporti di lavoro abbiano subito gli effetti della dicotomia tra esercizio di una funzione pubblica e natura privatistica delle Casse. Fa presente che il sistema di relazioni industriali dovrebbe permettere lo sviluppo di una nuova generazione di lavoratori e di amministratori, superando la logica di contrapposizione che è emersa in

alcune circostanze rispetto alle quali cita, come caso emblematico, quello della controversia fra la Cassa di previdenza dei geometri e le relative rappresentanze sindacali. Sottolinea, tuttavia, che gran parte delle Casse previdenziali che risultano più solide e finanziariamente sostenibili sono caratterizzate da corrette relazioni industriali. Ritiene che la disomogeneità con cui si attivano le relazioni industriali sia effetto, da una parte, della modifica statutaria dell'Adepp per cui la potestà di sottoscrizione del CCNL è stata trasferita dall'associazione ai singoli Presidenti e, dall'altra, della mancanza di personalità giuridica dell'Adepp stessa. Fa presente che il CCNL è scaduto a dicembre del 2021 ed è in attesa di rinnovo, sottolineando l'importanza di garantire un processo di omogeneizzazione delle condizioni contrattuali. Ritiene che vada affermata la definitiva consapevolezza dello svolgimento, sia da parte degli enti sia da parte dei dipendenti, di funzioni aventi caratteristiche pubbliche, perché costituzionalmente protette, che conduca ad un maggior coinvolgimento, con relativa assunzione di responsabilità, delle rappresentanze dei lavoratori nella *governance* e nelle scelte organizzative del *management*. Ritiene che la valorizzazione del capitale umano debba essere attuata accrescendo l'omogeneità e ricostruendo connessioni collettive, ponendo in essere tutte quelle misure dirette alla valorizzazione dei meriti contestualmente al contenimento dei bisogni. Cita il caso dello *smart working* come settore nel quale si registra una disomogeneità eccessiva delle condizioni. Rappresenta che la struttura della retribuzione dovrebbe andare incontro ad un processo di semplificazione e di più elevata aderenza alle professionalità acquisite, in una logica di massima trasparenza, valorizzando le professionalità, il senso di responsabilità e il grado di elevata autonomia. Ribadisce la necessità di creare meccanismi di circolarità e mutualità del settore, auspicando che il regolatore, sulla scorta dell'esperienza INPGI, preveda regole di condivisione del rischio tra gli enti, perché siano raggruppati beni, attrezzature, personale, obiettivi, allo scopo di mas-

simizzare il vantaggio o ridurre al minimo il rischio per gli iscritti.

Il senatore PUGLIA (M5S), ricordando l'importanza di soluzioni che consentano al sistema delle Casse di definire un modello di solidarietà mutualistica fra i vari enti, sottolinea la necessità di costruire con attenzione gli strumenti per mettere in comune i rischi. Chiede una riflessione sulla proposta di creare nei singoli bilanci dei fondi di garanzia in grado di realizzare questi interventi di sostegno di singole situazioni di crisi. Chiede se esistono politiche specifiche per la formazione dei professionisti che possano essere esemplari, evidenziando quelle messe in atto dalla Cassa dei consulenti del lavoro. Chiede un approfondimento sulle proposte relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione degli enti. Chiede una riflessione, anche successiva e per iscritto, sulla mancata adozione del Regolamento investimenti e sulle modifiche che le organizzazioni sindacali riterrebbero opportune al quadro normativo degli enti privati, incluso il sistema di vigilanza.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) chiede una riflessione da parte degli auditi rispetto a una iniziativa che la Commissione sta promuovendo nell'ambito dei lavori sul disegno di legge sulla concorrenza ed il mercato, tesa a prendere in esame la necessità di introdurre un sistema di monitoraggio e di valutazione che consentano lo svolgimento di controlli sugli impieghi e sui relativi esiti, secondo le previsioni dell'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2022, che dovrebbe applicarsi anche alle attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di prestazioni di sanità integrativa. Ritiene che sia ineludibile, a distanza di oltre dieci anni dalla sua messa a regime, fare una valutazione utile a verificare se gli sgravi fiscali concessi non siano stati per valore superiori a quanto effettivamente reso da chi offre tali prestazioni. Rappresenta che esaminando molte delle proposte integrative si palesa la sovrapponibilità delle prestazioni offerte rispetto a quanto previsto dai livelli essen-

ziali di assistenza (LEA). Ritiene che mancando dati economici e di attività in forma oggettiva in forza di analisi tecniche ben dettagliate e verificate da flussi di controllo, non sia dato sapere se i benefici fiscali riconosciuti per le cosiddette assistenze integrative siano giustificati dal valore che generano per il bene comune e nell'interesse della salute dei sottoscrittori in integrazione e completamento del servizio sanitario nazionale. Auspica che le organizzazioni sindacali affianchino la Commissione per condividere questo processo di accompagnamento alla grande sfida per una sanità del futuro in chiave universalistica autenticamente sostenibile.

Il PRESIDENTE chiede un approfondimento in primo luogo sulla citata disomogeneità organizzativa, attinente soprattutto al rapporto tra enti gestori e lavoratrici e lavoratori degli enti stessi, e in seconda battuta sulla disomogeneità ordinamentale che impatta sulla erogazione delle prestazioni per iscritte e iscritti, anche per comprendere quali soluzioni riguardano la necessità di una riforma legislativa e quali un ripensamento degli assetti a legislazione immutata. Chiede se un rafforzamento della rappresentanza datoriale è l'unica leva per migliorare la contrattazione o se vi sono altre leve. Chiede una valutazione sul personale degli enti gestori e sulle eventuali criticità da superare.

Il dottor LADOGANA sottolinea che risponderà ad alcune domande e integrerà alcune riflessioni per iscritto, in particolare con riferimento alle suggestioni relative al sistema sanitario. Ritiene che la consistenza dell'Adepp dovrebbe essere rafforzata, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della sua capacità di essere elemento di contenimento della disomogeneità del sistema. Ritiene che il sistema di vigilanza dovrebbe essere reso più efficiente, semplice ed efficace, nel rispetto dell'autonomia degli enti. Sottolinea come l'elemento dei crediti contributivi rappresenti un fattore particolarmente critico del sistema, che rende più ardua la valutazione della sostenibilità degli enti. Evidenzia che

la ricerca di soluzioni è ravvisabile all'interno del sistema ma manca una capacità di attuare queste soluzioni a trecentosessantasei gradi da parte di tutti gli enti. Ritiene che il modello basato su enti specializzati per categorie professionali debba essere assistito da una spinta all'omogeneizzazione gestionale e ordinamentale per funzionare. Ritiene che confondere l'autonomia gestionale degli enti con un'autonomia

individuale del singolo amministratore sia un errore. Ritiene che, in sintesi, le direttrici di una possibile riforma siano controllo, trasparenza e aumento dei servizi offerti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto	171
AVVERTENZA	172

AUDIZIONI

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'Ilva di Taranto.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audit dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audit che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Demetrio MARTINO, già *Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni VIANELLO (Misto), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Demetrio MARTINO, già *Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'infanzia e l'adolescenza****S O M M A R I O**

Sulla pubblicità dei lavori	173
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro dell'istruzione in relazione all'esame dell'Affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	173
Sui lavori della commissione	174
Convocazione della seduta pomeridiana	174
Sulla pubblicità dei lavori	174
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizioni di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce Rossa Italiana e della Comunità di Sant'Egidio, in relazione all'esame dell'Affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	175

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della presidente Licia RONZULLI. — Interviene, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il Ministro dell'istruzione professor Patrizio Bianchi.

La seduta comincia alle 8.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web-tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 21 aprile 2022.

Audizione del Ministro dell'istruzione in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

La PRESIDENTE ricorda che prosegue con la seduta di oggi il ciclo di audizioni in

merito all’Affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Ringrazia il Ministro Bianchi per la disponibilità ad intervenire in presenza ai lavori della Commissione.

Il MINISTRO riferisce sulle tematiche oggetto dell’affare.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito invitando i commissari a contenere la durata degli interventi, così da consentire a tutti coloro che lo ritengano di prendere la parola.

Intervengono per porre quesiti i deputati LATTANZIO (PD) e Maria SPENA (FI), le senatrici Vanna IORI (PD), Paola BINETTI (FIBP-UDC) e Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI). L’onorevole Federica ZANELLA (Lega), in considerazione del tempo limitato a disposizione, si riserva di far pervenire per iscritto le proprie domande.

Il MINISTRO fornisce quindi elementi di risposta ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro Bianchi, dichiara conclusa l’audizione.

Sui lavori della commissione.

La PRESIDENTE avverte che con riguardo alla indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedendo ad una richiesta del capogruppo del Partito democratico in Commissione, si è ritenuto di richiedere al Ministro del lavoro, Andrea Orlando, un contributo scritto sulle tematiche oggetto della indagine. Il contenuto di tale documento sarà recepito nel documento conclusivo, la cui votazione sarà quindi rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Convocazione della seduta pomeridiana.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata odierna alle ore 18, ovvero al termine dei lavori delle Assemblee per il seguito delle audizioni sull’Affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. In particolare saranno ascoltati i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce Rossa Italiana e della Comunità di Sant’Egidio che dovevano essere auditi già nel corso della seduta prevista per ieri, ma successivamente sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.30.

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente SIANI. — Intervengono, in relazione all’Affare assegnato n. 1122, la dottoressa Chiara Cardoletti rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Italia, Santa Sede e San Marino; la dottoressa Francesca Basile, responsabile dell’Unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana e la dottoressa Federica Bellassai, responsabile del servizio di ripristino dei contatti familiari dell’Unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana; la dottoressa Evelina Martelli, membro del coordinamento delle attività per i minori in Italia e nel mondo della Comunità di Sant’Egidio e responsabile delle attività di studio e ricerca sui diritti dei bambini.

La seduta comincia alle 18.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione au-

dio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web-tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 21 aprile 2022.

Audizioni di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce Rossa Italiana e della Comunità di Sant'Egidio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue, dopo l'audizione del Ministro dell'istruzione svolta stamane, il ciclo di audizioni in merito all'Affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Ringrazia le audite per la partecipazione ai lavori della Commissione.

Riferiscono sulle tematiche oggetto dell'affare le dottoresse Chiara CARDOLETTI, Francesca BASILE, Federica BELLASSAI ed Evelina MARTELLI.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, invitando i commissari a contenere la durata degli interventi, così da consentire a tutti coloro che lo ritengano di prendere la parola.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC), i deputati Maria SPENA (FI), LATTANZIO (PD) e il presidente SIANI (PD).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola alle audite per le repliche.

Forniscono elementi di risposta ai quesiti posti le dottoresse Chiara CARDOLETTI, Francesca BASILE ed Evelina MARTELLI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato le audite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	176
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Rita Ronchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Rita Ronchi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che l'avvocato Ronchi è esperta di diritto della famiglia e dei minori e ha seguito alcuni importanti casi di sottrazione internazionale di minore e di collocamenti di minori in comunità. Invita, quindi, l'avvocato Ronchi, a svolgere la sua relazione.

Rita RONCHI, *avvocato*, illustra alcune problematiche di tipo generale relative al-

l'azione dei Servizi sociali territoriali nei procedimenti che portano alla collocazione dei minori fuori famiglia e si sofferma in particolare su due vicende, una relativa alla sottrazione di un minore ad opera della madre e una relativa alla collocazione di una minore presso comunità sulla base di una palesemente errata valutazione di inadeguatezza genitoriale.

Intervengono per porre quesiti le deputate Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Rita RONCHI, *avvocato*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Ronchi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	177
Audizione dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Mirko Mottula (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 21 aprile 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Mirko Mottula.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Mirko Mottula, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Mirko MOTTULA, *assistente capo coordinatore della Polizia di Stato*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Claudio BORGHI (LEGA), ai quali risponde Mirko MOTTULA, *assistente capo coordinatore della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il l'assistente capo coordinatore Mirko Mottula per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	178
Seguito dell'audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Seguito e conclusione</i>)	178

Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco.

(Seguito e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco, la cui prima parte ha avuto luogo nella seduta del 5 aprile scorso.

Magda BIANCO, *Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, fornisce alla Commissione le risposte ai quesiti posti nella seduta del 5 aprile e fornisce ulteriori elementi informativi.

Intervengono per porre quesiti la deputata Jessica COSTANZO (Misto), e Simone BALDELLI, *presidente*, cui Magda BIANCO, *Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, si riserva di rispondere eventualmente per scritto.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Sui lavori della Giunta	3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

RISOLUZIONI:

7-00821 Formentini e 7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) .	9
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	57
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	59

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00166 e n. 8-00167</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata (n. 8-00166)</i>)	60
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata (n. 8-00167)</i>)	65

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	49
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	50
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	70
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb.	74
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	76
RISOLUZIONI:	
7-00766 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	77
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-06130: Foti: Sulla carenza di servizi scolastici a Caorso, in provincia di Piacenza	85
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-06169 Sarli: Iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina veterinaria	86
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-06423 Ferri: Sulla mancata istituzione della classe prima della scuola primaria nell'istituto comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa	86
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-07018 De Menech: Sulla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrati nelle istituzioni scolastiche	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-07212 Martinciglio: Sui titoli di servizio ritenuti validi per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA	87
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-06947 Rizzetto: Sulla vicenda relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria di Gaia Padovani	87
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	94
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00168</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	103
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07912 Vallasca: Per la convocazione di un tavolo di crisi nazionale concernente i livelli occupazionali dello stabilimento Pfizer di Catania	111
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-07913 Benamati: Iniziative di competenza per assicurare continuità produttiva alle aziende italiane legate alla Russia e colpite dagli effetti delle sanzioni applicate in conseguenza dell'aggressione militare in Ucraina	111
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-07914 Moretto: Sull'attuazione delle disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle imprese della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano previste nella legge di bilancio per il 2022	111
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-07915 De Toma: Ulteriori iniziative di competenza a sostegno dei comparti produttivi per evitare che i maggiorati oneri energetici provochino aumenti dei prezzi finali al consumo inducendo effetti recessivi	112
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-07916 Masi: Sui tavoli di crisi concernenti l'industria aeronautica del Mezzogiorno	112
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	120

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	121
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta	121
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Davide Bennato, della professoressa Mariella Magnani, della dottoressa Annarosa Pesole e della professoressa Patrizia Tullini nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) »	122
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	127
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07917 Loss: Sulla proroga del termine per la modifica dei piani colturali inseriti nel fascicolo aziendale elettronico ai fini della presentazione delle domande per gli aiuti PAC	129
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-07918 Gagnarli: Sulla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del IV bando relativo ai contratti di filiera e sui tempi di emanazione del nuovo bando	130
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-07919 Nevi: Su iniziative urgenti per l'emanazione di provvedimenti attuativi di competenza del MIPAAF	130
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-07920 Benedetti: Su misure urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse stanziare, per i progetti dei PSR, della PAC, e in particolare del PSR Sicilia	130
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	137

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	130
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	131

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione,	
---	--

insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. S. 2564 Governo (Parere alle Commissioni 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	160
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	162
AVVERTENZA	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT) e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (DGVESCGC) del Ministero per lo sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), ammiraglio Matteo Bisceglia	165
Seguito dell'esame ai sensi dell'art. 35, comma 2, della Legge 124/2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	166
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
---	--

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali	166
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione di Demetrio Martino, già Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sul tema dell'Ilva di Taranto	171
AVVERTENZA	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	173
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro dell'istruzione in relazione all'esame dell'Affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	173
Sui lavori della commissione	174
Convocazione della seduta pomeridiana	174
Sulla pubblicità dei lavori	174
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizioni di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), della Croce Rossa Italiana e della Comunità di Sant'Egidio, in relazione all'esame dell'Affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
Sulla pubblicità dei lavori	176
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Rita Ronchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	177

Audizione dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Mirko Mottula (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Sulla pubblicità dei lavori	178
Seguito dell'audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Seguito e conclusione</i>)	178

PAGINA BIANCA



18SMC0182700